



**TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI**

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

All'udienza camerale del **27 marzo 2024**, il giudice, Savina Poli, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

**SENTENZA
(rito abbreviato)
nei confronti di**

[REDACTED], nato ad **[REDACTED]**, il **[REDACTED]**,
residente a **[REDACTED]** Via **[REDACTED]** -domicilio
dichiarato;

Libero, presente

difeso di fiducia dall'**Avv. Marco Russo** del Foro di Viterbo -
presente

[REDACTED], nato a **[REDACTED]**, il **[REDACTED]** residente
a **[REDACTED]** Via **[REDACTED]**,
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giuliano
MIGLIORATI del Foro di Viterbo;

libero, presente

difeso di fiducia dall'**Avv. Giuliano MIGLIORATI** del Foro di
Viterbo - presente

[REDACTED] nato a **[REDACTED]**, il **[REDACTED]** residente in
[REDACTED], Via **[REDACTED]**,
elettivamente domiciliato presso
lo studio dell'Avv. Luca CHIODI del Foro di Viterbo

libero, presente

difeso di fiducia dall'**Avv. Luca CHIODI** del Foro di Viterbo -
presente

N. **74/24** R.G. Sent.
del **27/3/2024**
N. **[REDACTED]** Roma.
N. **[REDACTED]** G.I.P.
Depositata il
24/6/2024

APPELLO/RICORSO
Proposto da _____ il _____

Sentenza divenuta
esecutiva _____
il _____

N. _____ Mod. 3/SG
N. _____ Mod. 2/ASG
N. Rep. _____
Compilata scheda il _____

Trasmessa alla Questura
di _____ il _____

Trasmesso estratto al P.M.
per l'esecuzione
il _____

Trasmessa al Prefetto
di _____ il _____

Trasmessa alla casa
Circondariale
di _____ il _____

Per il recupero spese di
custodia cautelare
CRO/CRV N. _____
Per esecuzione a:
_____ il _____

FUG. N.

IMPUTATI

A.- [REDACTED] (nei cui confronti si procede separatamente), [REDACTED] (nei cui confronti si procede separatamente), [REDACTED] (nei cui confronti si procede separatamente)

Del delitto p. e p. dagli **artt. 113, 40 comma 2, 589, commi i e 2, cod. pen.**, perché nella qualità a fianco di ciascuno precisata, cooperando con le condotte di seguito descritte, cagionavano, per colpa consistita in imprudenza, negligenza e imperizia, la morte di [REDACTED] detenuto presso la Casa Circondariale [REDACTED] e sottoposto in data 23 luglio 2018 al regime di isolamento con esclusione dall'attività in comune, sanzione irrogata con provvedimento del consiglio di disciplina in data 9 aprile 2018 ed eseguita in epoca in cui il detenuto si trovava in espiazione di pena inflitta con sentenza di condanna relativa a reato commesso da minorenni e quindi da espiaire presso un istituto penale minorile come peraltro precisato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Roma; il provvedimento disciplinare veniva peraltro portato ad esecuzione nonostante, le condizioni del detenuto, soggetto politossicodipendente e con problematiche psichiatriche, richiedessero un attento monitoraggio dei comportamenti per significativo e comunque non trascurabile rischio suicidario, che per le condizioni collegate al regime di isolamento sarebbe diventato concreto ed imminente. Infatti, il predetto detenuto, poche ore dopo l'inizio della misura disciplinare, poneva in essere un atto suicidario con impiccamento con corda artigianale ricavata da un asciugamano legata alla terza sbarra della finestra a grate presente nella stanza, con conseguente asfissia meccanica, per compromissione delle vie aeree, e encefalopatia post - anossica e stato comatoso da cui derivava, per insufficienza cardio circolatoria, il decesso sopravvenuto in Viterbo il 30 luglio 2018.

1.- [REDACTED] *dirigente medico responsabile pro tempore dell'Unità Operativa Semplice (d'ora in avanti U.O.S.) di Medicina Penitenziaria Territoriale della Asl di Viterbo:*

a. *emetteva la disposizione di servizio 1/2018 datata 19 gennaio 2018, che riproduceva la precedente disposizione n. 09/2017 datata 29 settembre 2017, riguardante i contenuti della certificazione sanitaria scritta necessaria ai fini del "nulla osta medico al regime di isolamento" nella quale anziché prevedere in modo chiaro ed immediato, in linea con lo spirito delle disposizioni di cui all'art. 39, comma 2, della legge n. 354 del 26 luglio 1975 e all'art. 78 comma 2 del DPR 30 giugno 2000 n. 230, che la verifica ed attestazione dovevano essere precedute da accurata visita che accertasse le condizioni della "sopportabilità" della misura, stabiliva genericamente che il personale medico doveva rilasciare il nulla osta al regime di isolamento per soli motivi sanitari, precisando poi che il medico era tenuto a "visitare il paziente detenuto (già) isolato e a segnalare eventuali condizioni che ne controindicano l'isolamento" in tal modo non evidenziava con sufficiente chiarezza la necessità della visita preventiva, né valorizzava adeguatamente il profilo psicologico e psichiatrico da valutare ai fini della certificazione di sopportabilità;*

b. *ometteva inoltre di prevedere e/o effettuare un controllo efficace in merito all'osservanza da parte del personale sanitario in servizio presso la U.O.S. da lui*

diretta, della disposizione di legge sopra richiamata relativa all'attestazione sulla supportabilità; disposizione che veniva di fatto violata nel caso relativo al [REDACTED] [REDACTED], per il quale veniva attestata la idoneità e posto in isolamento, seppur i dati riportati sul diario clinico evidenziassero la necessità di un attento monitoraggio dei comportamenti per significativo e comunque non trascurabile rischio suicidario, che per le condizioni collegate al regime di isolamento sarebbe diventato concreto ed imminente;

2.- [REDACTED] quale medico addetto alla U.O.S. medicina penitenziaria territoriale dell'Asl di Viterbo, attestava la idoneità all'isolamento del detenuto [REDACTED] non tenendo conto dello stato mentale alterato e progressivamente aggravatosi del detenuto per come risultava da plurimi fattori stressogeni intrinseci ed estrinseci tutti riportati nel diario clinico e nella documentazione presente presso l'Istituto penitenziario, effettuando una visita definita "ispezione visiva" approssimata e superficiale e senza un appropriato colloquio clinico con il detenuto, con conseguente valutazione imprudente, negligente e impedita che non teneva conto dei dati anamnestici del detenuto e delle risultanze documentali che evidenziavano la necessità di un attento monitoraggio dei comportamenti per significativo e comunque non trascurabile rischio suicidario, che per le condizioni collegate al regime di isolamento sarebbe diventato concreto ed imminente; con tale condotta colposa:

- a. violava le linee di indirizzo per la riduzione del rischio autolesivo e suicidario dei detenuti degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale datate 1° aprile 2008 che stabilivano per i trattamenti detentivi la necessità di intercettare e trattare con tempestività gli stati di disagio psicologico, di disturbo psichico e gli altri tipi di fragilità;
- b. violava le disposizioni del Piano Nazionale per la prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema Penitenziario per adulti del 14 agosto 2017 nel quale si richiamava l'importanza della valutazione del rischio autolesivo e suicidario dei detenuti e si rimarcava espressamente l'importanza di contrastare la tendenza ad isolare persone a rischio;
- c. ometteva di apprezzare i dati oggettivi del diario clinico del detenuto [REDACTED] [REDACTED] tossicodipendente con problematiche psichiatriche inquadrabili quali disturbo di personalità di Cluster B di tipo borderline con tratti antisociali complicato dalla politossicodipendenza e da una verosimile disabilità intellettiva, con scarsa tolleranza e difficoltà di gestione dei propri stati emotivi fronteggiati, nel caso specifico, con condotte disadattive e con il ricorso a sostanze psicotropiche ed atti di autolesionismo,

3. [REDACTED] quale direttore della Casa Circondariale [REDACTED] non assicurava la corretta gestione del predetto istituto penitenziario e la puntuale e completa attuazione delle disposizioni di legge e delle direttive e indicazioni impartite dal D.A.P., e consentiva, in data 23 luglio 2018, la esecuzione del provvedimento disciplinare sopra richiamato a carico dello stesso [REDACTED] in epoca in cui il predetto si trovava impropriamente detenuto presso la Casa Circondariale di [REDACTED]; invero, fin dal 9 maggio 2018 il [REDACTED] quale infraventicinquenne doveva essere il trasferito presso un istituto penale minorile ove avrebbe dovuto espriare la pena di mesi quattro di reclusione, inflitta con sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni di Roma n. [REDACTED], così come precisato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Roma nel provvedimento SIEP [REDACTED] emesso in data 11 aprile 2018 e notificato all'interessato, ove era fissata la decorrenza pena dal 9 maggio 2018 (giorno successivo alla chiusura di altro procedimento in esecuzione) e fine pena al 9 settembre

2018 e precisato di "accompagnare il condannato fino al compimento del 25° anno di età presso un Istituto Penale per i Minorenni"; peraltro, per la esecuzione del provvedimento disciplinare, non dava le disposizioni idonee a tenere conto delle condizioni del detenuto che evidenziavano la necessità di un attento monitoraggio dei suoi comportamenti per significativo e comunque non trascurabile rischio suicidario, che per le condizioni collegate al regime di isolamento sarebbe diventato concreto ed imminente;

5. - [REDACTED] quale Assistente Capo Coordinatore della Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale [REDACTED] e addetto, in data 23 luglio 2018 al controllo e sicurezza della Sezione Isolamento, nei cui confronti si procede separatamente per il reato di cui all'art. 571 c.p., ometteva di apprezzare, di valutare e di segnalare il comportamento del detenuto [REDACTED] che conteneva plurimi indici di concreto ed imminente pericolo di suicidio; segnatamente:

- a. ometteva di segnalare adeguatamente lo stato di agitazione, insofferenza ed inquietudine del detenuto [REDACTED],
- b. ometteva di segnalare gli atti di autolesionismo posti in essere dallo stesso detenuto,
- c. sferrava uno schiaffo al volto al predetto facendolo urtare contro la parete,
- d. ometteva di rispondere e di considerare le ripetute sollecitazioni e richieste rivoltegli dal detenuto,
- e. chiudeva a chiave la porta del blindo e dello spioncino di ispezione, quindi dopo che il detenuto aveva riaperto lo spioncino, lo richiudeva e si assicurava la completa e corretta chiusura; nonostante la condizioni generali del detenuto e le circostanze sopra indicate, dopo avere assicurato la completa e corretta chiusura del blindo della cella ove il predetto era ristretto e del relativo spioncino alle ore 14.18, effettuava il primo controllo sulle condizioni del [REDACTED] dopo 27 minuti ed in particolare alle ore 14.45.

In Viterbo il 23 luglio 2018 e decesso sopravvenuto in Viterbo il 30 luglio 2018

B.- [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED]
Del delitto p. e p. dall'art. 328 co.1 cod. pen., perché ciascuno nelle qualità di seguito precisata indebitamente rifiutavano un atto del loro ufficio che, per ragioni di giustizia doveva essere compiuto senza ritardo segnatamente [REDACTED] quale direttore della Casa Circondariale [REDACTED] quale comandante del reparto di Polizia Penitenziaria del medesimo istituto e [REDACTED] quale preposto all'Ufficio matricola della stessa Casa Circondariale, omettevano di disporre ed eseguire il trasferimento del detenuto [REDACTED] infraventicinquenne, presso un istituto penale minorile ove avrebbe dovuto espiare la pena di mesi quattro di reclusione, inflitta con sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni di Roma n. [REDACTED] così come precisato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Roma nel provvedimento SIEP [REDACTED] emesso in data 11 aprile 2018 ove era fissata la decorrenza pena dal 9 maggio 2018 (giorno successivo alla chiusura di altro procedimento in esecuzione) e fine pena al 9 settembre 2018 ed era altresì precisato di accompagnare il condannato fino al compimento del 25° anno di età presso un Istituto Penale per i Minorenni.

In Viterbo dal 9 maggio 2018

Con l'intervento delle parti:

- il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica, [REDACTED];
- il difensore delle **costituite parti civili** [REDACTED] e [REDACTED]
[REDACTED], **Avv. [REDACTED]** del Foro di Roma, in sostituzione, per delega orale, dell'Avv. [REDACTED] del Foro di Roma;
- il difensore della costituita parte civile [REDACTED]
Avv. Giacomo BARELLI del Foro di Viterbo;
- il difensore della costituita parte civile **Associazione Antigone Onlus**, in persona del legale rapp.te p.t. Patrizio GONELLA, **Avv. Simona FILIPPI** del Foro di Roma;
- il difensore dell'imputato [REDACTED], **Avv. Marco RUSSO** del Foro di Viterbo;
- il difensore dell'imputato [REDACTED], **Avv. Giuliano MIGLIORATI** del Foro di Viterbo;
- il difensore dell'imputato [REDACTED], **Avv. Luca CHIODI** del Foro di Viterbo;

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il P.G. chiede che gli imputati siano riconosciuti responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti in rubrica e condannati: [REDACTED] e [REDACTED], alla pena finale di mesi otto di reclusione ciascuno; [REDACTED] unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, alla pena finale di anni uno di reclusione

I difensori delle costituite parti civili si riportano alle conclusioni scritte e agli atti depositati, unitamente alla nota spese

Il difensore dell'imputato [REDACTED] chiede che l'imputato sia assolto dai reati a lui ascritti in rubrica ai sensi dell'art. 530, comma 1, c.p.p., perché il fatto non sussiste, ovvero non costituisce reato o per non aver commesso il fatto; in subordine chiede l'assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p.; in ulteriore subordine, chiede il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il minimo della pena e benefici di legge

Il difensore dell'imputato [REDACTED] chiede che l'imputato sia assolto dal reato a lui ascritto in rubrica perché il fatto non sussiste, ai sensi dell'art. 530, comma 1, c.p.p.; in subordine, chiede che sia assolto dal reato a lui ascritto, ex art. 530, comma 2, c.p.p., con formula di giustizia

Il difensore dell'imputato [REDACTED] chiede che l'imputato sia assolto dal reato a lui ascritto in rubrica perché il fatto non sussiste, ai sensi dell'art. 530, comma 1, c.p.p. o, in subordine, ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p.

MOTIVI DELLA DECISIONE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con richiesta di rinvio a giudizio pervenuta alla cancelleria di questo giudice il 29 maggio 2023, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma ha esercitato l'azione penale nei confronti di [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], per i reati loro rispettivamente ascritti in rubrica, ovvero, omicidio colposo (contestato a [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED]) e rifiuto di atti d'ufficio (contestato a [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED]).

Nella prima udienza del 14 settembre 2023, si sono costituiti parte civile, a ministero dei rispettivi difensori, [REDACTED] (madre di [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] sorella di [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] (cugino di [REDACTED] e l'Associazione Antigone Onlus. È stata, invece, disposta l'esclusione della parte civile Fondazione Moltaqa El Hewar, per le ragioni indicate nell'ordinanza allegata al verbale, ovvero, ritenendo che essa non fosse legittimata a costituirsi parte civile, tutelando, statutariamente, i diritti umani solo in specifici ambiti, neppure in astratto lesi dai reati per cui si procede. Nella medesima udienza, avendo i difensori di [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] preannunciato la scelta di definire il procedimento nelle forme del rito abbreviato, si è proceduto a separare la loro posizione da quella degli altri imputati.

Nella successiva udienza del 5 ottobre 2023, è stato ammesso il rito abbreviato richiesto dai tre imputati e gli stessi si sono sottoposti ad esame.

Nell'udienza del 16 novembre 2023, il Procuratore Generale e le difese delle costituite parti civili hanno discusso e formulato le loro conclusioni.

Nell'udienza del 7 dicembre 2023, hanno discusso e formulato le loro conclusioni i difensori di [REDACTED] e [REDACTED].

Nell'udienza del 20 dicembre 2023, ha discusso e formulato le sue conclusioni il difensore di [REDACTED].

Nell'udienza dell'11 gennaio 2024, hanno replicato il Procuratore Generale e le difese delle costituite parti civili.

Nell'udienza del 27 marzo 2024, i difensori degli imputati hanno rinunciato alle loro repliche e il giudice ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo.

LA RICOSTRUZIONE DEI FATTI

La posizione giuridica di [REDACTED]

Il 18 maggio 2015, [REDACTED] (all'epoca diciottenne, in

quanto nato il 26/4/1997, indicato, di seguito, come [REDACTED]), veniva sottoposto a fermo di indiziato di delitto per il reato di rapina aggravata dall'uso di due coltelli, in più persone riunite e con la partecipazione di un minorenne. Per tale reato veniva applicata a [REDACTED] la misura cautelare della custodia in carcere che proseguiva sino al 1° aprile 2016. Per il medesimo reato e per quello di porto ingiustificato di due coltelli, [REDACTED] veniva condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 600,00 di multa, a seguito di richiesta di rito abbreviato, con sentenza emessa dal GIP presso il Tribunale di Roma il 14 ottobre 2015, confermata dalla Corte di Appello di Roma, con sentenza divenuta definitiva il 31 gennaio 2017, data in cui era dichiarato inammissibile il ricorso in Cassazione. L'ordine di esecuzione per la carcerazione relativo a tale sentenza veniva emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma il 28 febbraio 2017 (SIEP [REDACTED]) e veniva notificato a [REDACTED] il 9 marzo 2017, mentre egli era detenuto per altra causa presso la Casa Circondariale [REDACTED] di [REDACTED] (cfr., fascicolo esecuzione SIEP [REDACTED]).

Il 9 aprile 2016, [REDACTED] veniva arrestato e condotto in carcere per il reato di furto con strappo, commesso in tre o più persone. A seguito della convalida dell'arresto, gli veniva applicata la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G.. Per il medesimo reato, a seguito di scelta del rito abbreviato, veniva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 120,00 di multa, con sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 7 luglio 2016. Il 29 luglio 2016, la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G. veniva sostituita, in aggravamento, con quella della custodia in carcere. La sentenza diveniva irrevocabile il 13 settembre 2016. Il 28 settembre 2016, il P.M. emetteva l'ordine di esecuzione (SIEP [REDACTED]). [REDACTED] veniva liberato il 30 novembre 2016 per fine pena (cfr., fascicolo esecuzione, SIEP [REDACTED]).

Il 30 gennaio 2017, [REDACTED] veniva sottoposto a provvedimento di fermo di indiziato di delitto per il reato di rapina impropria, commessa in più persone riunite. Per tale reato, [REDACTED] veniva sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere e condannato, con sentenza del GIP presso il Tribunale di Roma, a seguito di scelta del rito abbreviato, alla pena di anni due di reclusione ed euro 400,00 di multa, ridotta ad anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 267,00 di multa, con sentenza della Corte di Appello di Roma del 7 novembre 2017, divenuta irrevocabile il 24 ottobre 2018, dopo il decesso di [REDACTED]. Alla medesima data del 7 novembre 2017, la misura della custodia cautelare in carcere veniva sostituita con quella dell'obbligo di presentazione alla P.G.. All'epoca, [REDACTED] era comunque detenuto per titolo definitivo, in conseguenza dell'ordine di esecuzione del 28 febbraio 2017 (SIEP [REDACTED]) (cfr., fascicolo esecuzione SIEP [REDACTED] e ordinanza di sostituzione della misura in atti).

Deve darsi, inoltre, atto che, con sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni di Roma il 19 ottobre 2017, [REDACTED] veniva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110 c.p. e 73, comma 5 D.P.R. 309/1990, commesso a Roma, il 20 aprile 2015, quando ancora non aveva compiuto la maggiore età. La sentenza diveniva esecutiva il 20 gennaio

2018. Il 22 gennaio 2018, mentre [REDACTED] era detenuto in esecuzione pena (SIEP [REDACTED]) presso la Casa Circondariale di [REDACTED], la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma emetteva l'ordine di esecuzione relativo alla predetta sentenza, con decreto di sospensione della pena, ex art. 656, comma 5, c.p.p. (SIEP [REDACTED]). Il provvedimento veniva erroneamente emesso nei confronti di condannato libero e veniva trasmesso alla Questura di Roma, che, dopo aver verificato che [REDACTED] era detenuto presso il carcere di [REDACTED], ivi lo trasmetteva per la notifica, che avveniva il 25 gennaio 2018. Il 9 marzo 2018 veniva notificato a [REDACTED] anche l'ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, con contestuale decreto di sospensione della pena, ex art. 656, comma 5, c.p.p., relativo ad altra sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Bolzano il 10 ottobre 2017, definitiva il 25 novembre 2017, con cui egli era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione per il reato di cui all'art. 495 c.p., commesso a [REDACTED] il 1° luglio 2016 e per il medesimo reato commesso a [REDACTED] il 23 aprile 2016 (SIEP [REDACTED]). Il 9 aprile 2018 il Tribunale di Sorveglianza di Bolzano dichiarava non luogo a provvedere sull'istanza di affidamento in prova presentata dal medesimo [REDACTED] non avendo egli dichiarato o eletto domicilio. Il provvedimento veniva notificato al detenuto l'11 aprile 2018. Ad esso, finché [REDACTED] era in vita, non seguiva il provvedimento di revoca dell'ordine di sospensione con ripristino dell'ordine di carcerazione e il procedimento veniva archiviato dopo il decesso del giovane. A sua volta, il Tribunale per i Minorenni di Roma, in funzione di Tribunale di Sorveglianza, rigettava l'istanza di affidamento in prova presentata da [REDACTED] dando atto che egli non aveva indicato alcun elemento utile per valutare la concedibilità della misura alternativa, ivi compreso un domicilio. La relativa ordinanza veniva notificata al detenuto il 13 aprile 2018. Nel frattempo, l'11 aprile 2018, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma emetteva, nei confronti di [REDACTED], il provvedimento di revoca del decreto di sospensione dell'ordine di carcerazione e di ripristino dell'ordine medesimo, disponendo che il condannato fosse accompagnato, fino al venticinquesimo anno di età, presso l'Istituto Penale per i Minorenni più vicino al luogo dell'arresto per l'espiazione della pena. Il provvedimento veniva, ancora una volta, emesso sul presupposto che [REDACTED] fosse libero e veniva trasmesso alla Questura di Roma che, a sua volta, lo trasmetteva per la notifica alla Casa Circondariale di Viterbo, dove perveniva, tramite posta elettronica certificata, il 16 aprile 2018. Il giorno successivo, 17 aprile 2018, il Direttore della Casa Circondariale di [REDACTED] [REDACTED], apponeva sull'ordine la sua sigla, indirizzandolo all'Ufficio Matricola. Il seguente 19 aprile, il provvedimento veniva notificato a [REDACTED]. Con missiva del 20 aprile 2018 - con sottoscrizione attribuita al Vice-Comandante [REDACTED] - indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, all'Ufficio di Sorveglianza di Viterbo e all'Ufficio Educatori presso il carcere di [REDACTED], veniva restituita alla Procura emittente copia dell'ordine di carcerazione notificato al detenuto, rappresentando che si rimaneva in attesa dell'ordine di scarcerazione, con decorrenza della pena dal 10 maggio 2018. Il 28 aprile 2018,

mentre era ancora in esecuzione la pena a lui irrogata per i reati di rapina aggravata e porto ingiustificato di coltelli commessi a Roma (SIEP [REDACTED], [REDACTED] presentava istanza di trasferimento presso la casa Circondariale di [REDACTED] giustificandola come segue: "Avvicinamento colloqui con mio zio [REDACTED]. Compagna egiziana [REDACTED], mamma di mia figlia [REDACTED] di età 20 mesi. Vi prego, aiutatemi, è un anno che sto detenuto a [REDACTED]". Il 9 maggio 2018, il giovane terminava l'esecuzione della menzionata pena. In pari data, veniva predisposta la comunicazione di avvenuta "scarcerazione formale", datata e sottoscritta il 10 maggio 2018 – con sottoscrizione attribuita al Vice-Comandante [REDACTED] – con cui il mutamento di posizione giuridica veniva comunicato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma e all'Ufficio di Sorveglianza di Viterbo, rappresentando, altresì, che [REDACTED] rimaneva detenuto per altro titolo esecutivo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma (SIEP [REDACTED]). Da questo momento, dunque, era in esecuzione la pena per reato commesso da minorenne. Sempre il 10 maggio 2018, in risposta alla missiva del 20 aprile 2018, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma emetteva l'ordine di scarcerazione, comunicando che la pena della reclusione di mesi quattro, in corso di espiazione presso la Casa Circondariale di [REDACTED], decorrente dal 10 maggio 2018, avrebbe avuto termine il 9 settembre 2018, data in cui [REDACTED] avrebbe dovuto essere liberato, se non detenuto per altra causa. Tale ordine perveniva in matricola il 15 maggio 2018. Con missiva del 18 maggio 2018, protocollata il 21 maggio 2018 ed indirizzata alla menzionata Procura, si comunicava l'avvenuta ricezione dell'ordine di scarcerazione, confermando il fine pena per la data del 18 maggio 2018. [REDACTED] non veniva trasferito presso un Istituto Penale Minorile e decedeva il 30 luglio 2018 presso l'Ospedale [REDACTED] [REDACTED], dove era stato trasportato in seguito ad atto suicidario posto in essere mediante impiccagione, mentre era in isolamento presso il Reparto Osservazione e Transito della Casa Circondariale di [REDACTED], in esecuzione – iniziata in quella stessa giornata – della sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività in comune. [REDACTED] era detenuto presso il carcere di [REDACTED] a far data dal 21 luglio 2017, a seguito di trasferimento dal carcere [REDACTED] di [REDACTED] (cfr., provvedimenti menzionati in narrativa, acquisiti in atti).

Il trasferimento di [REDACTED] dalla Casa Circondariale [REDACTED] di [REDACTED] alla Casa Circondariale di [REDACTED]

Il 15 maggio 2017, l'Ass.te Capo [REDACTED] informava il Comandante del Reparto di Polizia Penitenziaria presso la Casa Circondariale [REDACTED] che, a seguito di un intervento presso la stanza n. 25 allocata nell'8^a Sezione (Sezione Protetta), il detenuto [REDACTED] gli aveva comunicato di essere stato aggredito dal compagno di cella [REDACTED]. In conseguenza di tale evento, [REDACTED] era stato collocato nella Sezione Settima (Nuovi Giunti) ed era stato disposto il divieto di incontro tra i due detenuti. Poiché il giovane aveva avuto problemi anche nelle Sezioni Comuni, ne veniva chiesto il trasferimento in altro Istituto Penitenziario,

posto che la Sezione 7[^] non era organizzata per permanenze di lungo termine, con conseguente quasi totale preclusione dell'attività rieducativa. Il Provveditorato Generale del Lazio, Abruzzo e Molise disponeva il trasferimento di [REDACTED] per motivi di opportunità penitenziaria presso la Casa Circondariale di [REDACTED] con provvedimento del 7 giugno 2017, eseguito il 21 luglio 2017 (cfr., documentazione relativa al trasferimento, in atti).

La storia clinica di [REDACTED]

Come sopra già esposto, [REDACTED] dopo precedenti carcerazioni, aveva fatto nuovamente ingresso nel carcere [REDACTED] di [REDACTED] il 30 gennaio 2017, a seguito di provvedimento di fermo di indiziato di delitto per reato di rapina impropria aggravata, cui era seguita l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere. Alla visita di ingresso, era emersa una situazione di politossicodipendenza del detenuto (alcool, psicofarmaci, cocaina, eroina, cannabinodi, LSD, amfetamine); per tale ragione, egli era stato segnalato al SERD, che lo aveva preso in carico il medesimo 31 gennaio, per dimetterlo il successivo 4 febbraio per assenza di acuzie. Sempre all'ingresso, erano state rilevate ferite autolesionistiche all'avambraccio, che [REDACTED] aveva affermato di essersi provocato, appena fatto ingresso in carcere, per essere allontanato dalla 7[^] Sezione. Veniva, pertanto, segnalata la sussistenza di un "Rischio grandissimo". Sempre in data 31 gennaio 2017, il giovane veniva sottoposto a visita psichiatrica, nel corso della quale, sebbene egli apparisse tranquillo, veniva rilevato rallentamento ideomotorio e bassa tolleranza alle frustrazioni. Si proponeva, pertanto, "revoca del rischio" e "grandissima sorveglianza". Altra visita psichiatrica seguiva il 6 febbraio 2017, a seguito della quale veniva annotato che [REDACTED] era adeguato e tranquillo e non presentava sintomi psichiatrici acuti, avendo un buon controllo degli impulsi. Si proponeva, pertanto, revoca della grandissima sorveglianza e applicazione del regime di grande sorveglianza. Veniva, altresì, annotato che il giovane richiedeva terapia con Seroquel. Alla successiva visita psichiatrica del 14 febbraio, [REDACTED] appariva vigile, lucido ed orientato, sebbene si desse atto di un atteggiamento manipolativo, rivendicativo e provocatorio e del fatto che richiedesse con insistenza il Seroquel, di cui "non necessitava". Anche alla visita psichiatrica del 10 aprile 2017, veniva annotato che il detenuto, soggetto tossicodipendente, avanzava analoghe richieste, come anche nella visita psichiatrica del 3 maggio 2017. A seguito di ulteriore visita psichiatrica del 10 maggio 2017, veniva annotato nel diario clinico che il detenuto era vigile orientato, con tono dell'umore caratterizzato da oscillazioni, senza che vi fossero alterazioni della senso-percezione. Il 15 maggio, egli veniva nuovamente visitato dallo psichiatra, che proponeva la revoca del regime di grande sorveglianza, evidenziando che si era in presenza di un soggetto tossicodipendente, senza una vera comorbilità psichiatrica; stante l'inefficacia della terapia in atto, questa veniva sospesa con prescrizione di una compressa di Seroquel da 100 mg. Anche a seguito delle visite psichiatriche del 7 e del 30 giugno 2017, egli veniva ritenuto soggetto di competenza del SERD, dando atto che chiedeva di aumentare il dosaggio di

Seroquel. È annotato, inoltre, in cartella: *“Nulla di pertinenza psichiatrica disgiunto dalla tossicodipendenza”* (7/6/2017) e *“Non presenta nulla di psichiatrico”* (30/6/2017). Anche dopo l'ulteriore visita psichiatrica eseguita il 17 luglio 2017, veniva annotata la richiesta incongrua di Seroquel da parte del detenuto, farmaco che, comunque, gli era stato da ultimo prescritto (cfr., diario clinico Casa Circondariale [redacted]).

Al momento della visita di ingresso presso la casa Circondariale di [redacted], venivano annotate nel diario “condizioni cliniche buone”, dandosi atto che il paziente era in terapia con Seroquel 100 mg. Veniva segnalata, inoltre, l'assenza di rischi tossicologici e infettivi. A seguito della visita medica dell'8 settembre 2018, si disponeva il cambio di terapia psichiatrica, sino a visita psichiatrica. Il 6 ottobre 2017, veniva fatta richiesta di visita psichiatrica, per modulazione della terapia. Il 21 dicembre 2017 veniva eseguita visita infettivologica, nel corso della quale [redacted] riferiva dell'abuso di varie sostanze stupefacenti dall'età di 16 anni, sino all'ingresso in carcere avvenuto il 30 gennaio 2017. Veniva, pertanto, prescritta visita medica presso il SERD, eseguita il 4 gennaio 2018, nel corso della quale egli riferiva un uso improprio di Suboxone. Non venivano rilevati, comunque, segni obiettivi di sintomatologia astinenziale da sostanze psicotrope; il giovane, inoltre, risultava negativo per l'assunzione delle medesime sostanze, per cui non veniva ritenuta necessaria terapia sostitutiva. Il 23 maggio 2018 – dopo l'irrogazione della sanzione disciplinare di cui si dirà nel prosieguo, ma prima che essa venisse eseguita – veniva prescritta visita psichiatrica per eventuale cambio di terapia. La visita veniva eseguita il 1° giugno 2018. Nel corso della stessa, [redacted] riferiva dolori muscolo-tendinei che attribuiva alla mancanza di droghe. Venivano, comunque, rilevate condizioni psicopatologiche stabili e veniva consigliato un controllo ad opera del SERD, prevedendo una terapia a base di Seroquel, Rivotril e Stilnox. Il 16 luglio 2018, veniva richiesta visita psichiatrica per sospendere gli psicofarmaci (cfr., diario clinico Casa Circondariale di [redacted]).

Il procedimento disciplinare nei confronti di [redacted]

Il 20 marzo 2018, a seguito di notizia appresa da fonte confidenziale, veniva eseguita una perquisizione nella camera dei detenuti [redacted] e [redacted], occupanti la stanza n. 9 del piano 2°, e in quella di [redacted] e [redacted] occupanti la stanza n. 9 del piano 3° del padiglione D1. Il detenuto [redacted] si legge nella relazione di servizio, *“con fare arrogante sbuffava e ritardava le operazioni di rito, scendendo con molta calma dalla branda e lamentandosi di continuo”*. Nella stanza – in cui non era presente [redacted] e da cui [redacted] era fatto uscire – veniva rinvenuto un laccio della lunghezza di circa 8 metri, alla cui estremità era legata una piccola batteria stilo, nonché un piccolo arpione, *“quale classico strumento utilizzato per trafficare oggetti da piani differenti dalla finestra”*, oltre a un piccolo punteruolo con punta in metallo limata, un cavetto elettrico USB e alcune pasticche di farmaco “fraudolentemente accumulato” verosimilmente del tipo Seroquel da 200 mg.. Di seguito, si procedeva alla perquisizione personale di [redacted] nel corso della quale – si legge nella

relazione di servizio – egli "opponeva energica resistenza tesa ad impedire i controlli... Invano ogni invito persuasivo... si afferrava per le braccia il detenuto al fine di renderlo innocuo, poiché lo stesso sbracciava e si allontanava da chiunque tentasse di avvicinarlo. Si riusciva con fatica a portarlo verso la parete della rotonda, ma lo stesso cercava con forza di divincolarsi dalle prese e con movimenti scomposti cercava di allontanare gli operanti. Dopo alcuni minuti, rassicurato (...) e avvertito un leggero rilassamento della tensione muscolare lo [REDACTED] si tranquillizzava e collaborava alle operazioni". Terminati i controlli, prosegue la relazione degli operanti: "lo stesso, su esplicito invito, si rifiutava di essere accompagnato presso l'infermeria, come normalmente svolto in osservanza della legge che a seguito di impiego della forza coercitiva ai sensi dell'art. 41 O.P. impone di procedere ai controlli sanitari. Di conseguenza veniva ammonito per la condotta assunta e per il materiale vietato dal Regolamento rinvenuto in sede di controlli all'interno della camera di pernottamento a lui assegnata, non rilasciando alcune spiegazioni e mantenendo un atteggiamento ostile e di sfida nei confronti degli operanti" (cfr., segnalazione relativa al rifiuto di farsi perquisire del detenuto [REDACTED], in atti).

Nella camera di pernottamento dei detenuti [REDACTED] e [REDACTED] veniva rinvenuto – spontaneamente consegnato da [REDACTED] – "un piccolo cartoncino contenente presumibilmente sostanza stupefacente del tipo Subutex" (cfr., relazione a firma del Sovrintendente [REDACTED] del 20/3/2018).

[REDACTED] dichiarava che quanto rinvenuto nella stanza apparteneva al compagno di cella. [REDACTED] a sua volta, dichiarava: "La sostanza che spontaneamente vi ho consegnato, mi viene passata dal terzo piano da due detenuti che occupano la stanza sopra la mia. Non lo so come si chiamano, l'ultima volta me l'ha passata giovedì tramite una corda che ha fatto scendere dalla sua cella e io gli ho mandato un pacco di tabacco marca Chesterfield. È successo anche lunedì scorso e in cambio gli ho dato sempre un pacco di tabacco". [REDACTED] e [REDACTED] negavano ogni addebito (cfr., verbali di spontanee dichiarazioni di [REDACTED] e [REDACTED] e contestazione dell'addebito disciplinare del 30/3/2018)

Si legge nel documento denominato "Seguito di relazione del detenuto [REDACTED]", a firma del Sovrintendente [REDACTED], del 21 marzo 2018, che alle ore 12:00 del medesimo giorno, [REDACTED] aveva convocato [REDACTED] presso l'ufficio situato al piano 1° del Padiglione DI, poiché il detenuto "lamentava di essere stato malmenato durante la perquisizione del personale di Polizia Penitenziaria del giorno precedente, e accusava dolori al pollice sinistro e in varie parti del corpo, mostrando (...) dei leggeri graffi di abrasione sulle gambe", che, scriveva [REDACTED], "a prima vista sembravano peraltro non di recente accadimento". Informato il detenuto che era suo diritto sporgere denuncia, il Sovrintendente accompagnava [REDACTED] presso l'infermeria perché fosse sottoposto a visita medica. Una volta in infermeria – prosegue la relazione – "appreso che il medico di turno si trovava ad effettuare le visite nei piani detentivi, e quindi bisognava riaccompagnare l'interessato in loco. Malgrado i tempi brevi richiesti, giunti nei pressi del corridoio del primo piano (...) il detenuto disattendendo

all'ordine di risalire le scale per recarsi a visita, oltrepassava la rotonda e si tratteneva al colloquio con il Garante e poi in visita medica, nella circostanza si notavano da lontano alcuni Signori riconosciuti in seguito come garanti dei diritti dei detenuti, i quali sostavano nel corridoio, tali [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] intenti ad osservare ciò che stava accadendo. Il detenuto pur essendo stato più volte invitato a risalire nel piano detentivo per essere prima visitato, con insistenza chiedeva di recarsi prima al colloquio con i Signori visitatori, pertanto si avvisava telefonicamente del ritardo il medico e si spiegava ai Signori visitatori di trattenersi solo pochi minuti con il detenuto, spiegando loro che era atteso dal medico". Nell'occasione, come poi emerso dall'esposto del Garante Regionale dei detenuti, [REDACTED] aveva riferito di essere stato picchiato il giorno precedente da alcuni agenti di polizia penitenziaria, i quali, a suo dire, gli avevano provocato lesioni in tutto il corpo e probabilmente lesionato il timpano dell'orecchio sinistro, in quanto, dopo il pestaggio, non riusciva a sentire bene e sentiva il rumore "come di un fischio". Dopo essersi spogliato per mostrare i segni sul suo corpo, che consistevano in "molti segni rossi su tutte e due le gambe e diversi segni sul petto (come dei tagli)", il giovane chiedeva l'aiuto del Garante e specificava che episodi del genere accadevano frequentemente, soprattutto nei confronti dei detenuti stranieri, affermando che aveva paura di morire. Nella medesima giornata anche il detenuto [REDACTED] riferiva di essere stato vittima di violenze da parte di agenti penitenziari, avvenute anche il giorno precedente nei suoi confronti e nei confronti di [REDACTED]. Nel raccontare tale episodio, il detenuto mostrava un segno rosso sulla parte sinistra del collo, spiegando che le violenze erano frequenti, soprattutto nei confronti dei detenuti stranieri, specificando, altresì, che solitamente avvenivano nelle scale della sezione, trattandosi di luogo privo di telecamere. All'atto della visita medica eseguita il 21 marzo 2018 – come si evince dall'estratto Mod.99 del registro visite mediche, a firma del Dott. [REDACTED]" – [REDACTED] presentava "escoriazioni dietro all'orecchio sinistro di possibile natura autolesiva e dietro la coscia destra di natura abrasiva di probabile natura traumatica non compatibile con azione offensiva. La mano sinistra (..) edematosa di non ben specificata natura". Una ulteriore visita medica, in assenza degli agenti di polizia penitenziaria, veniva eseguita il 23 marzo 2018. Nell'occasione, come emerge dal documento denominato "Controllo clinico del paziente già refertato in data 21.3.2018", a firma del Dott. [REDACTED], [REDACTED] riferiva "miglioramento clinico della sintomatologia dolorosa all'orecchio sinistro (fino a ieri lamentava acufeni) e agli arti". Il medico attestava: "Attualmente presenta: nulla di obiettivabile al padiglione auricolare sinistro, all'esame otoscopico nessun rilievo patologico; abrasione di circa 5 cm di diametro a carico della regione posteriore di coscia destra; abrasione di circa 5 cm di diametro a carico della regione anteriore di coscia sinistra; lievi abrasioni al dorso. Alla richiesta dei meccanismi del trauma il detenuto riferisce di aver subito percosse da personale della Polizia Penitenziaria. Le lesioni obiettivabili, anche se valutate a distanza di due giorni, sono compatibili con trauma diretto anche se non univocamente corretebili alla dinamica riferita" (cfr., per quanto sin qui esposto, documenti menzionati in narrativa, acquisiti in atti).

Il 9 aprile 2018 – una settimana prima che pervenisse l'ordine di esecuzione per la carcerazione di [REDACTED] per il reato commesso da minorenni – si riuniva il Consiglio di Disciplina, nelle persone del Direttore della Casa Circondariale [REDACTED], della dott.ssa [REDACTED] (Funzionario Giuridico Pedagogico) e della dott.ssa [REDACTED] (Sanitario), per giudicare i fatti commessi dai detenuti [REDACTED] e [REDACTED]. In tale occasione, [REDACTED] dichiarava: *“Non è vero che non mi volevo far perquisire; mi hanno tolto i vestiti e non mi sono opposto. Il laccio è mio, me lo ha lasciato il compagno che occupava prima di me la cella. Il Seroquel è mio”*. [REDACTED] dichiarava: *“Il laccio era del mio compagno Sharaf. Sono arrivato da poco in quella cella. Sono stato picchiato dagli agenti e ho preparato la denuncia. Io non c'entro niente”*. [REDACTED] riferiva, contrariamente a quanto in precedenza spontaneamente dichiarato: *“Ho trovato nei passeggi della polvere bianca e me la sono portata in cella; non sapevo cosa fosse. L'ho ingoiata, mi sono sentito male e mi sono rivolto al SERD. Al momento sto prendendo metadone”*. Il Consiglio applicava a [REDACTED] la sanzione di giorni quindici di esclusione dalle attività in comune per l'infrazione di cui all'art. 77, nn. 8, 16 e 21 D.P.R. 230/2000, a [REDACTED] la sanzione di giorni cinque di esclusione dalle attività in comune per l'infrazione di cui all'art. 77, n. 8 D.P.R. 230/2000 e a [REDACTED] la sanzione di giorni dieci di esclusione dalle attività in comune per l'infrazione di cui all'art. 77, n. 8 D.P.R. 230/2000. La decisione veniva notificata ai detenuti il 13 aprile 2018 (cfr., verbali del Consiglio di Disciplina in atti e relazioni di notifica). Il procedimento penale instauratosi a carico di [REDACTED] per resistenza a pubblico ufficiale opposta nel corso della perquisizione, si concludeva con decreto di archiviazione, avendo il P.M. evidenziato, nella motivazione condivisa dal GIP, che, alla luce delle *“condizioni materiali e psichiche”* in cui si erano svolti i fatti, le espressioni ed il contegno tenuto nell'occasione da [REDACTED] apparivano *“riconducibili, sotto il profilo soggettivo, ad una ingiustificata ed incivile forma di protesta nei confronti dei pubblici ufficiali e non già inequivocabilmente dirette ad interferire nel legittimo e doveroso operato dei medesimi ovvero ad offendere i medesimi”* (cfr., atti relativi al procedimento n. 1628/2018, acquisiti in corso di indagini).

[REDACTED] subiva, nello stesso periodo, un altro procedimento disciplinare. Nell'occasione, il Consiglio di Disciplina era presieduto dal vicedirettore pro tempore dell'Istituto Viterbese [REDACTED] che, in proposito, sentito dal difensore dell'imputato [REDACTED] nel corso delle investigazioni difensive, dichiarava: *“Fui io stesso a presiedere un altro Consiglio di disciplina perché [REDACTED] si era rifiutato di assumere la terapia in presenza dell'infermiere di turno. Seguì una discussione con qualche offesa verbale all'agente di sezione. Per questo episodio fu ammonito (...) Nelle occasioni in cui ebbi modo di parlarci, si comportò sempre in modo corretto ed educato; durante il Consiglio di disciplina si giustificò dicendo che non aveva avuto intenzione di offendere il personale. Non apparve né a me né e ai due componenti del Consiglio, un ragazzo particolarmente stressato o provato dalla detenzione. Era ben orientato nelle risposte. Il sanitario presente al*

Consiglio di disciplina non riferì nulla di particolare sulla sua condizione clinica” (cfr., verbale di assunzione di informazioni ex art. 391 bis, in atti)

**L'esecuzione della sanzione disciplinare. Il decesso di [REDACTED].
Indagini successive al decesso**

Il 22 luglio 2017 [REDACTED] veniva sottoposto a vista medica per il rilascio della certificazione prevista dall'art. 39, comma 2, Legge 354/1975, a norma del quale la sanzione della esclusione dalle attività in comune non può essere eseguita senza la certificazione scritta, rilasciata dal sanitario, attestante che il soggetto può sopportarla. Nell'occasione, la dott.ssa [REDACTED] attestava che: *“A seguito di visita medica effettuata al Detenuto di cui sopra risulta clinicamente IDONEO al regime di isolamento ordinario”*. Nel certificato, nel quale si attesta anche che [REDACTED] rifiutava di far *“prendere i parametri vitali”*. sono riportate due date, rispettivamente del 23 luglio 2018 e del 22 luglio 2018. La sanzione veniva eseguita il 23 luglio. In atti è presente anche la comunicazione di servizio avente oggetto: *“Sanzioni disciplinari per i detenuti. (Ubicazione all'isolamento)”*, a firma, quale Comandante del Reparto di Polizia Penitenziaria f.f., di [REDACTED]. Alle ore 12:50 della medesima giornata, [REDACTED] veniva collocato nella stanza di pernottamento n. 2 della Sezione R.O.T. (Reparto Osservazione e Transito). Alle ore 14:35, l'Assistente Capo Coordinatore [REDACTED] rilevava che il detenuto aveva posto in essere un gesto anti-conservativo, impiccandosi con un lembo di stoffa. Dopo i primi soccorsi prestati dal personale di polizia penitenziaria e da quello medico che era presente presso la Casa Circondariale, alle ore 15:00 giungeva personale del 118, che trasportava [REDACTED] presso l'Ospedale [REDACTED], ove veniva ricoverato in terapia intensiva, con prognosi riservata. Alle ore 12:23 del successivo 30 luglio 2018 si verificava il decesso del giovane (cfr., documentazione menzionata in narrativa e quella relativa al ricovero e al decesso, acquisita in atti, in particolare, avviso di morte proveniente dalla ASL di [REDACTED], datato 30/07/2018, che certifica l'avvenuto decesso di [REDACTED] alle ore 12:23 del giorno 30/7/2018, riportando come malattia iniziale *“anossia cerebrale per impiccagione”* e come malattia terminale *“anossia cerebrale per impiccagione”*; comunicazione del Responsabile U.O.S. Medicina Penitenziaria, dott. [REDACTED], [REDACTED], datata 31/7/2018, indirizzata al Direttore della Casa Circondariale e al Comandante di Reparto della Polizia Penitenziaria, in cui [REDACTED] scrive: *“Si rappresenta che il detenuto in oggetto è deceduto in data di ieri alle ore 12:23, come da comunicazione del reparto di Anestesia e Rianimazione dell'”Ospedale di Belcolle. È tuttora in stato di ‘morte cerebrale a cuore battente’ e mantenuto in vita da respiratore automatico”*).

A seguito dell'evento, venivano redatte varie relazioni di servizio. Si legge nella relazione redatta il 23 luglio 2018 dall'Assistente [REDACTED] che egli, in quella giornata, verso le ore 13:45, si era recato presso il R.O.T. per consegnare una missiva al detenuto [REDACTED]. Nell'occasione, aveva sentito SHARAF Hassan richiedere, a voce alta, il tabacco *“presumibilmente lasciato all'interno della camera di pernottamento ultima”*. Si era, quindi, avvicinato al detenuto riferendogli che, a

breve, sarebbe sopraggiunto il lavorante di sezione che gli avrebbe consegnato il suo tabacco. Subito dopo, si era allontanato (cfr., relazione in atti).

Nella relazione di servizio dell'Assistente Capo [REDACTED] del 23 luglio 2018, si legge: "(...) Alle ore 14.00 circa, prendevo le consegne in qualità di Addetto alla vigilanza e osservazione della sezione isolamento e nuovi giunti dal collega smontante, Assistente Capo [REDACTED] che fruiva di due ore di permesso per motivi familiari. Come da prassi, subito dopo aver aggiornato il registro delle consegne all'interno del box Agenti, intorno le ore 14.15 circa, provvedevo a effettuare un giro di controllo in tutta la sezione al fine di sincerarmi sull'esatto numero dei detenuti che avevo appena avuto in consegna e che tutto fosse nella normalità. Giunto davanti la camera n. 02 della sez. isolamento, occupata dall'oggettivato, questi iniziava a gridare, arrecando disturbo al resto della popolazione detenuta. Lo stesso insisteva per avere immediatamente il tabacco che aveva portato al seguito e che era depositato nel magazzino della sezione. Lo scrivente nel confermare che il tabacco sarebbe stato da lì a poco consegnato dal lavorante di sezione, non appena sarebbe giunto nella sezione per i lavori domestici, lo [REDACTED] continuava ad inveire nei confronti dello scrivente. Pertanto, dopo diversi inviti ad abbassare il tono della voce, rimasti inascoltati, chiudevo il blindo della camera per garantire la tranquillità della sezione. È bene precisare che al momento dell'ingresso in sezione avvenuto alle ore 12,50 il detenuto [REDACTED] era tranquillo e collaborativo nelle normali attività intramurarie. Alle ore 14.35 circa, durante un ulteriore giro teso anche a controllare la condotta dello [REDACTED] nell'ispezionare l'interno della camera occupata dall'oggettivato, notavo lo stesso che si era impiccato all'inferriata della finestra. Immediatamente aprivo la stanza, e una volta dentro, mi avventavo sulla piccola corda rudimentale con cui si era appeso, rompendolo. Una volta preso il corpo, privo di sensi, lo adagiavo delicatamente a terra; dopodiché chiamavo telefonicamente l'infermeria per i soccorsi, l'ufficio comando, per chiedere aiuto ai colleghi. Pochi minuti dopo sono arrivati in sezione i Sovrintendenti [REDACTED] [REDACTED] l'Assistente Capo [REDACTED] e l'Assistente [REDACTED] che iniziavano i primi soccorsi per salvare la vita al detenuto. Subito dopo arrivava il medico di turno con l'infermiere che proseguivano i soccorsi iniziati dal personale di Polizia Penitenziaria" (cfr., relazione in atti)

Il medico intervenuto, dott.ssa [REDACTED] segnalava le condizioni in cui versava [REDACTED] subito dopo il gesto suicidario: "Chiamata in urgenza presso la cella del detenuto in oggetto da parte del personale di PP. Intervengo prontamente e trovo il paziente steso a terra con evidente presenza di lesione (segno del laccio) al livello del collo in zona anteriore per riferito tentativo di impiccagione. Il paziente risulta incosciente in assenza di respiro spontaneo. Si chiama il 118 e si iniziano le manovre rianimatorie ABCD, polso presente ma estremamente flebile. Respirazione mediante pallone ambu, si continua il massaggio cardiaco esterno sostituendo il personale di PP intervenuto. Utilizzo il defibrillatore semiautomatico per la rilevazione dell'attività cardiaca. Attività presente senza bisogno di erogare scarica di defibrillazione. Giunto il 118 si accompagna il paziente fino alla partenza dell'ambulanza e si affida al collega medico del 118" (cfr., relazione in atti).

Nella relazione del Commissario Capo [REDACTED] Comandante di Reparto f.f., datata 23 luglio 2018: "(...) *significo che in data odierna, alle ore 14.35 l'Ass.te Capo [REDACTED] Addetto al Servizio di Vigilanza ed Osservazione della sezione detentiva di Prima Accoglienza e Reparto di Osservazione e Trattamento durante il giro di controllo vedeva il detenuto [REDACTED] ubicato nella camera di pernottamento n. 2 (r.o.t.), che si era impiccato con un piccolo lembo ricavato dalle lenzuola, all'inferriata della finestra della stanza. Lo stesso interveniva immediatamente, aprendo la stanza detentiva e tagliando la corda rudimentale. Subito dopo avvisava l'infermeria per intervento urgente del sanitario, l'ufficio comando e la sorveglianza generale per l'immediato intervento del personale penitenziario. Alle operazioni di soccorso, iniziate dal personale di Polizia Penitenziaria, seguivano le manovre di rianimazione a cura del personale sanitario che richiedeva l'invio urgente del detenuto presso il Pronto Soccorso a mezzo ambulanza del 118. In ragione di quanto sopra, avvisato il 118, giungeva in Istituto alle ore 15:00 e usciva dalla Casa Circondariale alle ore 15:25, per l'invio urgente presso il locale pronto soccorso del nosocomio di [REDACTED]. A seguire, dopo i primi controlli effettuati presso il pronto soccorso, il personale di Polizia Penitenziaria di scorta comunicava telefonicamente che il detenuto risultava attualmente ricoverato presso l'ospedale di [REDACTED] presso il Reparto di Terapia Intensiva, a causa di un edema cerebrale (...)* Significo che il detenuto [REDACTED], è giunto in questo istituto di pena in data 21/07/2017, proveniente dalla consorella [REDACTED] per motivi di opportunità penitenziaria, con fine pena 09/09/2018, per il reato di rapina aggravata ed altro. Da quando ristretto in questo istituto non ha fatto colloqui con familiari e/o terze persone, ha contatti telefonici con la di lui madre ed il suo avvocato di fiducia" (cfr., relazione in atti).

Nella relazione redatta dal Direttore [REDACTED] egli, oltre a descrivere l'evento suicidario, dava atto che [REDACTED] dopo il suo ingresso nell'Istituto Penitenziario viterbese, era stato sempre ubicato presso il padiglione giudiziario, denominato D1, "non essendo stato valutato alcun 'rischio' all'atto del suo ingresso". Aggiungeva: "Durante la permanenza in questa struttura, lo [REDACTED] non è stato sottoposto a provvedimenti di vigilanza intensificata, quali grande e grandissima sorveglianza o sorveglianza a vista, pertanto mai preso in carico dallo Staff multidisciplinare, in quanto né il Servizio psichiatrico, né il Servizio psicologico della ASL di [REDACTED] operante in questo Istituto, hanno mai rilevato elementi di rischio anticonservativo e/o eteroaggressivo. Il detenuto è stato visitato dallo psichiatra in data 01/06/2018. Si rappresenta che, fin dal suo ingresso in questa Casa Circondariale, la persona in oggetto non ha mai svolto colloqui visivi con familiari e/o terze persone, ha invece avuto contatti telefonici con la di lui madre e con il suo avvocato di fiducia. Il detenuto [REDACTED] durante la permanenza in questo istituto, ha effettuato quattro colloqui con il funzionario giuridico pedagogico dell'Area educativa, di cui l'ultimo risale al 28/04/18, nell'ambito delle ordinarie attività osservativo-trattamentali" (cfr., relazione in atti).

Sono in atti i filmati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza collocate presso la Casa Circondariale di [REDACTED], con specifico riferimento a quelli ripresi dalle

telecamere del Piano 3, Sezione B, Reparto D1, dalle ore 12:36 alle ore 15:33 e del Piano 1, Reparto D1 e ROT (regime di isolamento), dalle ore 11:00 alle ore 15:00 e dei relativi corridoi. È, altresì, in atti la relazione redatta dalla P.G. che ha visionato i filmati, che, di seguito, per comodità espositiva, si riporta, dando atto che, dalla visione delle immagini, emerge come [REDACTED] manifestasse irrequietezza e tentasse ripetutamente di attirare l'attenzione del personale di Polizia Penitenziaria, arrivando a provocarsi ripetuti tagli sull'avambraccio, con le braccia posizionate all'esterno delle grate (le lesioni saranno riscontrate anche in sede di esame necroscopico). Dopo il compimento di tali atti, giungeva presso la camera di pernottamento l'Assistente Capo Coordinatore [REDACTED], seguito dal Sovrintendente [REDACTED]. [REDACTED] entrava nella camera di pernottamento e, dopo aver indicato a [REDACTED] un secchio di colore rosso posizionato immediatamente a sinistra all'ingresso - come per invitarlo a raccogliarlo - lo colpiva, prelevando poi il secchio e posizionandolo nel corridoio. Chiudeva poi a chiave la porta a grate. In seguito, più volte, [REDACTED] cercava di attirare l'attenzione di [REDACTED], il quale, ad un certo punto, chiudeva a chiave la porta blindata e lo sportellino di ispezione, che [REDACTED], dall'interno, riusciva a riaprire per mezzo di una spinta. Lo sportellino veniva poi richiuso da [REDACTED] assicurandosi che non si riaprisse nuovamente.

Dall'annotazione di P.G.:

- dalle ore 12:30:43 alle ore 12:32:35 del 23.07.2018, l'Assistente Capo Coordinatore [REDACTED] apre le camere di pernottamento n. 2 e 3 del R.O.T. procedendo alla loro ispezione e bonifica (da Fig. i a Fig. 7). Alle ore 12:32:40, l'Ass.Ca.Coord. [REDACTED] esce dalla camera n. 2 dirigendosi verso l'ingresso del Reparto

- alle ore 13:00:35 del 23.07.2018, l'Ass.Ca.Coord. [REDACTED] seguito dal detenuto [REDACTED], giunge presso la camera di pernottamento n. 3 del R.O.T. (Fig. 9). Fatto accedere il detenuto all'interno della camera, l'Ass.Ca.Coord. [REDACTED] chiude a chiave la porta a grate (Fig. 10), dirigendosi poi verso l'ingresso del Reparto

alle ore 13:20:02 del 23.07.2017, l'Ass.Ca.Coord. [REDACTED], proveniente dall'ingresso del R.O.T., transita nel corridoio passando accanto alle camere di pernottamento. Alle successive ore 13:21:10, l'Ass.Ca.Coord. [REDACTED] seguito dal detenuto [REDACTED] si dirige verso l'ingresso del Reparto

- alle ore 13:24:52 del 23.07.2018, l'Ass.Ca.Coord. [REDACTED] seguito dal detenuto [REDACTED] (che reca con se una busta di plastica nera verosimilmente contenente i suoi effetti personali, ndr) e dall'Assistente Capo [REDACTED] [REDACTED], quest'ultimo addetto alla sezione vigilanza ed osservazione sezione isolamento e nuovi giunti, giungono in prossimità delle camere di pernottamento n. 2 e 3 del R.O.T..

- Alle ore 13:24:56, l'Ass.Ca.Coord. [REDACTED] apre la porta a grate della camera di pernottamento n. 3 consentendo al detenuto [REDACTED] di uscire e successivamente dirigersi verso l'ingresso del R.O.T.. Alle successive ore 13:25:06, l'Ass.Ca.Coord. [REDACTED] e l'Ass.Ca. [REDACTED] introducono nella camera di pernottamento n. 2 il detenuto [REDACTED] chiudendo poi la porta a grate.

Dopo aver rivolto alcune frasi al detenuto [REDACTED] alle ore 13:25:21, l'Ass.Ca.Coord. [REDACTED] si allontana in direzione dell'ingresso del R.O.T., seguito dall'Ass.Ca. [REDACTED]

- dalle ore 13:26:42 del 23.07.2018, ovvero dalla collocazione di [REDACTED] all'interno della camera di pernottamento, il medesimo si avvicina numerose volte alla porta a grate guardando, parlando e gesticolando con le braccia fuori dalle grate in direzione dell'ingresso del R.O.T. nel palese tentativo di attirare attenzione

- alle ore 13:34:57 del 23.07.2018, l'Ass.Ca.Coord. [REDACTED] e l'Ass.Ca. [REDACTED], riconducono il detenuto [REDACTED] (che reca con se una busta di plastica di colore nero verosimilmente contenente suoi effetti personali, ndr) presso la camera di pernottamento n. 3 del R.O.T.. Nella circostanza il detenuto [REDACTED], allungando il braccio destro oltre le grate della porta cerca di attirare l'attenzione del personale della Pol.Pen. rivolgendo loro alcune frasi. Mentre l'Ass.Ca.Coord. [REDACTED] è intento a chiudere la porta a grate della camera di pernottamento n. 3, alle ore 13:35:09, l'Ass.Ca. [REDACTED] si sofferma a parlare con [REDACTED]. Verosimilmente per lo stato di agitazione, l'Ass.Ca.Coord. [REDACTED] alle successive ore 13:35:29, chiude la camera di pernottamento ove è collocato [REDACTED] anche a mezzo della porta blindo. Dopo tale operazione sia l'Ass.Ca.Coord. [REDACTED] che l'Ass.Ca. [REDACTED], si dirigono dapprima verso il fondo del corridoio visualizzato dalla telecamera per poi tornare indietro e dirigersi verso l'ingresso del R.O.T.

- alle ore 13:39:08 del 23.07.2018, l'Ass.Ca.Coord. RICCIO, proveniente dall'ingresso del R.O.T., transita nel corridoio giungendo sino in fondo da cui successivamente fa ritorno recando con se una scopa ed una spazzolone per pavimenti.

- Alle successive ore 13:45:15, giunge dall'ingresso del R.O.T., accompagnato dall'Ass.Ca. [REDACTED], il detenuto [REDACTED] recante con se una busta di plastica di colore nero verosimilmente contenente effetti personali), per essere collocato nella camera di pernottamento n. 6 del R.O.T.

Nel transitare nei pressi della camera n. 3, ove era stato collocato il detenuto [REDACTED], l'Ass.Ca. [REDACTED] raccoglie da terra la busta di plastica nera nel frattempo svuotata da [REDACTED] e collocata all'esterno della camera per il tramite delle grate (Fig. 46). Alle ore 13:45:28, sopraggiunge l'Ass.Ca.Coord. [REDACTED] con delle chiavi nella mano destra, intento a raggiungere l'Ass.Ca. [REDACTED] per il collocamento del detenuto [REDACTED] nella camera di pernottamento (Fig. 47). Alle successive ore 13:45:34 e 13:45:48, ritornano verso l'ingresso del R.O.T. rispettivamente l'Ass.Ca. [REDACTED] e l'Ass.Ca. Coord. [REDACTED].

- Alle ore 13:52:56 del 23.07.2018, giunge dall'ingresso del R.O.T. - recando una busta da lettera nelle mani - l'Ass. [REDACTED] che arrivato nei pressi delle camere di pernottamento n. 2 ([REDACTED]) e n. 3 ([REDACTED]), si intrattiene in conversazione con gli occupanti delle stesse

- alle ore 13:53:12 del 23.07.2018, mentre l'Ass. [REDACTED] è ancora intento a parlare con gli occupanti delle camere di pernottamento n. 2 [REDACTED] e n. 3 [REDACTED], giunge, dall'ingresso del R.O.T., l'Ass.Ca. [REDACTED] che raggiunta la camera di pernottamento

n. 2 rivolge chiaramente delle parole al detenuto [REDACTED], per poi tornare indietro, anticipato dall'Ass. [REDACTED].

- Alle successive ore 13:53:38 l'Ass. [REDACTED] ritorna presso la camera di pernottamento n. 2 ed aperta la fenditura della porta blindo rivolge alcune parole al detenuto [REDACTED] venendo raggiunto anche dall'Ass.Ca. [REDACTED]. Trascorsi alcuni istanti, l'Ass. [REDACTED] si allontana in direzione dell'ingresso del R.O.T., seguito successivamente dall'Ass.Ca. [REDACTED]. Nella circostanza viene rilevato che la fessura posta sulla porta blindo viene lasciata aperta consentendo di intravedere la sagoma di [REDACTED].

- alle ore 13:54:55 del 23.07.2018, proveniente dall'ingresso del R.O.T., transita nel corridoio l'Ass.Ca. [REDACTED] seguito dal detenuto [REDACTED], il quale scambia rapide battute con i detenuti [REDACTED] e [REDACTED] per poi raggiungere l'Ass.Ca. [REDACTED] nel frattempo non più inquadrato dalla telecamera. Dopo alcuni secondi, e specificatamente alle ore 13:55:34; l'Ass.Ca. [REDACTED] torna indietro dirigendosi verso l'ingresso del R.O.T.

- alle ore 13:59:10 del 23.07.2018, l'Ass.Ca. Coor. [REDACTED] provenendo dall'ingresso del R.O.T., si avvicina alla porta blindo della camera di pernottamento n. 2. Aperta solamente la porta blindo torna indietro verso l'ingresso del R.O.T., **mentre il detenuto [REDACTED] spalanca la porta blindo, rimanendo sempre rinchiuso nella camera dalla porta a grate.**

- Alle ore 14:00:03 il detenuto [REDACTED] in accappatoio transita, in direzione dell'ingresso del R.O.T., dinanzi le camere di pernottamento n. 3 e n. 2. Nell'istante in cui il detenuto [REDACTED] oltrepassa la camera di pernottamento n. 2 in cui è ristretto [REDACTED] **si nota quest'ultimo che, posizionate le braccia all'esterno delle grate della porta, si provoca, a mezzo di non meglio individuato oggetto, dei ripetuti tagli sull'avambraccio sinistro prima in senso trasversale e poi longitudinali.** Tali graffi venivano effettivamente riscontrati in data 06.08.2018 in sede di esame necroscopico operato dal CTU sulla salma di [REDACTED] presso la sala autoptica del cimitero di [REDACTED] così come da immagini riportate in didascalia alla Fig. 77

- alle ore 14:01:28 del 23.07.2018, ovvero immediatamente dopo l'atto autolesivo posto in essere da [REDACTED] giunge presso la camera di pernottamento n. 2 del R.O.T. l'Ass.Ca. Coor. [REDACTED] (munito di guanti in lattice, già calzati sulle mani, ndr), seguito dal Sovrintendente [REDACTED]. Dopo alcune frasi vicendevolmente scambiate tra l'Ass.Ca. Coor. [REDACTED] ed il detenuto [REDACTED] quest'ultimo in evidente stato di inquietudine (mentre parlava con il personale della Pol. Pen. sbraccia vistosamente, ndr) (Fig. 80 e 81), alle ore 14:02:22, l'Ass.Ca. Coor. [REDACTED] apre la porta a grate della camera di pernottamento n. 2 spalancandola (Fig. 82). Dopo ulteriori frasi rivolte al detenuto [REDACTED] alle ore 14:02:29, l'Ass.Ca. Coor. [REDACTED] **fa ingresso nella camera di pernottamento n. 2 e, dopo aver indicato allo [REDACTED] un secchio di colore rosso posizionato immediatamente a sinistra all'ingresso - come per invitarlo a raccoglierlo -, alle ore 14:02:32, sferra con la mano destra un forte schiaffo sul volto del detenuto [REDACTED], facendolo urtare con la testa alla parete.** Immediatamente dopo, l'Ass.Ca. Coor. [REDACTED] **preleva lui stesso il secchio di colore rosso posizionandolo nel corridoio nei pressi della parete opposta all'ingresso della camera di pernottamento, per poi ritornare nei pressi della camera n. 2,**

chiudere a chiave la porta a grate, rivolgere ulteriori frasi in direzione del detenuto [REDACTED] ed allontanarsi in direzione dell'ingresso del R.O.T. Mentre il Sovr. [REDACTED] continua a parlare con il detenuto [REDACTED] alle ore 14:23:03, viene nuovamente raggiunto dall' Ass.Ca.Coord. [REDACTED] il quale, dopo aver nuovamente rivolto la parola a [REDACTED] si allontana verso l'ingresso del R.O.T., seguito dopo poco (ore 14:03:42) dal Sovr. [REDACTED]

- alle ore 14:07:07 del 23.07.2018, [REDACTED], dopo aver girato all'interno della camera di pernottamento ove è ubicato facendo saltuariamente apparizioni presso l'ingresso la porta di ingresso, si avvicina alla porta a grate e dopo averla spalancato la porta blindo con il braccio destro, si intrattiene in conversazione con il detenuto [REDACTED], collocato nell'attigua camera di pernottamento n. 3, anch'egli nei pressi della porta a grate della sua camera;

- alle ore 14:10:01 del 23.07.2018, [REDACTED], mentre continua a parlare con il detenuto [REDACTED], inizia a muoversi all'interno della camera di pernottamento in maniera inquieta ponendo in più occasioni il braccio oltre le grate della porta con il volto rivolto verso l'ingresso del R.O.T. come per attirare l'attenzione (ore 14:11:54, ndr)

- alle ore 14:15:27 del 23.07.2018, transitano nel corridoio, provenienti dall'ingresso del R.O.T., il detenuto [REDACTED] (in accappatoio, ndr) e l'Ass.Ca.Coord. [REDACTED], verosimilmente diretti verso la camera di pernottamento in cui è collocato il detenuto [REDACTED]. Nel transitare nei pressi della camera n. 2, [REDACTED], pone il braccio destro fuori dalla porta a grate cercando di attirare l'attenzione dell'Ass.Ca.Coord. [REDACTED], il quale, tuttavia, prosegue oltre, impegnato nell'accompagnare l'altro detenuto. Alle successive ore 14:16:13, l'Ass.Ca.Coord. [REDACTED] fa ritorno verso l'ingresso del ROT. Anche in tale occasione il detenuto [REDACTED], tenta di attirare l'attenzione dell'Ass.Ca.Coord. [REDACTED] che prosegue senza fermarsi e senza apparentemente rivolgere parola al detenuto [REDACTED]

- alle ore 14:18:04 del 23.07.2018, l'Ass.Ca.Coord. [REDACTED] verosimilmente per contenere il manifesto nervosismo del detenuto [REDACTED] - che sino a quel momento veniva visto muoversi all'interno della camera di pernottamento in maniera inquieta ponendo in più occasioni il braccio oltre le grate della porta con il volto rivolto verso l'ingresso del R.O.T., come per attirare l'attenzione - giunge, dall'ingresso del R.O.T. presso la camera di pernottamento n. 2 e, dopo aver rivolto delle parole al detenuto [REDACTED] chiude a chiavi la porta blindo e lo sportellino di ispezione ivi posto per poi proseguire verso il fondo del corridoio. Ad avvenuta chiusura della porta blindo, [REDACTED], dall'interno, riusciva a riaprire lo sportellino di ispezione per mezzo di una spinta (ore 14:18:19)

- Alle successive ore 14:18:31, il detenuto [REDACTED] (in accappatoio bianco, ndr), seguito dall'Ass.Ca.Coord. [REDACTED] transitano nel corridoio in direzione dell'ingresso del R.O.T.

Nel passare di fronte la camera di pernottamento n. 2 l'Ass.Ca.Coord. [REDACTED] richiude lo sportellino di ispezione della porta blindo, assicurandosi che non si riapra nuovamente, per poi proseguire verso l'ingresso del Reparto

- alle ore 14:26:01 del 23.07.2018, transita nel corridoio, proveniente

dall'ingresso del R.O.T. il detenuto [REDACTED] (in accappatoio bianco, ndr), seguito, dopo poco, dall'Ass.Ca.Coor. [REDACTED] che raggiunto presso la camera di pernottamento chiude la porta a grate in cui [REDACTED] era entrato.

A seguire, l'Ass.Ca.Coor. [REDACTED] fa rientro verso l'ingresso R.O.T. per poi tornare per alcuni secondi indietro e far nuovamente ritorno verso l'ingresso del Reparto - alle ore 14:45:21 del 23.07.2018, l'Ass.Ca.Coor. Massimo [REDACTED], nell'effettuare un controllo della camera di pernottamento n. 2 ed ispezionata per mezzo di fenditura posta sulla porta blindata, si accorge del tentativo suicida posto in atto da [REDACTED]

Dopo aver aperto la porta blindata (con un difficoltà nel trovare l'esatta chiave verosimilmente a causa di stato di stress da evento (Fig. 115 e 116), ed immediatamente dopo la porta a grate (Fig. 117), fa velocemente ingresso nella stanza.

Dopo alcuni secondi, l'Ass.Ca.Coor. [REDACTED] esce dalla camera, chiude la porta a grate e si allontana velocemente, alle ore 14:46:04, in direzione dell'ingresso del ROT.

Alle successive ore 14:47:27, l'Ass.Ca.Coor. [REDACTED] ritorna presso la camera n. 2, ispezionando rapidamente il suo interno.

Allontanatosi per qualche frazione di secondo, alle ore 14:47:46 l'Ass.Ca.Coor. [REDACTED] torna nei pressi della cella n. 2, apre la porta a grate per poi richiuderla ed allontanarsi nuovamente in direzione dell'ingresso del R.O.T.

Alle successive ore 14:48:16, dopo essere ritornato presso la camera de quo, apre la porta a grate, spalancandola

- alle ore 14:50:00 del 23.07.2018, giunge presso la camera n. 2 R.O.T., accedendovi, personale sanitario dell'infermeria della Casa Circondariale, tra cui la Dott.ssa Arianna [REDACTED]

- dalle ore 15:04:02 alle ore 15:13:12 del 23.07.2018: mentre personale sanitario è ancora all'interno della camera di pernottamento n. 2, intento nelle attività preliminari di soccorso al detenuto [REDACTED] giunge vario personale della Polizia Penitenziaria che si intrattiene in conversazione dinanzi la camera di pernottamento. Nel corso di tale periodo, alle ore 15:06:29 alcuni di loro, tra cui l'Ass.Ca. [REDACTED] notano un qualcosa sulla parete posta immediatamente a destra dell'ingresso della camera, ponendosi in osservazione (del graffito verosimilmente tracciato da [REDACTED] n, indicato come foto n. 13 allegata al verbale di accertamenti urgenti datato 30.07.2018, trasmesso dal DAP - Casa Circondariale di [REDACTED] con nota 37853 del 30.07.2018 all'A.G.. Tale graffito raffigura un fucile modello AK47 recante scritte in arabo sia nella parte superiore che inferiore. La traduzione del testo superiore corrisponde ad "Allah Akbar" (Dio è Grande), mentre quello inferiore alla frase "Dio è Unico". ndr).

- Alle ore 15:13:12 giunge nei pressi della camera di pernottamento il Vice Direttore della Casa Circondariale, Dr. [REDACTED]

- dalle ore 15:14:45 alle ore 15:16:29 del 23.07.2018, giunge presso la camera di pernottamento n. 2 del R.O.T. personale sanitario del 118. Alle successive ore 15:29:51, tali sanitari collocano [REDACTED] - che risulta collegato ad apparati di monitoraggio e supporto sanitario - sul lettino dell'autoambulanza per poi trasferirlo presso l'Ospedale di [REDACTED] alle successive

ore 15:32:32;

- alle ore 15:54:03 del 23.07.2018, personale della Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di [REDACTED], al termine di preliminari attività di P.G. verosimilmente finalizzate a salvaguardare lo stato dei luoghi in attesa di ulteriori accertamenti urgenti, chiude la camera di pernottamento n. 2 del R.O.T. con apposizione di cartello sulla porta blindo di avviso di non apertura” (cfr., relazione del 16/8/2018, in atti).

Il 13 agosto 2018, prima che fosse iscritto nel registro degli indagati, veniva sentito [REDACTED] per meglio chiarire la posizione in cui il detenuto era stato rinvenuto all'interno della camera di pernottamento. Lo stesso rappresentava di aver rinvenuto [REDACTED] “sospeso per il collo mediante corda artigianale, ricavata da un asciugamano, legata alla terza sbarra – partendo dal basso – della finestra a grate presente nella stanza”. Aggiungeva: “Il detenuto aveva le gambe distese in avanti, toccando il suolo solamente con i talloni, e le braccia distese lungo il corpo” (cfr., verbale di sommarie informazioni in atti). Giova precisare che, nei confronti di [REDACTED] e [REDACTED], è in corso, in relazione ai fatti per cui si procede, anche un procedimento penale per il reato di abuso dei mezzi di correzione nei confronti di [REDACTED] in relazione allo schiaffo che si assume sferrato da [REDACTED] al detenuto.

Nel corso delle indagini veniva sentito il detenuto [REDACTED], che, il giorno del gesto suicidario, occupava, presso il R.O.T., la camera attigua a quella di [REDACTED], alla domanda volta ad indagare se egli avesse avuto modo di parlare con [REDACTED] o di ricevere da questi qualche lamentela o confidenza che potesse far presagire il gesto compiuto, rispondeva: “[REDACTED], immediatamente dopo la sua collocazione all'interno della camera di pernottamento accanto alla mia, ha iniziato a richiedere con tono della voce molto alto al personale della Polizia Penitenziario che gli fossero portati tabacco e cartine che aveva lasciato nel sacco lasciato nel magazzino dell'isolamento. A tali ripetute richieste il personale della Polizia Penitenziaria presente nel Reparto ribatteva dicendogli di avere pazienza e di aspettare l'arrivo del lavorante che gli avrebbe dato quanto richiesto. Dalla mia camera ho tentato anche io di calmarlo, parlandogli, invitandolo ad aspettare rimanendo sereno. Tuttavia, continuavo ad udire [REDACTED] che con tono sempre più agitato richiedeva che gli fosse portato il tabacco. Ad un tratto, [REDACTED], in considerazione che non riusciva ad ottenere quanto richiesto nei tempi desiderati, urlava <<allora mi taglio>>”. Alla domanda se avesse avuto modo di vedere o capire se [REDACTED] avesse poi effettivamente realizzato atti autolesivi, rispondeva negativamente. Così descriveva, inoltre, il comportamento del personale della Polizia Penitenziaria nei confronti di [REDACTED], in risposta alle sue richieste: “In un primo momento hanno tentato con le parole ad invitarlo a stare tranquillo. Successivamente, dopo che [REDACTED] aveva minacciato di tagliarsi, ho avuto modo di sentire che personale della Polizia Penitenziaria, una volta fatto ingresso all'interno della sua camera, gli davano alcuni schiaffi. Dopo gli schiaffi hanno chiuso la porta e grate ed il blindo. Nonostante il fatto che lo avessero chiuso dentro sentivo [REDACTED] continuare a lamentarsi. Preciso che in tutta questa fase ero a letto nel dormiveglia”. Da ultimo, il detenuto affermava di avere appreso solo il giorno successivo del gesto compiuto da [REDACTED] non essendosi reso conto di

quanto accaduto nel Reparto (cfr., verbale di sommarie informazioni in atti). Allo scopo di comprendere la condizione di [REDACTED] prima del gesto suicidario, veniva sentito anche [REDACTED], cugino del detenuto, in quanto figlio del fratello del padre. Questi riferiva di aver convissuto per un anno e mezzo con il cugino, ovvero dal 2014 al 2015, presso una casa famiglia sita a Roma, in zona Torre Maura. Successivamente, non aveva più avuto con lui alcun tipo di contatto, anche se aveva appreso delle sue vicissitudini giudiziarie da amici comuni. Aggiungeva di avere anche appreso dalla zia, ovvero dalla madre di [REDACTED] alcune lamentele da lui riferite proprio alla madre. In particolare, affermava: *“Nel corso di pregresse telefonate mia zia mi ha riferito che [REDACTED] si era più volte lamentato di non trovarsi bene presso il Carcere di [REDACTED] senza tuttavia mai rappresentare episodi particolari. Dopo la morte di [REDACTED] ho avuto modo di sentire telefonicamente mia zia che mi ha riferito di aver parlato l'ultima volta con il figlio nel mese di luglio sentendolo contento poiché era prossima la sua scarcerazione, prevista per i primi di settembre. [REDACTED] in quella occasione parlò con la madre anche di alcuni documenti che gli occorre una volta rimesso in libertà, tra cui il passaporto e la ricevuta del permesso di soggiorno”* (cfr., verbale di sommarie informazioni in atti).

Dalla trascrizione e traduzione delle telefonate intercorse tra [REDACTED] e la madre, emerge che il 22 gennaio 2018, riferendo alla madre di essere stato trasferito, egli le diceva, tra l'altro: *“Mi hanno trasferito in un'altra prigione mamma, prigione lontano e disgustosa, ed ho fatto un casino per chiamarti, sette mesi e io litigo per chiamarti (...) spero che esco sano e salvo di qua (...) Ti giuro mamma, ti giuro, ti giuro, c'è stata una litigata due giorni fa e due sono già morti”*. Alla domanda della madre volta a sapere chi avesse ucciso i due giovani, rispondeva: *“Un Egiziano e quell'altro un Romeno”* (cfr., relazione depositata dal consulente nominato dal P.M. per la traduzione, depositata il 27/9/2018).

Veniva sentito anche il compagno di cella di [REDACTED] il quale rappresentava che [REDACTED] non gli aveva mai esternato la volontà di compiere atti di autolesionismo o suicidari e che, nell'ultimo periodo, era felice perché vedeva approssimarsi la sua scarcerazione, prevista per il mese di settembre 2018. Alla domanda se [REDACTED] gli avesse mai riferito di aver ricevuto minacce da altri detenuti o dal personale della Polizia Penitenziaria, rispondeva che, solo in un'occasione, [REDACTED] aveva avuto un diverbio con altri due detenuti stranieri, che erano stati poi dislocati in altre sezioni e non erano più venuti a contatto con lui. Quanto alla Polizia Penitenziaria, riferiva *“Da questi [REDACTED] non ha avuto minacce. Tuttavia voglio rappresentare che [REDACTED] ha ricevuto delle offese verbali talvolta seguite da percosse da personale della Polizia Penitenziaria di [REDACTED]. In particolare, così come già denunciato interessando il Garante per i diritti del detenuto nel mese di marzo, sia io che [REDACTED] siamo stati oggetto di perquisizione da parte della Polizia Penitenziaria con la seguente applicazione di sanzione di giornate di isolamento. In quella occasione [REDACTED] ebbe a lamentare di essere stato aggredito dagli operanti”*. Alla domanda se ritenesse che, in un momento di particolare stress, [REDACTED] potesse mettere in atto gesti

suicidari, rispondeva: "No. Per quanto ho avuto modo di conoscerlo [redacted] non sarebbe mai arrivato a compiere un simile gesto anche in ragione del fatto della sua prossima scarcerazione". Aggiungeva, inoltre: "Nel momento in cui [redacted] è stato prelevato dalla nostra camera di pernottamento per essere condotto all'isolamento, mi disse "quando non sentirai più la mia voce vorrà dire che loro mi hanno ammazzato", intendendo personale della Polizia Penitenziaria. Dopo poco che era uscito dalla camera di pernottamento ho sentito [redacted] chiedere "aiuto" mentre era in fase di trasferimento alla sezione di isolamento, poi non sono più riuscito a sentire la sua voce" (cfr., verbale di sommarie informazioni in atti).

Veniva sentita anche [redacted] funzionario giuridico pedagogico presso la Casa Circondariale di [redacted], svolgente attività di osservazione, trattamento e sostegno emotivo in favore dei detenuti finalizzato al loro recupero. La stessa riferiva di essersi occupata di [redacted] dal momento del suo ingresso presso la Casa Circondariale di [redacted] rappresentando che vi erano stati complessivamente tre colloqui. Al primo il giovane non si era presentato, per il resto, così riepilogava:

Data	Contenuto colloquio
31.10.2017	[redacted] si limitava a chiedere informazioni in merito anticipata senza null'altro chiedere o rappresentare
10.01.2018	[redacted] si limitava a chiedere informazioni in merito annunciata senza null'altro chiedere rappresentare
28.04.2018	In quella data venne svolta un preliminare colloquio conoscitivo dell'osservazione, stante la sua sopraggiunta posizione di richiesta di dati informativi di carattere generale.

Dichiarava, altresì: "Nel corso dei colloqui con la sottoscritta, il detenuto [redacted] non ha mai esternato problematiche di convivenza interna alla popolazione carceraria né problematiche connesse con il personale della polizia penitenziaria (...) nella compilazione della scheda conoscitiva del 28.04.2018 ha affermato di non avere o aver avuto dipendenze da sostanze stupefacenti. Tuttavia, sapevo che tale dato non era conforme al vero stante la lettura degli atti che lo riguardavano derivanti dai suoi colloqui con la psichiatra in cui invece lo stesso aveva rappresentato di avere tali dipendenze. L'atteggiamento assunto da [redacted] nel corso dei colloqui avuti con la sottoscritta sono sempre stati improntati alla spavalderia, rimanendo sempre asettico. Mai ha evidenziato sintomi depressivi che potessero essere alla base del gesto da lui compiuto in data 23/7/2018" (cfr., verbale di sommarie informazioni in atti).

Il dott. [redacted], che aveva eseguito la visita di primo ingresso di [redacted] presso la casa Circondariale di [redacted] riferiva: "(...) Confermo quello che ho redatto in cartella e il detenuto era lucido, orientato e presente a se stesso e che dall'esame del diario clinico non si evidenziavano provvedimenti in atto di grande sorveglianza. In quella circostanza, non ho redatto altri certificati e ho confermato la terapia in atto. Nel caso in esame, non vi erano turbe psichiatriche che facessero intendere una visita psichiatrica urgente o differibile" (cfr., verbale di sommarie informazioni in

atti).

A questo proposito, anche [REDACTED], all'epoca dei fatti coordinatrice dell'Area Educativa presso la casa Circondariale di [REDACTED] sentita dal difensore di [REDACTED] ai sensi dell'art. 391 bis c.p.p., richiesta di specificare se ricordasse un miglioramento nella situazione soggettiva di [REDACTED] dopo il suo trasferimento a [REDACTED], dichiarava: *"Certamente sì; ricordo distintamente che la collega [REDACTED] quando ebbe a chiamarlo per il colloquio, ricordo che mi riferì che il detenuto si presentava come un ragazzo tranquillo che non parlava molto di sé; le aveva raccontato della sua famiglia ed in particolare che la madre era in Egitto mentre il padre in Italia ma non aveva rapporti con quest'ultimo. Non ha mai presentato atteggiamenti aggressivi ma sempre educato e corretto accettando di buon grado le spiegazioni che gli venivano fornite alle sue richieste. Non ha mai presentato stati ansiosi o depressivi. Non ha mai riferito di problemi che lo angosciassero tipo problemi con operatori della [REDACTED] o altri detenuti. Questi colloqui sono stati una conseguenza della iniziativa della collega in quanto si trattava di un c.d. giovane adulto ma anche su richiesta dello stesso"* (cfr., verbale in atti).

Anche il dott. [REDACTED] il quale aveva eseguito nei confronti del detenuto la visita psichiatrica del 1° giugno 2018, riferiva che non erano state rilevate problematiche psichiatriche o di convivenza all'interno del carcere e che [REDACTED], nel corso della visita, non aveva manifestato alcuna ideazione suicidaria: Riferiva, in particolare: *"Da una lettura del Diario clinico del già detenuto [REDACTED], posso riferire di averlo sottoposto a visita solamente in data 01.06.2018. In tale occasione non rilevai acuzie psichiatriche ma a causa della riferita storia di tossicodipendenza che asseritamente gli provocava delle algie, gli consigliai un controllo da parte del servizio SERD. Non so se [REDACTED] abbia poi mai richiesto tali controlli. Nel corso del colloquio con il sottoscritto, il detenuto [REDACTED] non ha mai esternato problematiche di convivenza interna alla popolazione carceraria né problematiche connesse con il personale della Polizia Penitenziaria, limitandosi a parlare solo del suo trascorso di dipendenza dalle droghe. Nessun tipo di ideazioni suicidarie venne rilevata o esternata in quella sede, apparendo disinvolto nella relazione con il sottoscritto"*. Aggiungeva che, all'epoca, come era sua abitudine, aveva sicuramente visionato la cartella clinica di [REDACTED] dopo, inoltre, che la stessa gli veniva posta in visione dai verbalizzanti, affermava: *"(...) confermo l'idea che mi ero fatto all'epoca ossia che il ragazzo, entrato in carcere a Roma in giovanissima età e con problemi di tossicodipendenza, a [REDACTED] potrebbe aver manifestato una maggiore sofferenza, poi attenuatesi nel tempo, tant'è che nella visita psichiatrica del 30 giugno 2017, il collega psichiatra attesta "non presenta nulla di psichiatrico", segnalando la necessità di essere seguito da SERT. Nella mia visita di 1° giugno 2018, come già detto, non ravvisavo nulla di acuto sul piano psichiatrico, non presentando sintomi. Prescrivevo un elettrocardiogramma poiché il detenuto assumeva un neurolettico atipico a basso dosaggio (Seroquel 100mg), indicato per una riduzione dei momenti di ansia legati alla storia di tossicodipendenza e suggerivo l'osservazione da parte del SERT. Il ragazzo, nella circostanza, era tranquillo e mi sembrava ben inserito nel contesto carcerario, così*

come da lui stesso riferitomi, in definitiva non aveva sintomi psichiatrici" (cfr., verbale di sommarie informazioni in atti).

██████████, sentita a sommarie informazioni – prima della sua iscrizione nel registro degli indagati – per avere chiarimenti in merito al certificato - a sua firma - di idoneità all'ubicazione in isolamento del detenuto ██████████ e per accertare quali fossero state le valutazioni clinico-diagnostiche poste alla base di tale giudizio, dichiarava di essersi limitata ad un esame obiettivo, precisando anche che, in quella occasione, il detenuto le aveva chiesto di sospendere la terapia psichiatrica. Riferiva, in particolare: "Premetto che prima della visita in argomento avevo avuto modo di visitare il detenuto ██████████ altre due/tre volte. Rammento che in una occasione gli diedi una pomata per un lamentato prurito ad un braccio e che una seconda visita fu da lui richiesta per una gengivite. In relazione alla visita di idoneità al regime di isolamento rappresento che quando mi fu condotto il detenuto ██████████ questi si rifiutò di essere sottoposto a visita medica chiedendomi di sospendere il ciclo di psicofarmaci cui era stato sottoposto a seguito di visita psichiatrica. A tale richiesta risposi che non era possibile se non fosse intervenuto un parere da parte dello specialista. In quella occasione ██████████ risultava diffidente nei miei confronti, chiudendosi in se stesso. Benché non lo abbia sottoposto a visita medica, gli assegnai un parere di idoneità all'isolamento limitandomi ad un esame obiettivo del soggetto, poiché appariva in buona condizione di salute, benché turbato, verosimilmente per il successivo periodo di isolamento".

██████████ precisava anche che aveva espresso il suo parere tramite un certificato in parte precompilato dalla Polizia Penitenziaria, sbarrando, tuttavia, ella stessa la casella con cui si attestava l'idoneità all'isolamento del detenuto e indicando in calce allo stesso la data, errata, del 22 luglio 2018, essendo avvenuto il controllo in data 23 luglio 2018. La circostanza trovava riscontro nel registro delle presenze dell'area sanitaria dei giorni 22 e 23 luglio 2018, da cui si evince che ██████████ era in servizio la mattina del 23 luglio 2018, dalle ore 7:40 alle ore 14:15 (cfr., verbale di sommarie informazioni e registro presenze in atti).

Quanto dichiarato da ██████████ trovava conferma anche nelle dichiarazioni rese dagli agenti di Polizia Penitenziaria, addetti al Nucleo di Vigilanza Infermeria Centrale e Ambulatori, in servizio il 23 luglio 2018. Ed invero, ██████████ dichiarava: "Nella mattinata del 23.7.2018, non ricordo bene l'orario, sono stato contattato dall'ufficio Comando, non ricordo il collega, per far visitare due detenuti per l'idoneità all'isolamento Contestualmente ho preso i prestampati e, per evitare errori materiali sulla persona, ho compilato lo spazio del "nome e cognome" e quello della data "di sopra" mentre gli altri campi sono stati compilati, come di solito, dal dottore, mentre effettua la visita. Ricordo che entrambi i detenuti erano stranieri perché, sempre per evitare errori, mentre parlo al telefono con il collega dell'ufficio comando, prendo i moduli, trascrivo i nomi e mi faccio fare lo spelling scrivendo personalmente in stampatello e leggibile, per evitare errori di persona. Una volta precompilati i moduli da me, li consegnai al personale Sanitario, specificando che dovevano effettuare la visita per l'idoneità all'isolamento e, una volta ricevuto l'ok da parte loro, chiamai i detenuti. Non ricordo con precisione il caso in questione, posso

pero affermare che di prassi i detenuti vengono visitati singolarmente ma capita anche che, per "volontà del dottore, possono essere visitati entrambi Ovviamente preferisco farli entrare uno per volta, per sicurezza Ricordo inoltre che quella mattina il medico in turno era una donna di origini russe ma non ricordo le sue generalità (...) Ricordo inoltre che quel giorno entrambi i detenuti fecero un po' di polemica per evitare l'isolamento ma la dottoressa, con il mio aiuto gli spiegò che la "punizione" era stata già emessa dal consiglio di disciplina e che lo scopo della visita era solo quello di valutare l'idoneità medica. Voglio aggiungere che tutti i detenuti sistematicamente cercano di sviare la punizione tentando di guadagnare un certificato di inidoneità ma la dottoressa, in quel caso, ha ritenuto opportuno dargli l'idoneità. Ovviamente, anche se superfluo, tengo a precisare che, sul parere Sanitario, noi della Polizia Penitenziaria, non entriamo e non possiamo entrare in merito, in quanto è esclusiva prerogativa del medico". Nel prosieguo dell'escussione, dopo aver preso visione dei certificati di idoneità all'isolamento redatti sul conto di [REDACTED] e [REDACTED], [REDACTED] aggiungeva: "Dopo aver visionato attentamente i certificati posso dire quanto segue: - per quanto riguarda il certificato del detenuto [REDACTED] riconosco la mia scrittura nella parte del, nome e cognome del detenuto, nella data indicata sopra "23-07-2018" e posso aggiungere che era mia scrupolosa abitudine, anche se non necessario, segnalare la Sezione di ubicazione ed eventuali note che apparivano sul web interno, infatti, su tale certificato, ho scritto la nota '3B'. che significa che il detenuto proveniva dalla Sezione Terzo B e un asterisco con la sigla "G.S." che sta per "detenuto sottoposto a grande sorveglianza". Queste note le estrapolavo dal web interno per mio scrupolo e per evitare errori di persona in quanto l'isolamento è una punizione severa e va gestita con cura e serietà. Tutte le altre scritture non sono mie e non so dire di chi sono; - per quanto riguarda invece il certificato del detenuto [REDACTED] riconosco la mia scrittura nella parte del nome e cognome del detenuto, nella data indicata sopra "23-07-2018" e posso aggiungere che ho inserito anche la nota "3B", che significa che il detenuto proveniva dalla Sezione Terzo B e che sul desk-top del web interno non ho notato altre segnalazioni rilevanti sul suo conto. Tengo nuovamente a precisare che non sono tenuto, da regolamento, a precompilare tali certificati ma era mia consuetudine compilare solo quei campi per evitare errori. Posso aggiungere anche che, di solito, quando a rispondere al telefono è l'infermiera o il medico, la compilazione avviene direttamente per mano loro" (cfr., verbale di sommarie informazioni in atti).

L'Assistente Capo Coordinatore [REDACTED] confermava quanto dichiarato da [REDACTED], affermando: "(...) nella mattinata del 23.7.2018, non ricordo bene l'orario, ero in servizio con l'ispettore [REDACTED] nell'infermeria del carcere, l'ispettore in qualità di responsabile ed io in qualità di addetto. L'Ufficio Comando chiamò al telefono per mandare a visita uno o due detenuti per l'idoneità all'isolamento. Era consuetudine nostra compilare i prestampati nella parte del nominativo del detenuto e della data del giorno della visita per evitare errori dopodiché tali fogli venivano consegnati al dottore in turno che li compilava nelle rimanenti parti. Mi ricordo che di turno, in qualità di medico, vi era una donna non italiana, con un nome strano ma

non ricordo altro. Non ricordo chi ha compilato la prima parte del modulo in quel caso specifico, di solito se ne occupa chi riceve la telefonata da parte dell'ufficio Comando" (cfr., verbale di sommarie informazioni in atti).

Circa le ragioni per cui la sanzione disciplinare nei confronti di [REDACTED] fosse stata eseguita a distanza di mesi dal momento in cui era stata irrogata, veniva sentita [REDACTED], che, in qualità di Comandante di Reparto f.f. si era occupata, come sopra già spiegato, della esecuzione della sanzione. La stessa spiegava che tale situazione, verificatasi anche in altre occasioni, dipendeva dalla disponibilità delle celle per eseguire la sanzione. Riferiva, in particolare: *"(...) dalla comunicazione che mi avete mostrato e da me sottoscritta, rilevo che la data in cui veniva comminata la sanzione è quella del 9.4.2018 Il lasso di tempo intercorrente da tale data a quella del 23.7.2018, giorno dell'inizio dell'esecuzione della sanzione di [REDACTED] era sostanzialmente determinato dalla disponibilità delle celle destinate, per l'appunto, all'isolamento. Ricordo che all'epoca, per un certo periodo le celle erano inutilizzate, non so indicare il motivo, altre volte, per scelte organizzative legate alla sicurezza, le celle di isolamento venivano destinate ai detenuti nuovi giunti che non avevano potuto scontare la sanzione nell'istituto di provenienza, altre volte ancora, le celle del c.d. isolamento venivano occupate per provvedimenti cautelati, dettati dall'urgenza di tutela dell'ordine interno al carcere. Quest'ultima ipotesi si poteva verificare, ad esempio, in caso di risse tra detenuti nelle sezioni. In definitiva, si creava un criterio informale di precedenza esecuzione della sanzione dei detenuti già sanzionati e provenienti da altri istituti dove non avevano potuto scontare la sanzione, poi i detenuti collocati nell'isolamento per ragioni cautelari ed infine, anche perché non esiste una norma che impone i tempi di esecuzione della decisione assunta dal consiglio di disciplina, le posizioni come quelle del detenuto [REDACTED] di cui stiamo parlando. Voglio aggiungere che, per quanto riguarda l'idoneità all'isolamento certificata dal sanitario, nel caso in cui tale giudizio fosse negato, questo sospende l'esecuzione in quel momento, che potrebbe essere rinviata in seguito sempre previo accertamento dell'idoneità" (cfr., verbale di sommarie informazioni in atti).*

Elementi di riscontro a quanto dichiarato in proposito da [REDACTED], si rinvennero nella nota del 25 luglio 2018, a firma del Commissario Coordinatore [REDACTED], sottoscritta in qualità di Comandante di Reparto f.f. ed allegata alla nota nr. 3722 del 25.7.2018 del Direttore della Casa Circondariale [REDACTED], redatta a seguito di richiesta del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute e private della libertà personale. In essa vengono indicate le ragioni che erano state alla base del consistente lasso di tempo intercorso tra la notifica della sanzione a [REDACTED] la sua esecuzione, individuandole nella mancanza di un'immediata disponibilità di camere di sicurezza. Si legge nella relazione: *"La sanzione veniva applicata in data 23.07.2018, perché dopo la sua notifica, non era stato possibile eseguirla per mancanza di disponibilità di posti nella sezione detentiva denominata R.O.T. (Reparto Osservazione e Trattamento). 4. A tale riguardo si evidenzia che la locale sezione R.O.T. ha in dotazione dieci stanze di pernottamento singole, di cui una priva di suppellettili, tre adibite all'ubicazione di detenuti sottoposti al regime particolare"*

di cui all'art. 14 bis O.P. e tre lasciate ordinariamente disponibili in caso di assegnazione di detenuti nuovi giunti dalla libertà o da altri istituti (in ragione della nota situazione di sovraffollamento che caratterizza le sette camere dell'attigua sezione denominata "Nuovi Giunti") o per eventuali motivi di emergenza (es. art. 78 D.P.R. n. 230/00). 5. Per quanto precede, nella perdurante situazione di sovraffollamento di questo Istituto, di fatto, quindi, le stanze utilizzabili per l'esecuzione dell'E.A.C. si riducono a tre. 6. A cura del locale Ufficio Comando, di concerto con il Responsabile del Padiglione detentivo D1, nel far eseguire le sanzioni disciplinari irrogate, di volta in volta, viene data la precedenza a detenuti che, per fatti gravi, sono interessati a procedure di trasferimento in altra sede per motivi di ordine e sicurezza (precise direttive emesse dai Superiori Uffici del Dap dispongono che il detenuto trasferito, può essere tradotto, solo dopo aver eseguito la sanzione disciplinare nell'istituto di commissione dello condotta infrattiva. 7. Non può sottacersi che non infrequentemente, - in difformità a tali disposizioni, giungono presso questo Istituto, detenuti provenienti da altre consorelle, i quali devono ancora scontare l'esclusione dalle attività in comune (...) Di qui la necessità di dare esecuzione in loco alla predetta sanzione, con ulteriore allungamento dell'elenco dei soggetti da destinare al R.O.T. per l'isolamento disciplinare. 8. Per tutto quanto rappresentato, la materiale ridotta effettiva disponibilità logistica limita i posti adibiti all'esecuzione delle sanzioni disciplinari dell'esclusione dalle attività in comune, rallentando giocoforza l'esecuzione delle sanzioni inflitte dal locale Consiglio di Disciplina (...) Per dare una dimensione delle difficoltà che incontra l'Ufficio Comando nella gestione dell'esecuzione delle sanzioni, si rappresenta che nei sette mesi dell'anno corrente, sono stati elevati nr. 282 rilievi disciplinari alla popolazione detenuta, di questi 55 (cinquantacinque) sanzionati con l'esclusione dalle attività in comune. 10. Non è superfluo aggiungere che, all'atto dell'applicazione della sanzione disciplinare dell'E.A.C., l'ufficio Comando, come la norma prevede, si accerta che la locale area sanitaria emetta apposto nulla osta all'ubicazione del ristretto in regime di isolamento. Inoltre, quando, intercorre un certo lasso di tempo fra la notifica del provvedimento e la sua esecuzione, il personale rende sempre edotto l'interessato della motivazione dello spostamento nel R.O.T. per l'esecuzione dell'isolamento disciplinare, richiamando il fatto commesso e sanzionato. Ciò, per quanto riferito allo scrivente, risulta avvenuto anche in occasione dell'esecuzione dell'E.A.C. nei riguardi del detenuto [REDACTED]" (cfr., relazione redatta da VOLPI Tullio il 25/7/2018).

Nel corso delle indagini veniva disposta consulenza medico-legale sulle cause del decesso di [REDACTED]. Si legge, in proposito, nella relazione redatta dal C.T. nominato dal P.M.: "Per quanto attiene alle cause della morte dello [REDACTED] il quadro anatomo-patologico riscontrato appare tale da far ritenere il decesso correlato con una asfissia meccanica estrinseca da compressione delle vie aeree con conseguente encefalo patia post-anossica e stato comatoso con insufficienza cardio-circolatoria terminale. La morte del soggetto, con il meccanismo sopra indicato, appare compatibile genericamente con una dinamica da compressione estrinseca delle vie aeree ed il quadro rilevato appare compatibile con un impiccamento che può inquadarsi nell'ambito di una dinamica di tipo suicidario. In particolare gli

accertamenti eseguiti hanno permesso di escludere la presenza di segni di lesività fisica differenti ed ulteriori rispetto a quelli riconducibili all'impiccamento e potenzialmente in grado di interferire con i meccanismi che portarono al determinismo del decesso". Il consulente, come richiesto, si esprimeva anche in merito alle due abrasioni di circa 5 cm ciascuna, a carico della coscia destra e sinistra di [REDACTED], segnalate dalle certificazioni sanitarie dell'area sanitaria della Casa Circondariale di [REDACTED] in data 21 e 23 marzo 2018; a parere del consulente, che si esprimeva con tutte le riserve conseguenti alla mancata osservazione diretta tali reperti – non più visibili al momento dell'esame necroscopico e irrilevanti nel determinismo causale del decesso – esse sarebbero state prodotte, stante la natura escoriativa, da una forza abrasiva tangenziale rispetto ai piani cutanei ascrivibile tanto ad una possibile genesi etero-indotta, come riferito dal detenuto, quanto ad una genesi auto-indotta, ad esempio a seguito di una caduta accidentale (cfr., relazione redatta dal dott. [REDACTED]).

È in atti, quale allegato 29 alla querela sporta dalla madre del detenuto e dal Presidente del Consiglio della fondazione "Moltaqa El Hewar per lo sviluppo dei diritti umani", una "Relazione in materia psicologica e criminologica per l'inquadramento delle circostanze in cui è avvenuto il decesso di [REDACTED] [REDACTED]", redatta dalla dott.ssa [REDACTED] Flaminia, nella quale viene evidenziato come [REDACTED] fosse da ritenersi un soggetto fragile e vulnerabile, potenzialmente esposto al rischio di condotte suicidarie, per via della giovane età (soggetto infraventunenne), delle difficili esperienze di vita, condizioni socio-culturali di provenienza (immigrato clandestino) e del poliabuso di sostanze. A parere della dottoressa, pertanto, egli era incompatibile con il regime di isolamento, con la conseguenza che sarebbe ravvisabile una correlazione tra le condizioni che ne avevano caratterizzato lo stato detentivo e il gesto suicidario; questo, anche in considerazione delle richieste di aiuto, sostegno e intervento non esaudite, del comportamento percepito in termini vessatori da parte degli agenti, della sua personalità fragile, il tutto acuito dalla condizione di isolamento (cfr., relazione in atti).

Il giorno 28 gennaio 2022, veniva sentito [REDACTED], all'epoca dell'escussione responsabile dell'U.O.S. Medicina Penitenziaria presso la Casa Circondariale di [REDACTED]. Il medico, cui veniva sottoposta la cartella clinica di [REDACTED] riferiva che, a suo giudizio, il giovane poteva essere considerato soggetto con problematiche psichiatriche, evidenziando come anche il rischio autolesivo fosse concreto. Dichiarava, in particolare, [REDACTED] *"Secondo il mio intendimento, sulla base della cartella clinica redatta dal carcere di [REDACTED] [REDACTED] poteva essere considerato un soggetto con note psichiatriche e quindi attenzionabile e valutabile da una consulenza psichiatrica. Anche il rischio autolesivo era concreto (...) Preciso che solo successivamente ed esattamente l'8, 11, 22 settembre e 6 ottobre 2017 venivano richieste visite psichiatriche, che veniva eseguita in data 1° giugno 2018. Il 4 gennaio 2018 veniva sottoposto a visita da parte di uno specialista del SERD che concludeva della non necessità di terapia sostitutiva"* (cfr., verbale di sommarie informazioni in atti).

Nel corso delle indagini il P.M. conferiva incarico a due consulenti, ovvero al Prof. [REDACTED] – Professore Ordinario di psicopatologia forense – e alla dott.ssa [REDACTED], medico legale, al fine di verificare se il gesto suicidario di [REDACTED] potesse essere stato determinato dal disposto stato di isolamento *“in conseguenza dell’ordine della direzione del carcere Mammagiolla (comunicazione di servizio 23.07.2018 del Comandante di Reparto di cui all. 8 dell’informativa del R.O.N.I. Carabinieri di [REDACTED] del 27 settembre 2018) e del certificato di idoneità al regime di isolamento ordinario a firma del medico dott.ssa [REDACTED] del 23.07.2018”*. Il P.M. chiedeva, altresì, ai due esperti di valutare, in caso di risposta affermativa al precedente quesito, se ravvisassero *“elementi di responsabilità in capo alla dott.ssa [REDACTED] e/o al responsabile pro-tempore della Casa Circondariale [REDACTED]”* (cfr., verbale di conferimento incarico del 20/1/2022).

I due esperti, visionando i dati registrati nel diario clinico di [REDACTED], ritenevano come da essi emergesse un quadro psicopatologico inquadrabile, da DSM5, come Disturbo di Personalità del Cluster B di tipo Borderline con tratti Antisociali, complicato dalla politossicodipendenza e da una verosimile disabilità intellettiva. Sottolineavano, quindi, come fosse verosimile che i soggetti che avevano visitato [REDACTED] presso la Casa Circondariale di [REDACTED] e che lo avevano valutato come soggetto non a rischio non avessero nemmeno letto la sua cartella clinica, la quale avrebbe dovuto suggerire, anche alla dott.ssa [REDACTED] e a chi aveva ordinato il trasferimento in isolamento, un atteggiamento più prudentiale. Rappresentavano, inoltre, che l’idoneità all’isolamento, sebbene non definita da specifici protocolli, è prevalentemente di tipo psicologico-psichiatrico e richiederebbe il colloquio clinico. Evidenziavano, ancora, come il detenuto, verosimilmente a causa della sua disabilità intellettiva, nutrisse un timore quasi persecutorio, avendo denunciato episodi di aggressione, per cui: 1) l’inflizione della sanzione dell’isolamento, proprio a seguito della perquisizione nel corso della quale riferiva di essere stato malmenato; 2) le richieste di tabacco inascoltate; 3) lo schiaffo ricevuto in faccia mentre era isolato; 4) la verosimile consapevolezza del fatto che non dovesse trovarsi in un carcere per adulti; e) la chiusura del blindo, avrebbero sviluppato in lui la consapevolezza dell’inutilità dei propri sforzi per ottenere giustizia. La situazione sarebbe conseguentemente precipitata fino al compimento del gesto suicidario. Se, infatti, finché il blindo era aperto – spiegavano i consulenti – egli aveva avuto la possibilità di sfogare la propria inquietudine con atti autolesionistici (tagli sul braccio), una volta chiuso il blindo, si era trovato in una situazione di totale impotenza e isolamento che gli aveva fatto contemplare il suicidio come unica soluzione.

I due esperti concludevano, quindi, affermando: *“Riteniamo che lo stato di isolamento e le condotte coeve da parte di terzi abbiano condotto nell’[REDACTED] alla determinazione di suicidarsi. Il certificato di idoneità all’isolamento è assolutamente inadeguato e negligente sotto il profilo della compilazione e come tale non ha le caratteristiche cliniche minime per poter qualificare come documento che consenta di comprendere effettivamente il rischio suicidario che il soggetto presentava al*

momento in cui è stato posto in isolamento. Va anche considerato che il signore non è stato valutato adeguatamente sotto il profilo della salute mentale durante la detenzione presso la CC di [REDACTED], sia dal punto di vista psichiatrico che, specialmente, psicologico, e anche questo aspetto appare aver contribuito ad una sottovalutazione del rischio suicidario presente nell'[REDACTED]' (cfr., relazione in atti).

LA NORMATIVA APPLICABILE AI FATTI PER CUI È CAUSA

La normativa vigente, all'epoca dei fatti, in materia di c.d. "giovani adulti"

L'art. 24, comma 1, D. Lgs. n. 272/1989 prevedeva, nella sua formulazione originaria, che le pene detentive si eseguissero secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni anche nei confronti di coloro che, nel corso della esecuzione, avessero compiuto il diciottesimo ma non il ventunesimo anno di età. La norma veniva successivamente modificata dall'art. 5 D.L. 92/2014, prevedendo che l'esecuzione delle pene detentive avvenisse secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni anche nei confronti di coloro che, nel corso della esecuzione, avessero compiuto il diciottesimo ma non il venticinquesimo anno di età. In sede di conversione del predetto D.L. con Legge 117/2014, la norma veniva ulteriormente modificata, prevedendo che l'esecuzione delle pene detentive avvenisse secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni anche nei confronti di coloro che, nel corso della esecuzione, avessero compiuto il diciottesimo ma non il venticinquesimo anno di età, sempre che, per quanti avessero già compiuto il ventunesimo anno, non ricorressero particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice competente, tenuto conto altresì delle finalità rieducative. Era questo, il testo della norma in vigore al momento in cui è stato emesso l'ordine di carcerazione per [REDACTED] e fino al suo decesso. Successivamente, con l'art. 10, comma 5, D. Lgs. n. 121/2018 – entrato in vigore il 10 novembre 2018 – si è previsto che, laddove il condannato per reati commessi da minorenni abbia fatto ingresso in un istituto per adulti in custodia cautelare o in espiazione di pena, per reati commessi dopo il compimento del diciottesimo anno di età, non si faccia luogo all'esecuzione secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni.

Nel corso delle indagini, venivano richiesti chiarimenti al DAP sull'attuazione di tali disposizioni, con riferimento alla disciplina vigente prima del decesso di [REDACTED]. Il Dipartimento, con nota prot. n. 39840.13 del 9 febbraio 2022, forniva alcune circolari, antecedenti all'ultima modifica intervenuta nel 2018, precisando, in ordine alle modalità operative osservate presso le sedi periferiche: *"Al momento dell'ingresso di un soggetto infra venticinquenne, la Matricola dell' istituto non accoglierà il detenuto qualora il titolo esecutivo riguardi esclusivamente una pena inflitta per un reato commesso da minorenni, e lo indirizzerà al carcere minorile più vicino; ove invece il soggetto faccia comunque ingresso in Istituto, per adulti, la Direzione è tenuta ad attivare nell'immediato interlocuzioni con il Dipartimento per la Giustizia Minorile e l'Autorità Giudiziaria competente, per la successiva assegnazione in un Istituto per minori. Ai sensi dell'art. 24 D. lgs. 272/89, la valutazione della richiesta di trasferimento presso un istituto per minori ricade*

infatti, con riferimento alle ragioni di sicurezza ed alle finalità rieducative, nella esclusiva competenza dell'Autorità Giudiziaria competente che la valuterà. Il Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità avrà invece il compito di assicurare tempestiva esecuzione alle determinazioni dell'AG^o.

Tra le circolari inviate dal DAP, per quanto in questa sede interessa, vi sono:

- la circolare del Ministero della Giustizia, Direzione Generale per gli Istituti di detenzione e pena, n. 99511/3-727 del 25 novembre 1989, avente ad oggetto l'applicazione dell'art. 24 D. Lgs. 272/89, destinata ai Direttori delle Case Circondariali e di reclusione, la quale, oltre a citare il testo dell'art. 24 D. Lgs. 272/1989, invitava i destinatari a comunicare ai magistrati competenti la presenza negli istituti di soggetti infraventunenni (la circolare è presente nella sua interezza in atti; cfr., allegato 5 all'informativa di P.G., che reca tutte le circolari allegate dal DAP, ivi compresa quella menzionata);

- la circolare del Ministero della Giustizia, Ufficio per la Giustizia Minorile, Rep. III Coll. IPM/4/c del 23.12.1989, indirizzata ai Direttori dei Centri per la Giustizia Minorile, ai Direttori degli Istituti Penali Minorili, ai Direttori degli Uffici di servizio sociale per Minorenni, ai magistrati di Sorveglianza presso i Tribunali per Minorenni e agli ispettori Distrettuali per adulti, nella quale si evidenziava l'opportunità, prima di operare il trasferimento degli interessati dagli istituti ove erano ristretti a quelli minorili, che essi venissero sentiti, in merito, a cura dei servizi sociali minorili competenti per territorio, potendo sussistere condizioni particolari, quali la continuità di rapporti con i familiari, le esigenze di trattamento oppure la imminente scadenza della pena o della misura o l'imminente compimento del ventunesimo anno, che avrebbero potuto rendere sconsigliabile lo spostamento presso le strutture minorili, anche perché situate a livello regionale; si aggiungeva che, per la permanenza in Istituto per adulti, era necessario il nulla osta del magistrato di sorveglianza minorile competente per territorio o dell'autorità giudiziaria procedente, precisando, altresì, che l'istituto penale minorile sarebbe stato designato dalla direzione del Centro per la Giustizia Minorile competente per territorio o dal medesimo Ufficio per la Giustizia minorile, nel caso di strutture ubicate nel territorio di competenza di altro centro;

- la lettera circolare D.A.P. n. 0277279 del 6 agosto 2014, che – a seguito all'entrata in vigore della modifica che ha innalzato a venticinque anni il limite di età previsto dall'art. 24 D. L.vo 279/1989 – era stata inviata ai provveditori regionali al fine di invitare le Direzioni degli Istituti e gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna a trasmettere, per ogni detenuto, al giudice competente a valutare la sussistenza delle "particolari condizioni di sicurezza", una completa relazione di sintesi e comportamentale utile a valutare il percorso riabilitativo, in ossequio alle finalità rieducative della pena, indicando il circuito detentivo di appartenenza e l'eventuale presenza nella posizione giuridica di condanne o titoli detentivi per fatti commessi da adulti.

Il difensore di XXXXXXXXXX ha, tuttavia, prodotto la lettera circolare D.A.P. prot. n. 0278007 del 7 agosto 2014, con cui era stata disposta la temporanea sospensione della diffusione della circolare sopra indicata, in attesa di ulteriori

disposizioni. La mancata diramazione della circolare trova riscontro anche nelle dichiarazioni rese al difensore, ai sensi dell'art. 391 bis c.p.p., da [REDACTED] - Direttore del Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria Lazio, Abruzzo e Molise, dal 2017 all'agosto 2023 - il quale ha anche riferito che, dopo la sospensione, non vi erano state altre disposizioni o che, comunque, esse non erano pervenute al P.R.A.P. da lui diretto (cfr., verbale delle informazioni assunte dal difensore da [REDACTED]). La circostanza che la lettera circolare del 6 agosto 2018 non fosse pervenuta presso la Casa Circondariale di [REDACTED] emerge anche dalle informazioni rese al difensore di [REDACTED] da [REDACTED], all'epoca dei fatti vice-direttore presso la menzionata Casa Circondariale e da [REDACTED] all'epoca coordinatore dell'Area Trattamento presso il medesimo carcere (cfr., verbali di assunzione di informazioni in atti).

A questo punto, giova anche precisare che, nel corso delle indagini, emergeva che presso l'Ufficio Matricola della Casa Circondariale di [REDACTED] era invalsa una "prassi" in merito all'applicazione dell'art. 24, comma 1, D. Lgs. n. 272/1989, in ragione della quale si riteneva che il trasferimento del giovane adulto presso un Istituto Penale Minorile (di seguito, anche I.P.M.) fosse subordinato ad una richiesta in tal senso proveniente dal detenuto.

Sul punto viene, innanzitutto, in evidenza la nota del 15 settembre 2018, a firma di [REDACTED], quale Comandante del Reparto di Polizia Penitenziaria, redatta, per il Direttore, a seguito di missiva inviata dal Garante dei diritti dei detenuti, nella quale venivano richiesti chiarimenti in merito alle procedure poste in essere ai fini del trasferimento di [REDACTED] presso un I.P.M..

Nella nota - presente in atti e alla quale si rinvia - [REDACTED] dopo un breve richiamo alla normativa che, all'epoca dei fatti, regolava l'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni e dei detenuti c.d. "giovani adulti", rappresentava quanto segue: *"L'effetto della legge 117 del 2014, dunque, è quello di spostare la possibilità di restare nel circuito penale minorile - per tutti i soggetti che hanno commesso un reato prima della maggiore età - fino al compimento dei 25 anni (prima era 21). Chi si trovi in questa posizione, quindi, può fare richiesta di trasferimento nel caso sia stato incarcerato in un normale istituto penale e, una volta ottenuto il nullaosta del magistrato di sorveglianza, viene collocato in una struttura adibita a ospitare minorenni. Sulla base di quanto riferito dall'Ufficio Matricola, all'atto della notifica al detenuto infra-venticinquenne o venticinquenne di un titolo giuridico che, in relazione alla data di commissione del reato, apra la strada verso la possibilità offerta dalla novella del 2014, è consuetudine informare l'interessato di tale prerogativa. In ordine ai successivi sviluppi di quanto precede, si rappresenta che, da prassi, questo Istituto opera nel senso di aderire alla volontà del soggetto interessato. Non vi sono espresse normative di riferimento che indicano di esperire una procedura d'ufficio per l'attivazione del trasferimento nel circuito dei Minori. Nello specifico della vicenda relativa al detenuto [REDACTED] quest'ultimo, una volta informato della sua pena da scontare per un reato commesso da minore, avrebbe potuto avvalersi della richiesta di essere trasferito presso un Istituto per Minori, iniziativa non assunta, non risultando al fascicolo personale nessuna istanza. Tantomeno è pervenuta richiesta da parte del legale difensore al momento della "scarcerazione formale" del fatto in esecuzione per la Procura presso il Tribunale Ordinario (pena per reato commesso da maggiorenne)".*

Quanto indicato nella relazione ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese dall'Ispettore [REDACTED] in sede di sommarie informazioni assunte in corso di indagini il 15 marzo 2022, dichiarazioni poi confermate nell'interrogatorio reso in

data 18 ottobre 2022, con l'assistenza del difensore, conformemente a quanto poi dichiarato in giudizio. L'imputato, peraltro, precisava di non essersi occupato dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione di [REDACTED], essendo assente dal servizio (cfr., verbale di sommarie informazioni; verbale di interrogatorio; verbale redatto da fonoregistrazione, udienza del 5/10/2013)

Riferiva, in particolare, [REDACTED] (si riporta il contenuto del verbale di sommarie informazioni): "(...) la prassi (applicata anche per il caso di [REDACTED] presso la casa circondariale di [REDACTED], ma potrei dire - come da me constatato in precedenti esperienze - vigente nella maggior parte degli istituti penitenziari italiani, è quella che il giovane adulto, per un reato commesso da minorenni, non viene trasferito d'ufficio presso un istituto di pena minorile, in esecuzione al provvedimento della Procura per i Minorenni (ripeto perché a piede libero), bensì continua l'esecuzione della pena nell'istituto per adulti, a meno che non è richiesto espressamente dal detenuto con apposita istanza. Faccio osservare che la casistica come quella in esame, ossia il trasferimento di un giovane adulto da un istituto di pena ordinario a quello minorile per reati commessi da minorenni, non era disciplinato né da norme né da circolari dipartimentali. Solo successivamente, con l'entrata in vigore del D.L.vo nr.121 del 2 ottobre 2018, la materia è stata specificatamente affrontata, tanto che l'art. 10 comma 5 stabilisce che "se il condannato per reati commessi da minorenni abbia fatto ingresso in un istituto per adulti in custodia cautelare o in espiazione di pena per reati commessi dopo il compimento del diciottesimo anno di età, non si fa luogo all'esecuzione secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni". Quindi, la prassi vigente all'epoca, per quanto riguarda la posizione di [REDACTED] era quella di trasferirlo solo su istanza dello stesso (...) In estrema sintesi, il motivo per il quale [REDACTED] non venne trasferito è perché la prassi non lo prevedeva".

La normativa in materia di Medicina Penitenziaria

Il servizio sanitario penitenziario è disciplinato dall'art. 11 legge 354/1975, il quale prevede che, ad operare negli istituti penali, sia per adulti che per minorenni, è il servizio sanitario nazionale, nel rispetto della disciplina sul riordino della medicina penitenziaria. La stessa norma stabilisce che, in ogni istituto penitenziario, vi siano un servizio medico ed un servizio farmaceutico rispondenti alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati e che si disponga, inoltre, dell'opera di almeno uno specialista in psichiatria; cure ed accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati dai servizi sanitari dell'istituto vengono eseguiti previo trasferimento del detenuto in ospedali o luoghi di cura esterni. Con specifico riguardo alle visite mediche, è prevista una visita medica generale all'atto dell'ingresso nell'istituto, allo scopo di accertare eventuali malattie fisiche o psichiche; i sanitari hanno, inoltre, l'obbligo di visitare quotidianamente gli ammalati e coloro che ne facciano richiesta e di segnalare immediatamente la presenza di malattie che richiedano particolari indagini e cure specialistiche.

A norma dell'art. 17, commi 1 e 2, D.P.R. 230/2000, i detenuti e gli internati usufruiscono dell'assistenza sanitaria secondo le disposizioni della vigente normativa. Le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento ed organizzazione dei servizi sanitari in ambito penitenziario, nonché di controllo sul funzionamento dei servizi medesimi, sono esercitate secondo le competenze e con

le modalità indicate dalla vigente normativa.

La tutela del diritto alla salute delle persone private della libertà personale si ricava, in primo luogo, in via interpretativa, dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione EDU, che sostanzialmente fanno riferimento al divieto di sottoporre i detenuti a trattamenti disumani e degradanti, sulla scorta di principi giurisprudenziali ricavati dalla Corte EDU, che riconducono il diritto alla salute nell'alveo dei diritti garantiti in ambito internazionale, quale corollario del diritto alla vita e della dignità umana. Vi sono, poi, le Regole Penitenziarie Europee, ove si afferma che la finalità del trattamento consiste nel «salvaguardare la salute e la dignità» dei condannati nella prospettiva del loro reinserimento sociale (art. 3 delle Regole penitenziarie europee), nonché la deliberazione approvata dall'ONU (dicembre 1982) in materia di «Principi di etica medica per il personale sanitario in ordine alla protezione dei detenuti², nella quale è previsto che «gli esercenti le attività sanitarie incaricati di prestare cure a persone detenute o comunque private della libertà, hanno il dovere di proteggerne la salute fisica e mentale, nello stesso modo che li impegna nei confronti delle persone libere». Tali principi e regole si pongono in linea sia con il principio di umanizzazione sia con la finalità rieducativa della pena, se ed in quanto entrambi postulano il perseguimento di una piena ed efficace tutela del diritto alla salute del condannato, posto che solo una condizione di benessere psico-fisico dello stesso può garantire il suo recupero e perciò il suo reinserimento sociale. In tal senso, quindi, in ossequio all'art. 27 Cost. ed ai suoi corollari, il detenuto ha diritto alla tutela della sua salute sia fisica che mentale, posto che la pena può svolgere la propria funzione rieducativa verosimilmente su una persona mentalmente in grado di comprenderne la portata e il significato.

Proprio al fine di meglio garantire il diritto inviolabile in questione, la riforma della medicina penitenziaria (D. Lgs. 22 giugno 1999, n. 230) ha previsto il trasferimento della sanità degli istituti di pena dal Ministero della Giustizia al Servizio Sanitario Nazionale, con ciò - in ossequio al principio di sussidiarietà verticale - imponendo la collaborazione e la integrazione, ciascuna nel proprio ambito, alle diverse istituzioni dello Stato. L'art. 11 dell'Ordinamento Penitenziario, nella seconda parte del comma 7, dispone che l'assistenza sanitaria sia prestata, nel corso della permanenza nell'istituto «con periodici e frequenti riscontri, indipendentemente dalle richieste degli interessati», con ciò ponendo un obbligo di controllo delle condizioni sanitarie generali dei detenuti, che deve essere periodico e frequente, specie in presenza di situazioni soggettive meritevoli di particolare attenzione, in considerazione di peculiari condizioni psico-fisiche derivanti anche da una pregressa storia clinica che caratterizzi il detenuto come soggetto potenzialmente "a rischio" sanitario. Più in generale, va ricordato che la possibilità per il detenuto di fruire di cure mediche appropriate anche nella condizione di restrizione carceraria, oltre a porsi in linea con la normativa di principio, costituisce il presupposto fondante la linea di demarcazione tra la compatibilità e l'incompatibilità delle condizioni psico-fisiche della persona con il regime carcerario; tale rilievo, desumibile dal sistema di norme costituito dagli artt. 299,

comma 4 ter, c.p.p., 147 n. 2 c.p. e 47 ter, comma 1 ter, Legge. n. 354/1975, impone un'interpretazione del testo normativo conforme all'obiettivo di associare la privazione della libertà personale al costante controllo delle condizioni di salute della persona (cfr., in questo senso, anche per la ricostruzione del quadro normativo, Cass. Pen., Sez. 4, 58363/2018 e n. 25576 del 11/05/2017).

Con la Legge 230/1999 (Riordino della medicina penitenziaria) si è sancita la separazione di competenze, assegnando al Sistema Sanitario Nazionale quella in materia di salute, anche in ambito penitenziario, e mantenendo nell'ambito del Ministero della Giustizia quella relativa alla sicurezza.

La seconda fase del trasferimento delle funzioni sanitarie al SSN/SSR è stata avviata con il D.P.C.M del 1° aprile 2008, emanato in attuazione all'art. 2, comma 283, della Legge 24 dicembre 2007 n.244. prevedendo che le Regioni dovessero assicurare l'espletamento delle funzioni trasferite con il citato decreto, attraverso le Aziende Sanitarie Locali comprese nel proprio territorio, nel cui ambito di competenza sono ubicati gli istituti e servizi penitenziari di riferimento. Nel disciplinare gli interventi da attuare attraverso le Aziende sanitarie locali, le Regioni si dovevano attenere ai principi definiti dalle linee guida di cui all'allegato 1 del citato DPCM.

Nelle Linee di indirizzo per gli interventi del Servizio Sanitario Nazionale a tutela della salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari, e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale, di cui al menzionato allegato 1, è indicato quanto segue:

- i principi di riferimento sono:

- riconoscimento della piena parità di trattamento, in tema di assistenza sanitaria, degli individui liberi ed degli individui detenuti ed internati;
- necessità di una piena e leale collaborazione interistituzionale tra Servizio Sanitario Nazionale, Amministrazione penitenziaria, al fine di garantire in maniera sinergica la tutela della salute e il recupero sociale dei detenuti, nonché la esigenza di sicurezza all'interno degli istituti penitenziari;
- stretta complementarietà tra gli interventi a tutela della salute e gli interventi mirati al recupero sociale del reo;
- garanzia negli Istituti penitenziari, compatibilmente con le misure di sicurezza, di condizioni ambientali e di vita rispondenti ai criteri di rispetto della dignità della persona: evitare il sovraffollamento, rispettare i valori religiosi e culturali, ecc.;
- continuità terapeutica quale principio fondante per l'efficacia degli interventi di cura, garantita dal momento dell'ingresso in carcere, durante gli eventuali spostamenti dei detenuti tra diversi istituti penitenziari, e dopo la scarcerazione e immissione in libertà.

Tra gli obiettivi di salute e livelli essenziali di assistenza è indicata la riduzione dei suicidi e dei tentativi di suicidio, attraverso l'individuazione dei fattori di rischio. I presidi sanitari, presenti in ogni istituto penale, garantiscono l'erogazione delle prestazioni sanitarie di medicina generale individuate dai Livelli Essenziali di

Assistenza (LEA); in particolare, attuano i seguenti interventi:

- valutazione medica e psicologica di tutti i nuovi ingressi, da effettuarsi, se del caso, in più momenti temporali e per congrui periodi di osservazione; i dati rilevati sono raccolti nella cartella clinica; tale valutazione è fatta dal medico di medicina generale del presidio, in collaborazione con lo psicologo e con il supporto degli accertamenti specialistici del caso;
- adozione di procedure di accoglienza che consentano di attenuare gli effetti potenzialmente traumatici della privazione della libertà, ed esecuzione degli interventi necessari a prevenire atti di autolesionismo;
- raccolta di tutte le informazioni sanitarie relative a ciascun soggetto, onde assicurare una appropriata presa in carico in altri istituti o al ritorno in libertà;

In ordine alla prevenzione, cura e riabilitazione nel campo della salute mentale, è previsto un programma sistematico di interventi che affronti con risposte adeguate la complessità del fenomeno, mettendo in atto le seguenti azioni:

- attivare un sistema di sorveglianza epidemiologica, attraverso l'osservazione dei nuovi giunti e la valutazione periodica delle condizioni di rischio;
- garantire ai soggetti malati tutte le possibilità di cura e riabilitazione fornite dai servizi del territorio, attraverso la presa in carico con progetti individualizzati;
- attivare specifici programmi mirati alla riduzione dei rischi di suicidio;

Alla erogazione delle prestazioni sanitarie provvede l'Azienda Sanitaria che deve, tra l'altro, garantire le prestazioni specialistiche su richiesta del medico responsabile o di altro specialista. L'amministrazione penitenziaria provvede alla sicurezza dei detenuti e a quella degli internati ivi assistiti. In particolare, il servizio sanitario nazionale assicura ai detenuti, agli internati ed ai minorenni sottoposti a provvedimenti penali, tra le altre cose, gli interventi di prevenzione, cura e sostegno del disagio psichico e sociale.

Al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia degli interventi a tutela della salute dei detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale, garantendo, nel contempo, l'efficacia delle misure di sicurezza, viene realizzato in ogni Regione e Provincia autonoma un Osservatorio permanente sulla sanità penitenziaria, con rappresentanti della Regione, dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile, competenti territorialmente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Contestualmente, ai fini del coordinamento nazionale, viene realizzato presso la conferenza Unificata fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e le Autonomie Locali, un Tavolo di consultazione, costituito da rappresentanti dei dicasteri della Salute e della Giustizia, delle Regioni e Province autonome e delle Autonomie locali, con l'obiettivo di garantire l'uniformità degli interventi e delle prestazioni sanitarie e trattamentali nell'intero territorio nazionale.

L'Allegato 1 del D.P.C.M. citato, oltre a fornire indicazioni sui modelli organizzativi, stabilisce che "nelle Aziende Sanitarie sul cui territorio sono presenti istituti penitenziari con una capienza complessiva da 200 a 500 detenuti, istituire una

unità operativa multi professionale, ai fini della erogazione delle prestazioni di base e specialistiche. Il Medico responsabile dell'unità coordina la medicina generale e quella specialistica, promuove gli interventi necessari da parte delle competenti articolazioni organizzative delle Aziende sanitarie”.

Per quanto riguarda il livello regionale, viene in evidenza la Legge Regionale 8 giugno 2007 n.731, avente ad oggetto “Interventi a sostegno dei diritti della popolazione detenuta della Regione Lazio” - emanata in attuazione dell'articolo 27 della Costituzione, in riferimento alle Regole Penitenziarie Europee approvate nel gennaio 2006, nonché ad altre norme di diritto internazionale - in cui sono definiti gli interventi, programmatici e in via di principio, a sostegno dei diritti della popolazione detenuta della Regione Lazio, con individuazione, tra l'altro, dei compiti della Regione stessa, della Giunta Regionale e delle Aziende Sanitarie.

In ambito locale, la ASL di [REDACTED], con Deliberazione del Commissario straordinario nr. 257 del 4 maggio 2015, ha adottato - ai sensi dell'art 1, comma 3, del D. Lgs. 230/1999, secondo cui ogni Azienda unità sanitaria locale nel cui ambito è ubicato un istituto penitenziario, adotta un'apposita Carta dei servizi sanitari per i detenuti e gli internati - la Carta dei servizi sanitari della Casa Circondariale Mammagialla, acquisita in atti. La Carta, come ribadito nella stessa, rappresenta gli impegni che la ASL di [REDACTED] si assume nel garantire a tutti i detenuti l'erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi e cura previste dal Piano Sanitario Nazionale e Regionale attraverso i propri presidi sanitari. In tale documento sono indicati, tra l'altro:

- i diritti dei detenuti;
- le modalità di erogazione delle prestazioni con particolari riguardo alla visita medica dei nuovi giunti;
- le visite mediche urgenti, ordinarie e specialistiche;
- i trasferimenti presso presidi sanitari,
- la fornitura dei farmaci;
- l'organigramma della UO di Medicina Penitenziaria Territoriale,
- la tutela della salute mentale.

In essa è precisato che: ***“Al detenuto nuovo giunto è garantita la visita medica ed il colloquio psicologico di primo ingresso. La visita medica viene effettuata nella stessa giornata dell'ingresso in struttura al fine di accertare lo stato di salute generale, valutare un eventuale stato di disagio psichico. Ogni dato raccolto dall'équipe sanitaria è naturalmente coperto da segreto professionale, esattamente come in ospedale e consente al medico di inquadrare il paziente nella maniera più corretta e completa possibile; verificare la presenza di lesioni, patologie pregresse ed attuali, comprese eventuali patologie psichiatriche ed assicurare l'eventuale continuità terapeutica assistenziale (...) All'atto della visita di primo ingresso, se il detenuto proviene dalla libertà, viene aperta la Cartella Clinica della AUSL di [REDACTED] se proviene da altro istituto si prosegue l'aggiornamento della Cartella clinica in uso”.*** Tale documento sanitario “accompagna il detenuto in ogni spostamento per ragioni di salute all'interno ed all'esterno della struttura sanitaria penitenziaria nonché

nei trasferimenti presso altri istituti penitenziari. La cartella contiene oltre ai riferimenti alla storia clinica pregressa i dati anamnestici, le visite effettuate, le terapie somministrate, i referti clinici ed ogni altro documento relativo agli interventi sanitari effettuati **Il colloquio psicologico ai nuovi giunti viene effettuato entro 48 ore dall'ingresso in struttura al fine di valutare l'eventuale rischio di suicidio e di comportamenti auto ed etero aggressivi. I soggetti ritenuti a rischio suicidario (Grandissima sorveglianza) vengono tempestivamente presi in carico dal servizio Psicologia della AUSL [REDACTED] Per i detenuti trasferiti da altri istituti penitenziari la visita psicologica viene effettuata sempre entro 48 ore nei casi in cui esistono elementi significativi di rischio segnalati dall'autorità competente o dall'istituto di provenienza (...) Le visite mediche ai detenuti isolati e a coloro che effettuano lo sciopero della fame e/o della sete sono assicurate quotidianamente, in rispetto della normativa vigente"**.

Presso l'Ospedale [REDACTED] - prevede la Carta - è operativa la U.O. Medicina Protetta, dove vengono ricoverati sia i detenuti della Casa Circondariale di [REDACTED] sia detenuti che provengono dagli altri istituti penitenziari del Lazio. All'interno della U.O. Medicina Penitenziaria Territoriale, inserita nella medicina territoriale del Distretto 3 della Asl di [REDACTED], operano le seguenti figure professionali. un dirigente medico strutturato responsabile della U.O che è presente cinque giorni settimanali, otto medici che assicurano attività quotidiana e le urgenze per 30 ore giornaliere.

È assicurato dal Dipartimento di Salute Mentale (DSM) della AUSL di [REDACTED] l'assistenza in caso di disagio mentale e la prevenzione, la cura e riabilitazione del disturbo mentale. L'assistenza è garantita con quattro ingressi settimanali di mattina, salvo improvvise urgenze della U.O.C. di appartenenza. Per le dipendenze patologiche è assicurata apposita assistenza ai detenuti con personale del S.er.D e della U.O.C. Psicologia dalla AUSL di [REDACTED].

Con accordo del 22 gennaio 2015, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c) D. L.gs. 28 agosto 1997, n. 281, la Conferenza Unificata Stato-Regioni ha sancito l'accordo sul documento "Linee guida in materia di modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria negli Istituti penitenziari per adulti; implementazione delle reti sanitarie regionali e nazionali" tra il Governo, le regioni e le province autonome e le Autonomie locali, il quale definisce la Rete regionale e nazionale per l'assistenza sanitaria penitenziaria come un sistema articolato di servizi sanitari con caratteristiche di complessità organizzativa e funzionale crescenti, attraverso il quale le regioni, le province autonome e le aziende sanitarie assicurano l'assistenza sanitaria alla popolazione detenuta negli istituti penitenziari e nei servizi della giustizia minorile del proprio territorio regionale, in ordine ai "Servizi della Rete". Nell'Accordo è indicato, tra le altre cose, che ogni Servizio sanitario penitenziario è una sede territoriale della locale azienda sanitaria ed eroga l'assistenza sanitaria, garantendo l'azione multidisciplinare e l'integrazione di interventi a favore della persona detenuta, fa parte della rete dei servizi regionali, che assicura la continuità assistenziale. In merito ai «Criteri di appropriatezza», l'art 6 dell'Accordo prevede

che "Le aziende sanitarie sono titolari della gestione di tutte le attività, dedicate alla tutela della salute della popolazione detenuta e dei bambini al seguito di madri detenute laddove presenti. A tal fine dispongono che la propria organizzazione sia oggetto di un'attività di valutazione e miglioramento della qualità a cadenza almeno annuale. I servizi sanitari penitenziari adottano regolamenti coerenti con le linee guida di società scientifiche, con indirizzi istituzionali o di gruppi di esperti per una buona pratica clinica nelle varie branche specialistiche. Gli aspetti più generali dell'assistenza (nuovo ingresso-presa in carico, protocolli operativi tra servizi medici e Ser.T. e D.S.M, attività specialistica, ricoveri ospedalieri, gestione emergenza-urgenza) sono affrontati secondo metodologie operative standard, note e condivise ai vari livelli del SSN. I criteri di efficienza, efficacia, appropriatezza e i Piani diagnostici terapeutici applicati sono definiti in accordo con le ASL territorialmente competenti"

Nell'Allegato, che costituisce parte integrante dell'Accordo, sono descritte le caratteristiche generali delle tipologie di servizi sanitari penitenziari cui ogni regione e P.A. fa riferimento per la programmazione dei servizi sanitari necessari negli Istituti Penitenziari del proprio territorio. In tale allegato sono specificati, tra l'altro, i seguenti servizi:

- Servizio sanitario penitenziario. Ogni struttura penitenziaria per adulti è dotata di uno specifico Servizio sanitario penitenziario operante sotto la responsabilità di un medico che coordina gli interventi delle professionalità sanitarie coinvolte, ivi incluse quelle specialistiche, ospedaliere delle sezioni specializzate o dedicate e quelle dei servizi territoriali per la presa in carico del disagio psichico o delle patologie da dipendenza. Il medico responsabile/referente definisce inoltre i generali-bisogni assistenziali dei detenuti e mantiene costanti rapporti con la Direzione penitenziaria e le sue articolazioni funzionali, anche in ragione dell'alta complessità della gestione clinico assistenziale e della specificità giuridica delle persone detenute ed internate;

- Servizio medico di base. È la tipologia di servizio più semplice attivata nelle strutture penitenziarie con popolazione detenuta riconosciuta in buone condizioni di salute. Essa offre in via continuativa per fasce orarie, prestazioni di medicina di base e assistenza infermieristica nonché ordinariamente prestazioni di medicina specialistica (odontoiatria, cardiologia, psichiatria, malattie infettive), la presa in carico di pazienti con problematiche inerenti alle patologie da dipendenza o altre che presuppongano una presa in carico a lungo termine. Le prestazioni delle altre branche specialistiche sono garantite, all'interno dell'IP o presso i servizi dell'Azienda sanitaria secondo le esigenze delle persone detenute e l'organizzazione aziendale;

- Servizio medico multi-professionale integrato. Questa tipologia di servizio si differenzia dalla precedente per la presenza del personale sanitario medico ed infermieristico sulle 24 ore,

- Servizio medico multi-professionale integrato con sezione specializzata. Alle caratteristiche del servizio medico multi professionale integrato aggiunge la presenza di una sezione detentiva sanitaria specializzata, dedicata a fornire

assistenza sanitaria a detenuti affetti da specifici stati patologici, come di seguito specificato;

- Servizio medico Multi-professionale Integrato con sezioni dedicate e specializzate di assistenza intensiva (SAI) - (ex Centri diagnostico-terapeutici o centri clinici)

La Regione Lazio ha recepito l'Accordo con la Delibera G.R. 28/07/2015, n. 37535.

Brevi cenni sulle norme in materia di osservazione e trattamento

Giova precisare, in questa sede che, a norma dell'art. 80 legge 354/1975, presso gli istituti di prevenzione e di pena per adulti, oltre al personale previsto dalle leggi vigenti, operano gli educatori per adulti e gli assistenti sociali dipendenti dai centri di servizio sociale previsti dall'art. 72 del medesimo decreto.

Ai sensi dell'art. 23 D.P.R. 230/2000, un esperto dell'osservazione e trattamento effettua un colloquio con il detenuto o internato all'atto del suo ingresso in istituto, per verificare se, ed eventualmente con quali cautele, possa affrontare adeguatamente lo stato di restrizione. Il risultato di tali accertamenti è comunicato agli operatori incaricati per gli interventi opportuni e al gruppo degli operatori dell'osservazione e trattamento di cui all'articolo 29 del medesimo decreto, ovvero quello, presieduto dal Direttore, che si occupa della compilazione del programma individualizzato di trattamento. Se la persona ha problemi di tossicodipendenza, è segnalata anche al Servizio tossicodipendenze operante all'interno dell'istituto. Il direttore dell'istituto, o un operatore penitenziario da lui designato, svolge un colloquio con il soggetto, al fine di conoscere le notizie necessarie per le iscrizioni nel registro matricolare previsto dall'art. 7 del regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale di cui al decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334, e, per iniziare la compilazione della cartella personale, nonché allo scopo di fornirgli le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 32 della legge e di consegnargli la carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati prevista nel comma 2 dell'articolo 69 D.P.R. 230/2000. Nel corso del colloquio il soggetto è invitato a segnalare gli eventuali problemi personali e familiari che richiedono interventi immediati. Di tali problemi la direzione informa il centro di servizio sociale.

La normativa in materia di isolamento e della sanzione dell'esclusione dalle attività in comune

L'isolamento è disciplinato dall'articolo 33 della Legge 354/1975, il quale prevede che: "1. Negli istituti penitenziari l'isolamento continuo è ammesso: a) quando è prescritto per ragioni sanitarie; b) durante l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune; c) per gli indagati e imputati se vi sono ragioni di cautela processuale; il provvedimento dell'autorità giudiziaria competente indica la durata e le ragioni dell'isolamento. 2. Il regolamento specifica le modalità di esecuzione dell'isolamento".

L'art. 73 D.P.R. 230/2000, prevede, a sua volta che: "2. L'isolamento continuo

durante l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune è eseguito in una camera ordinaria, a meno che il comportamento del detenuto o dell'internato sia tale da arrecare disturbo o da costituire pregiudizio per l'ordine e la disciplina. Anche in tal caso, l'isolamento si esegue in locali con le caratteristiche di cui all'articolo 6 della legge. 3. Ai detenuti e gli internati, nel periodo di esclusione dalle attività in comune di cui al comma 2, è precluso di comunicare con i compagni. (...) 7. La situazione di isolamento dei detenuti e degli internati deve essere oggetto di particolare attenzione, con adeguati controlli giornalieri nel luogo di isolamento, da parte sia di un medico sia di un componente del gruppo di osservazione e trattamento, e con vigilanza continuativa ed adeguata da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria".

La sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività in comune è disciplinata dall'art. 39 Legge 354/1975, il quale prevede che essa "non può essere eseguita senza la certificazione scritta, rilasciata dal sanitario, attestante che il soggetto può sopportarla", disponendo, altresì, che "il soggetto escluso dalle attività in comune è sottoposto a costante controllo sanitario".

I fatti che possono dare luogo a sanzioni disciplinari, con specificazione di quelli che consentono l'esclusione dalle attività in comune, sono previsti dall'art. 77 Legge 354/1975, secondo cui: "1. Le sanzioni disciplinari sono inflitte ai detenuti e agli internati che si siano resi responsabili di: 1) negligenza nella pulizia e nell'ordine della persona o della camera; 2) abbandono ingiustificato del posto assegnato; 3) volontario inadempimento di obblighi lavorativi; 4) atteggiamenti e comportamenti molesti nei confronti della comunità; 5) giochi o altre attività non consentite dal regolamento interno; 6) simulazione di malattia; 7) traffico di beni di cui è consentito il possesso; 8) possesso o traffico di oggetti non consentiti o di denaro; 9) comunicazioni fraudolente con l'esterno o all'interno nei casi indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma dell'articolo 33 della legge; 10) atti osceni o contrari alla pubblica decenza; 11) intimidazione di compagni o sopraffazioni nei confronti dei medesimi; 12) falsificazione di documenti provenienti dall'Amministrazione affidati alla custodia del detenuto o dell'internato; 13) appropriazione o danneggiamento di beni dell'Amministrazione; 14) possesso o traffico di strumenti atti ad offendere; 15) atteggiamento offensivo nei confronti degli operatori penitenziari o di altre persone che accedono nell'istituto per ragioni del loro ufficio o per visita; 16) inosservanza di ordini o prescrizioni o ingiustificato ritardo nell'esecuzione di essi; 17) ritardi ingiustificati nel rientro previsti dagli articoli 30, 30-ter, 51, 52 e 53 della legge; 18) partecipazione a disordini o a sommosse; 19) promozione di disordini o di sommosse; 20) evasione; 21) fatti previsti dalla legge come reato, commessi in danno di compagni, di operatori penitenziari o di visitatori. 2. Le sanzioni disciplinari sono inflitte anche nell'ipotesi di tentativo delle infrazioni sopra elencate. 3. La sanzione dell'esclusione dalle attività in comune non può essere inflitta per le infrazioni previste nei numeri da 1) a 8) del comma 1, salvo che l'infrazione sia stata commessa nel termine di tre mesi dalla commissione di una precedente infrazione della stessa natura".

Ai sensi dell'art. 40 Legge 354/1975, autorità competente a deliberare la sanzione dell'esclusione dalle attività in comune è il consiglio di disciplina, composto dal direttore o, in caso di suo legittimo impedimento, dall'impiegato più elevato in grado, con funzioni di presidente, dal sanitario e dall'educatore. Ai sensi dell'art. 80 D.P.R. 230/2000, qualora il sanitario certifichi che le condizioni di salute del soggetto non gli permettono di sopportare la sanzione della esclusione dalle attività in comune, questa è eseguita quando viene a cessare la causa che ne ha impedito l'esecuzione.

A quanto risulta dagli atti, presso la casa Circondariale di [REDACTED], all'epoca dei fatti, l'allora responsabile dell'U.O.S. Medicina Penitenziaria, [REDACTED] aveva emanato varie disposizioni in materia. In particolare, sono in atti la disposizione 09/2017 e la 01/20189, nelle quali il medico disponeva, tra l'altro: *"Il personale medico non deve certificare in alcun modo un nulla osta al regime di isolamento per motivi non sanitari. Il medico è invece tenuto a visitare il paziente detenuto isolato e a segnalare condizioni che ne controindicano l'isolamento"*.

In data successiva al decesso di [REDACTED], il 31 luglio 2018, [REDACTED] disponeva invece quanto segue: *"(..)all'atto della compilazione del certificato di idoneità psico fisica al regime di isolamento disciplinare il medico certificatore accerti scrupolosamente delle condizioni psico fisiche del detenuto tramite una accurata raccolta dell'anamnesi, una valutazione attenta del diario clinico ed un esame fisico completo. In particolare va presa in considerazione la valutazione recente (entro massimo 2 settimane) del detenuto da parte dello psichiatra o dello psicologo e il relativo giudizio, In assenza di recente valutazione psichiatrica /psicologica va richiesto videat psichiatrico al primo ingresso e momentaneamente negata l'idoneità all'isolamento fino al giudizio diverso dello specialista" (cfr., disp. prot. 05/2018, del 31/7/2018, in atti).*

La normativa in materia di assegnazioni, trasferimenti e traduzioni dei detenuti

L'art. 30 D.P.R. 230/2000, in materia di "Assegnazione dei detenuti e degli internati agli istituti", prevede che i condannati e gli internati, all'inizio dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, siano provvisoriamente assegnati in un istituto destinato all'esecuzione del tipo di pena o di misura cui sono stati sottoposti, situato nell'ambito della regione di residenza. Qualora ciò non sia possibile, per mancanza di tale istituto o per indisponibilità di posti, l'assegnazione deve avvenire ad altro istituto della stessa categoria situato in località prossima. Nell'istituto di assegnazione provvisoria vengono espletate le attività di osservazione previste dall'articolo 13 della legge 354/1975. Sulla base della formulazione del programma di trattamento individualizzato viene disposta l'assegnazione definitiva. Alle assegnazioni provvisorie e definitive, che comportino trasferimento dalla circoscrizione di un provveditorato regionale a quella di un altro provveditorato, provvede il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Nell'ambito della stessa circoscrizione dispone il provveditore regionale, informandone il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, fatte salve le

assegnazioni dei detenuti e degli internati riservate dalla vigente normativa alla competenza del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

L'art. 22 del medesimo D.P.R., in materia di "Ammissione in istituto", prevede che le direzioni degli istituti penitenziari debbano ricevere le persone indicate nell'articolo 94 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e quelle che si costituiscono dichiarando che ciò fanno per dare esecuzione ad un provvedimento da cui consegue la privazione dello stato di libertà. Quando viene ricevuta una persona, che non può essere trattenuta perché deve essere sottoposta a misura privativa della libertà diversa da quella alla cui esecuzione l'istituto è destinato, la direzione deve provvedere ad informare il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ai fini dell'assegnazione. L'art. 42 legge 354/1975, in materia di "Trasferimenti", prevede che i trasferimenti siano disposti per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per esigenze dell'istituto, per motivi di giustizia, di salute, di studio e familiari. L'art. 83 D.P.R. 230/2000 prevede che, nei trasferimenti per motivi diversi da quelli di giustizia o di sicurezza, debba tenersi conto delle richieste espresse dai detenuti e dagli internati in ordine alla destinazione.

L'art. 42 bis Legge 354/1975, in materia di "Traduzioni", specifica che sono traduzioni tutte le attività di accompagnamento coattivo, da un luogo ad un altro, di soggetti detenuti, internati, fermati, arrestati o comunque in condizione di restrizione della libertà personale. Le traduzioni dei detenuti e degli internati adulti sono eseguite, nel tempo più breve possibile, dal Corpo di polizia penitenziaria, con le modalità stabilite dalle leggi e dai regolamenti. Le traduzioni di soggetti che rientrano nella competenza dei servizi dei centri per la giustizia minorile possono essere richieste, nelle sedi in cui non sono disponibili contingenti del Corpo di polizia penitenziaria assegnati al settore minorile, ad altre forze di polizia. A sua volta, l'art. 84 D.P.R. 230/2000, prevede che, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 42 bis della Legge 354/1975 e dalle altre disposizioni normative che regolano la materia, le traduzioni dei detenuti e degli internati si effettuano con le modalità stabilite con decreto del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

L'art. 85 D.P.R. 230/2000, in materia di "Autorità che dispongono i trasferimenti tra istituti o le traduzioni, prevede che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria dispone i trasferimenti tra istituti di diversi provveditorati ovvero quelli ad esso riservati dalla normativa vigente. I trasferimenti tra istituti dello stesso provveditorato sono disposti dal provveditore regionale. La direzione dell'istituto comunica senza indugio al magistrato di sorveglianza ogni trasferimento definitivo di un detenuto o internato. Nei casi di assoluta urgenza, determinata da motivi di salute, il direttore provvede direttamente al trasferimento, informandone immediatamente l'autorità competente.

L'art. 89 D.P.R. 230/2000, in materia di "Dimissione", prevede che la dimissione dei detenuti e degli internati si attui su ordine scritto della competente autorità giudiziaria. Quando all'esito della pena si debba eseguire una misura di sicurezza detentiva, non si dà corso alla dimissione e si procede, secondo le norme indicate dall'articolo 30 del medesimo D.P.R., sopra riportato, alla nuova assegnazione.

Viene, altresì, in evidenza la circolare del D.A.P. n. 3643/6093 del 14 marzo 2013 recante "Trasmissione Nuovo modello organizzativo delle traduzioni e dei piantonamenti", prodotta dalla difesa dell'imputato [REDACTED] in allegato alla memoria di discussione, ma che si cita in quanto già oggetto delle dichiarazioni rese da [REDACTED] nel corso del suo esame, nell'udienza del 5 ottobre 2023, nella parte in cui distingue l'ordine di traduzione, che rappresenta la richiesta di traduzione emessa dall'Autorità giudiziaria o dall'Autorità penitenziaria, il Modello 25, che si identifica con la richiesta di traduzione inoltrata al responsabile del Nucleo Traduzione e Piantonamenti dall'autorità dirigente dell'istituto e l'ordine di esecuzione della traduzione, che è il documento sottoscritto dal responsabile del Nucleo, contenente le indicazioni, le disposizioni e le prescrizioni relative al servizio da effettuarsi. In assenza dell'ordine di traduzione e del modello 25, dunque, la Polizia Penitenziaria non può dar luogo ad una traduzione del detenuto.

La normativa in materia di organizzazione interna agli Istituti di Pena e riparto delle competenze

A norma dell'art. 13 D. Lgs. 444/1992 gli istituti di prevenzione e di pena per adulti sono organizzati in settori operativi, con un'area di segreteria, un'area educativa, un'area sanitaria, un'area dell'ordine e della sicurezza ed un'area amministrativo-contabile. Al vertice si trova il Direttore dell'istituto.

L'art. 2 D.P.R. 230/2000, stabilisce che l'ordine e la disciplina negli istituti penitenziari garantiscono la sicurezza che costituisce la condizione per la realizzazione delle finalità del trattamento dei detenuti e degli internati. Il direttore dell'istituto assicura il mantenimento della sicurezza e del rispetto delle regole avvalendosi del personale penitenziario secondo le rispettive competenze. Il servizio di sicurezza e custodia negli istituti penitenziari diversi dalle case mandamentali è affidato agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, che esercitano le loro attribuzioni in conformità delle leggi e dei regolamenti vigenti.

A norma del successivo art. 3 del medesimo D.P.R., alla direzione degli istituti penitenziari è preposto personale dei rispettivi ruoli dell'amministrazione penitenziaria individuato secondo la vigente normativa. Il direttore dell'istituto esercita i poteri attinenti alla organizzazione, al coordinamento ed al controllo dello svolgimento delle attività dell'istituto; decide le iniziative idonee ad assicurare lo svolgimento dei programmi negli istituti, nonché gli interventi all'esterno; impartisce direttive agli operatori penitenziari, anche non appartenenti all'amministrazione i quali svolgono i compiti loro affidati con l'autonomia professionale di competenza. Il direttore dell'istituto risponde dell'esercizio delle sue attribuzioni al provveditore regionale e al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Rispetto al Direttore d'istituto gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria hanno doveri di subordinazione gerarchica (art. 9 Legge 395/1990, Ordinamento del Corpo di Polizia Penitenziaria). Anche l'art. 3 D.P.R. 82/1999 (Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria) prevede che il comandante del reparto

del Corpo di polizia penitenziaria in servizio negli istituti penitenziari, oltre ai compiti specificamente preveduti dalle disposizioni vigenti, debba adempiere a tutti gli ordini che, nell'interesse del servizio, gli vengono impartiti dal direttore.

I compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria sono disciplinati nell'art. 5 della Legge 395/1990, secondo cui tale Corpo, tra l'altro, attende ad assicurare l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale; garantisce l'ordine e tutela la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari e delle strutture del Ministero della giustizia, partecipa, anche nell'ambito di gruppi di lavoro, alle attività di osservazione e di trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati; espleta il servizio di traduzione dei detenuti ed internati ed il servizio di piantonamento dei detenuti ed internati ricoverati in luoghi esterni di cura. Contribuisce a verificare il rispetto delle prescrizioni previste dai provvedimenti della magistratura di sorveglianza.

A norma dell'art. 31 D.P.R. 82/1999, il personale del Corpo di polizia penitenziaria in servizio in ogni istituto penitenziario costituisce un reparto. Il comandante del reparto fornisce ogni collaborazione al direttore dell'istituto al fine di assicurarne il corretto funzionamento, il mantenimento della disciplina ed il raggiungimento dei fini di sicurezza e trattamentali previsti dalla legge e dai regolamenti. Il comandante del reparto del Corpo di polizia penitenziaria in servizio negli istituti penitenziari, oltre ai compiti specificamente preveduti dalle disposizioni vigenti, deve adempiere, come sopra già specificato, a tutti gli ordini che, nell'interesse del servizio, gli vengono impartiti dal direttore. Il comandante del reparto assicura il mantenimento dell'ordine e della sicurezza dell'istituto e garantisce la scrupolosa osservanza, da parte del personale dipendente, dei detenuti ed internati, nonché di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, entrano nell'istituto penitenziario, delle norme legislative e regolamentari vigenti, delle direttive del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del provveditore regionale, e delle disposizioni impartite dal direttore, vigilando affinché il trattamento dei detenuti e degli internati sia improntato ad assoluta imparzialità, sia conforme ad umanità ed assicurati il rispetto della dignità della persona. Il comandante dirige e coordina le unità operative.

Le unità operative sono disciplinate dall'art. 33 del medesimo D.P.R., a norma del quale, nell'ambito del reparto, sono organizzate unità operative, che comprendono più posti di servizio, in ragione della natura delle funzioni e dei compiti da svolgere. In relazione al numero dei componenti o alla specifica rilevanza dei compiti svolti, ad esse è preposto personale dei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori. Il coordinamento di più unità operative può essere affidato ad appartenenti al ruolo degli ispettori o dei sovrintendenti, secondo le rispettive competenze in base alle norme sopraindicate. Le unità operative comprendono uno o più complessi funzionali concernenti, principalmente: a) la predisposizione dei turni di servizio; b) l'ordine e la sicurezza, ivi compresa la vigilanza armata; c) la ricezione e la dimissione dei detenuti e degli internati ed altri adempimenti connessi, nonché comunicazioni informatiche e successivi aggiornamenti; d) le traduzioni dei detenuti e degli internati ed il piantonamento dei medesimi quando sono ricoverati

in luoghi esterni di cura; e) l'armamento, l'equipaggiamento, il vestiario uniforme del personale del Corpo di polizia penitenziaria; f) i mezzi di trasporto del Corpo di polizia penitenziaria. Le unità operative sono definite con provvedimento motivato del direttore dell'istituto penitenziario, acquisito il parere del comandante del reparto ovvero su proposta dello stesso. Tale proposta può essere respinta dal direttore con provvedimento motivato.

A norma dell'art. 29 del medesimo D.P.R., le disposizioni generali e particolari relative alle modalità di esecuzione del servizio da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria per ciascun posto di servizio istituito sono disciplinate con ordini di servizio numerati progressivamente e datati, emanati dal direttore, acquisito il parere del comandante del reparto.

L'art. 6, comma 10, D. Lgs. 146/2000 (modificato dall'art. 40 D. Lgs. 95/2017) ha poi previsto che il personale della carriera dei funzionari, in qualità di comandante di reparto, esercita i poteri di organizzazione dell'area della sicurezza anche emanando, nell'ambito delle direttive impartite dal direttore dell'istituto, gli ordini di servizio di cui agli articoli 29 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82; sovrintende alle attività di competenza di detta area, coordinando l'azione e gli interventi operativi normativamente attribuiti al personale del Corpo dei restanti ruoli, gerarchicamente subordinati, specialmente in materia di ordine e sicurezza, osservazione e trattamento delle persone detenute ed internate. Sovrintende altresì all'organizzazione dei servizi ed all'operatività del contingente del Corpo di Polizia penitenziaria.

I compiti dei preposti ai singoli servizi sono previsti dall'art. 39 D.P.R. 82/1999, secondo cui essi devono: 1) assistere personalmente al passaggio delle consegne durante il cambio dei turni e verificare l'esatta conoscenza, da parte del personale dipendente, delle norme e delle disposizioni di servizio; 2) controllare l'esatto adempimento dei compiti assegnati al predetto personale; 3) informare il diretto superiore sull'andamento del servizio e sulle eventuali infrazioni commesse dal personale stesso, nonché su ogni altro fatto rilevante; 4) assistere alla perquisizione dei detenuti e degli internati, nonché dei locali e degli spazi da essi utilizzati; 5) presenziare ai movimenti di gruppi di detenuti o internati; 6) fornire collaborazione ai superiori nello svolgimento dei compiti propri di questi ultimi; 7) distribuire ed illustrare il servizio al personale dipendente; 8) eseguire frequenti controlli sullo svolgimento del servizio e disporre, nei casi di necessità, la sostituzione del personale, richiedendone l'altro occorrente; 9) osservare e far osservare al personale dipendente scrupolosamente le disposizioni contenute nell'ordine di servizio e chiamare il comandante del reparto, ove occorra.

Al Corpo di polizia penitenziaria competono, tra l'altro, i servizi di traduzione e piantonamento dei detenuti (art. 51 D.P.R. 82/1999).

Al medesimo Corpo compete il servizio di matricola dei detenuti, il quale è disciplinato dall'art. 45 D.P.R. 82/1999, a norma del quale il personale del Corpo di polizia penitenziaria addetto al servizio di matricola provvede alle registrazioni dei detenuti ed internati nonché a tutte le altre attività connesse al regolare espletamento del servizio, previste dalla vigente normativa, assicurando la perfetta tenuta dei registri, compresi quelli in forma automatizzata. Lo stesso personale cura, per la parte di competenza, la tenuta della cartella personale dei detenuti ed internati. Tale personale deve, osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nell'ordine di servizio di cui all'articolo 29 e chiamare il preposto al servizio, ove occorra. Il personale addetto al servizio di matricola non può di norma essere

destinato ad altri compiti d'istituto, se non in casi eccezionali.

L'art. 1 del decreto emanato il 9 Ottobre 2009 dal Ministro della Giustizia, prevede, a sua volta, che i matricolati debbano sovrintendere le operazioni di immatricolazione e scarcerazione dei detenuti; curare le posizioni giuridiche dei soggetti ristretti tenendole costantemente aggiornate; organizzare la partecipazione di detenuti agli incombenti giudiziari e processuali, aggiornare il turno dei "causanti", collaborare, d'intesa con il Comandante di reparto e con il Responsabile del Nucleo all'organizzazione delle traduzioni in uscita ed in entrata dei detenuti che partecipano alle udienze; annotare e svolgere le attività conseguenti alle sentenze e alle altre decisioni dell'Autorità Giudiziaria; organizzare e gestire tutta l'attività interna collegata alla posizione processuale del detenuto, con particolare riguardo ai colloqui con i difensori, agli interrogatori dell'Autorità Giudiziaria, ai colloqui investigativi, alle udienze di convalida.

A proposito dei compiti dell'ufficio matricola, sono state acquisite, in corso di indagini, anche le dichiarazioni di [REDACTED], Direttore della Casa Circondariale di [REDACTED] a partire dal 16 novembre 2020, la quale ha dichiarato: *"Si tratta di un'unità operativa, inserita nell'Area Sicurezza al vertice della quale vi è il Comandante del Reparto di polizia penitenziaria. All'Ufficio matricola, invece, vi è un ispettore con compiti di coordinamento delle unità inquadrato in quell'ufficio, nominato sempre dal Comandante del Reparto. L'Ufficio matricola, in estrema sintesi, dipende gerarchicamente dal Comandante della Polizia Penitenziaria e funzionalmente dal Direttore. Tra i vari compiti dell'Ufficio Matricola vi è quello della gestione delle posizioni giuridiche dei detenuti, vale a dire la trattazione dei periodi di detenzione, le scarcerazione, le traduzioni, tutto quello che riguarda l'esecuzione della pena dal punto di vista giuridico. Il coordinatore, quindi, in linea di massima, appronta gli atti riguardanti le posizioni giuridiche dei detenuti a firma del Direttore. Voglio precisare che poi l'atto approntato dall'Ufficio Matricola viene firmato dal Direttore, se presente, o in alternativa dal Vice Direttore o dal Comandante del Reparto di Polizia Penitenziaria (...) Per quanto riguarda la mia gestione posso dire che ho impartito disposizioni al coordinatore dell'ufficio Matricola affinché tutti gli atti di una certa rilevanza vengano posti alla mia firma Per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro riferita al 2018 non so se esistano ordini di servizio diretti al Coordinatore dell'ufficio matricola. Una ricerca fatta in maniera speditiva non ha consentito di rinvenire ordini di servizio"* (cfr., verbale di sommarie informazioni in atti).

La circostanza che a curare l'istruttoria degli atti che rientrano nell'area di competenza matricolare sia l'ufficio matricola - fermo restando che la responsabilità dell'atto rimane in capo a chi lo assume - emerge anche dalle dichiarazioni rese nel corso del procedimento da [REDACTED] il quale nel verbale di sommarie informazioni del 15 marzo 2022 ha reso in tal senso dichiarazioni - poi confermate nel corso dell'interrogatorio reso il 18 ottobre 2022 (*"Confermo in ogni sua parte il contenuto delle dichiarazioni rese il 15 marzo 2022"*) e nel corso dell'esame reso nel presente giudizio nell'udienza del 5 ottobre 2023 (*"Io quello che sta scritto confermo di averlo detto"*) - riferendo: *"Il coordinatore assolve principalmente al compito di supervisione al servizio del personale inquadrato nell'Unità Operativa in questione, ai rapporti con la Direzione e il Comandante nonché gli altri uffici e le altre aree dell'istituto. Quando presente, provvede alla firma dei vari atti elaborati dagli addetti ai diversi uffici vale a dire matricola, magazzino, casellario e Conti Correnti. Il coordinatore della Unità operativa ha ampia autonomia per quanto concerne gli atti che hanno una valenza interna (ad es. la trattazione di*

pratiche destinate all'Area trattamentale, la ricezione di istanze da indirizzare all'A.G., cosiddetto IP1), mentre per gli atti che hanno valenza esterna il coordinatore, attraverso il personale posto alle proprie dipendenze, appronta gli atti a firma del Direttore (ordini di traduzione o ordini di scarcerazione) o del Comandante del Reparto di Polizia Penitenziaria (es. ordini di scarcerazione in assenza del Direttore) (...) I compiti dell'ufficio matricola e quindi del matricolista sono quelli dettati dal D.M. 82 del 1999 ed in concreto si possono riassumere in: raccolta istanze da parte dei detenuti, tenuta ed aggiornamento dei fascicoli matricolari con relativa posizione giuridica, elaborazione pratiche sanitarie, predisposizione degli ordini di traduzione per movimentazione dei detenuti, prelievo campioni biologici per DNA, richiesta autorizzazioni varie (colloqui, telefonate, nulla osta) all'autorità giudiziaria procedente" (cfr., verbale di sommarie informazioni del 15/3/2022; verbale di interrogatorio del 18/10/2022; verbale redatto da fonoregistrazione, udienza del 5/10/2023).

Quanto esposto trova conferma anche nelle dichiarazioni rese da [REDACTED] e [REDACTED] nel corso dell'esame cui si sono sottoposti, nel presente giudizio, nell'udienza del 5 ottobre 2023. Per [REDACTED], nello stesso senso, vengono in evidenza anche le dichiarazioni rese e la memoria depositata nel corso dell'interrogatorio successivo alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari (cfr., verbale redatto da fonoregistrazione, udienza del 5/10/2023; verbale di interrogatorio del 13/2/2023 e memoria allegata).

Circa la possibilità che la sottoscrizione della corrispondenza in entrata e in uscita dall'Ufficio Matricola e dall'Ufficio Comando e lo smistamento della posta in arrivo potessero essere eseguite, in caso di impedimento o assenza del Direttore, da altri soggetti (in particolare, il Comandante o Vice-Comandante del Reparto di Polizia Penitenziaria), [REDACTED] ha prodotto, nel corso dell'interrogatorio reso dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, l'ordine di servizio n. 490 del 24 aprile 2013, a firma dell'allora Direttore [REDACTED], nel quale si legge: "Considerata la complessità delle attività amministrative e gestionali che caratterizzano la vita di questo istituto penitenziario; Valutata la necessità di assicurare, senza soluzione di continuità, le sopradette attività; Tenuto, altresì, conto delle dinamiche organizzative all'interno della Casa Circondariale di Viterbo, ove mancano le previste figure di Direttore aggiunto (...) DELEGO Il Comandante del Reparto Commissario [REDACTED] in caso di assenza o temporaneo impedimento del Direttore, alla firma della corrispondenza (in arrivo e in partenza) dell'Ufficio Matricola e dell'Ufficio Comando, previa opportuna verifica in merito alla corretta istruzione delle relative pratiche; allo smistamento di tutta la posta in arrivo, avendo cura di selezionare la corrispondenza di particolare importanza da sottoporre poi all'attenzione del Direttore al suo rientro; alla verifica della corretta istruzione e successiva decisione di tutte le c.d. "domandine" dei detenuti (a titolo meramente esemplificativo: acquisti, colloqui (anche prolungati e/o abbinati) telefonate anche oltre i limiti, inoltre istanze a magistrati ed A.G., accesso agli atti, invio telegrammi, fax e raccomandante, ecc.). In caso di eventuale assenza o temporaneo impedimento anche del Comandante del Reparto, delego alle predette attività il Commissario [REDACTED]. In caso di contestuale impedimento o assenza anche del Commissario [REDACTED] provvederà il Sost. Commissario [REDACTED]. In caso di eventuale contestuale assenza della scrivente, del Comandante del Reparto e dei Sostituti del Comandante del Reparto, sarà cura degli operatori contattare il direttore facente funzioni, perché possano ricevere precise indicazioni in merito al singolo caso di specie (...) Resta fermo il potere-dovere della scrivente di

controllare che i predetti delegati adempiano regolarmente alle funzioni delegategli. Il presente provvedimento di delega ha efficacia dal momento dell'accettazione da parte delle persone delegate e validità fino a nuova diversa disposizione (...)" (cfr., ordine di servizio in atti).

Nel corso dell'interrogatorio reso il 13 febbraio 2023, così come in sede di esame reso nel presente giudizio all'udienza del 5 ottobre 2023, [REDACTED] ha spiegato come tale ordine di servizio – che affermava essere ancora vigente al momento dei fatti – si era reso necessario per garantire la fluidità e la speditezza della corrispondenza relativa ai due Uffici, in presenza di una situazione caratterizzata da cronica carenza di direttori aggiunti presso la Casa Circondariale di Viterbo, protrattasi anche nel 2018, posto che l'unico apporto che era stato garantito dal P.R.A.P. Lazio, Abruzzo e Molise era l'invio in missione, per uno/due giorni la settimana, del dirigente penitenziario [REDACTED], che contestualmente rivestiva l'incarico di vice-direttore anche presso la Casa Circondariale "Rebibbia" di Roma.

CONCLUSIONI IN MERITO AI REATI PER CUI SI PROCEDE

Reato di rifiuto di atti d'ufficio di cui al capo B contestato a [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED]

Appare opportuno iniziare la disamina dalla contestazione del reato di rifiuto di atti d'ufficio di cui al capo B, sia perché relativa a tutti gli imputati, sia perché la questione concernente la mancata esecuzione del provvedimento richiamato in tale capo di imputazione parimenti si pone, sia pure sotto diversa prospettiva, anche con riferimento al reato di omicidio colposo contestato a [REDACTED] al capo A.

Si premette che, all'epoca dei fatti, [REDACTED] rivestiva la qualifica di Direttore della Casa Circondariale di [REDACTED] (incarico assunto dal 21 dicembre 2017), [REDACTED] rivestiva l'incarico di Comandante del Reparto di Polizia Penitenziaria (assunto nel 2008) e [REDACTED] era coordinatore dell'Ufficio Matricola (incarico che ricopriva dall'ottobre 2011).

Agli imputati si contesta di avere, ciascuno nelle qualità sopra indicate, indebitamente rifiutato un atto del loro ufficio che, per ragioni di giustizia, doveva essere compiuto senza ritardo, in particolare di non aver disposto ed eseguito il trasferimento del detenuto [REDACTED] presso un istituto penale minorile ove avrebbe dovuto espriare la pena a lui irrogata con sentenza del Tribunale per i Minorenni di Roma n. 617/2017, così come disposto dal provvedimento emesso in data 11 aprile 2018 dalla Procura della Repubblica presso il menzionato Tribunale (rif. SIEP [REDACTED], nel quale era previsto che il condannato fosse accompagnato in un Istituto Penale per Minorenni fino al compimento del venticinquesimo anno di età. Nel medesimo capo di imputazione si assume che tale provvedimento prevedesse la data di decorrenza della pena (9 maggio 2018) e quella di scarcerazione (9 settembre 2018). Tali date, in realtà, come non si è mancato di evidenziare nel corso del giudizio, non erano contenute nel provvedimento.

Sebbene, peraltro, la contestazione sia imprecisa e atecnica anche laddove indica che l'ordine del P.M. prevedesse il "trasferimento" di [REDACTED] in I.P.M. (ne

disponeva, infatti, l'accompagnamento, ritenendolo erroneamente in stato di libertà), al contempo imputando ai prevenuti di avere omesso di "disporre ed eseguire" tale trasferimento, appare comunque chiaro, da una complessiva lettura del capo di imputazione, che la condotta che si è inteso contestare agli imputati sia quella relativa alla mancata esecuzione di tale ordine, nella parte in cui, secondo le vigenti disposizioni di legge, prevedeva che [redacted] espiasse la pena che ne formava oggetto presso un I.P.M. (tanto si afferma in ragione delle deduzioni contenute nella memoria del difensore di [redacted], osservando, altresì, che la scelta del rito abbreviato preclude, in ogni caso, qualsiasi eccezione in ordine all'eventuale indeterminatezza o genericità del capo di imputazione; cfr., tra le altre, Cass. Pen., Sez. 5, Sentenza n. 33870 del 07/04/2017; Sez. 4, Sentenza n. 18776 del 2017; Sez. 6, Sentenza n. 13133 del 23/02/2011; gli imputati, peraltro, si sono ampiamente difesi sotto ogni profilo).

L'ordine del P.M., sebbene, come accennato, emesso sull'erroneo presupposto che [redacted] fosse libero, poteva senz'altro essere eseguito – anche se il giovane era in stato di detenzione – attivando per tempo le procedure necessarie per il suo trasferimento in I.P.M.; ed invero, l'esigenza di corretto ed efficiente funzionamento del sistema giudiziario (a tutela del quale è posto il presidio penalistico dell'art. 328 c.p.) presuppone l'atteggiamento più collaborativo e aperto possibile da parte di tutti coloro che risultino coinvolti nell'esecuzione di un'attività che, per ragioni di giustizia, debba essere compiuta senza ritardo (in questo senso, sia pure in diversa fattispecie, Cass. Pen., Sez. 6, Sentenza n. 43946 del 2023).

Per chiarire, peraltro, quali fossero le procedure da attivare, occorre considerare che il primo ordine sospeso e il secondo con cui, previa revoca della sospensione, veniva ripristinato l'ordine di carcerazione (quello per cui si procede), sono stati rispettivamente emessi (22/1/2018 e 11/4/2018) e notificati a [redacted] (25/1/2018 e 19/4/2018), quando egli, essendo nato il 26 aprile 1997, non aveva ancora raggiunto il ventunesimo anno di età (già compiuto, invece, alla data in cui doveva iniziare l'espiazione della pena).

Ebbene, è proprio alla data di emissione dell'ordine di esecuzione – e non a quella di decorrenza della pena – che si ritiene dovesse essere valutata l'età del condannato ai fini dell'applicazione della normativa prevista dall'art. 24, comma 1, D. Lgs. 272/1989, come chiarito, sia pure con riferimento ad altra problematica, anche dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 48307/2018. Tale interpretazione appare come la più condivisibile in quanto consente di individuare – pur sempre nella fascia di età indicata – una data certa e di evitare, quindi, un diverso trattamento tra chi, al momento dell'emissione dell'ordine di esecuzione per reato commesso da minorenne, sia libero e chi sia detenuto per altro titolo, ovvero tra chi, pur essendo libero, venga immediatamente rintracciato e chi – anche senza essersi sottratto all'esecuzione – venga reperito a distanza di qualche tempo dall'emissione dell'ordine.

La disciplina applicabile al caso di specie era dunque quella prevista per i c.d. giovani adulti infraventunenni, in relazione ai quali l'art. 24, comma 1, Legge 272/1989 disponeva, senza eccezioni, che la pena per reato commesso da minori

fosse eseguita secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni, senza necessità di alcuna previa valutazione da parte del giudice competente, circa la sussistenza di "particolari ragioni di sicurezza" ostative all'inserimento nel circuito minorile.

Tanto precisato e tenuto conto della normativa illustrata in altro paragrafo della presente sentenza, l'attività che doveva essere compiuta per consentire che [REDACTED], come previsto dalla legge e dal provvedimento emesso dal P.M., espiasse la pena in un Istituto Penale per Minori, consisteva nel richiedere alla competente articolazione del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità di indicare l'I.P.M. al quale [REDACTED] doveva essere assegnato. Tale organo, a sua volta, era tenuto ad individuare l'istituto e a disporre il successivo trasferimento, non avendo, sul punto, margini di discrezionalità. Dopo tale provvedimento, infine, sarebbe stato possibile emettere il c.d. modello 25 (richiesta di traduzione inoltrata dal Direttore d'istituto al responsabile del Nucleo Traduzione e Piantonamenti), in base al quale sarebbe potuta avvenire la movimentazione del detenuto, ovvero, la sua traduzione (la quale, a norma dell'art. 42 bis Legge 354/1975, altro non è che un accompagnamento coattivo) presso l'I.P.M. di assegnazione.

Trattasi di procedura che, anche a prescindere dalle circolari in materia, doveva essere attivata d'ufficio dalla Casa Circondariale in cui [REDACTED] era recluso, considerato che la legge che disciplina la fattispecie non prevede – e non prevedeva all'epoca dei fatti – alcuna istanza di parte.

La richiesta di assegnazione da indirizzare al Dipartimento per la Giustizia Minorile è atto che rientra nella competenza della Direzione d'Istituto. Tanto si desume dalle norme sull'ordinamento penitenziario, anche senza tenere conto delle indicazioni fatte pervenire dal DAP circa le modalità operative vigenti nel 2018 nelle sedi periferiche, con riferimento alla materia in esame (indicazioni che, comunque, al di là dell'uso dei tempi verbali – che non incide sulla sostanza del documento – sono chiare nell'indicare che, laddove un soggetto infra-venticinquenne che doveva espriare una pena commessa da minorenne avesse fatto ingresso in carcere, doveva essere proprio la Direzione a dover attuare immediate interlocuzioni per l'assegnazione in I.P.M.).

Ed invero, come spiegato nel paragrafo dedicato alla normativa in materia, l'art. 22 D.P.R. 230/2000 già prevede, al comma 3, una norma che può ritenersi applicabile anche al caso di specie, stabilendo che, quando venga ricevuta in Istituto una persona che non possa essere trattenuta perché deve essere sottoposta a misura privativa della libertà diversa da quella alla cui esecuzione l'istituto è destinato, la Direzione provvede, ai fini dell'assegnazione, ad informare il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Ora, sebbene si possa effettivamente convenire che le norme sull'ordinamento penitenziario attribuiscono determinate competenze talora alla "direzione", talora espressamente al "direttore" – escludendo, in tale ultimo caso, come rilevato anche dal difensore di [REDACTED], la delegabilità dell'atto conclusivo della procedura – non sembra si possa affermare che non ricada comunque sul direttore la responsabilità di un atto che sia normativamente di competenza della direzione,

specie quando, come nel caso di specie, si tratti di atto che debba essere da lui sottoscritto, in qualità di rappresentante dell'istituto, poiché destinato ad altri organi dell'Amministrazione Penitenziaria.

La circostanza che la sottoscrizione della corrispondenza in uscita dall'Istituto carcerario viterbese fosse di competenza del direttore emerge anche dall'ordine di servizio n. 490 del 24 aprile 2013, a firma del Direttore dell'epoca [REDACTED], che delegava, in caso di assenza o temporaneo impedimento del Direttore, il Comandante del Reparto di Polizia Penitenziaria – e, in sua assenza, altri soggetti – alla firma della corrispondenza (in arrivo e in partenza) dell'Ufficio Matricola e dell'Ufficio Comando, previa opportuna verifica in merito alla corretta istruzione delle relative pratiche ed allo smistamento di tutta la posta in arrivo, avendo cura di selezionare la corrispondenza di particolare importanza da sottoporre all'attenzione del Direttore al suo rientro.

Nel caso di specie, peraltro, fu lo stesso Direttore a procedere allo “smistamento” dell'ordine di carcerazione relativo a [REDACTED], come risulta dagli atti e dalle dichiarazioni da lui rese durante l'esame a cui si è sottoposto in giudizio, nel corso del quale ha anche spiegato come egli provvedesse allo smistamento della posta, precisando che era solito operare una distinzione tra gli atti di carattere generale e quelli che non lo erano. In particolare, secondo quanto riferito, nel primo caso (ad esempio, circolari, decreti ministeriali, atti di indirizzo del Provveditore), egli, prima di smistare l'atto, ne compiva un'attenta disamina, avendo cura di apporvi anche delle annotazioni o di veicolarlo ai singoli settori con ordini di servizio. Quando, invece, si trattava di atti particolari, si limitava a qualificarli in base al criterio della competenza e a smistarli al settore che avrebbe dovuto lavorare la pratica, come accaduto anche per l'ordine di carcerazione di [REDACTED], il quale, in base al criterio delle competenze, era stato da lui smistato all'Ufficio matricola. Fatto ciò – proseguiva – nessuno gli aveva mai più evidenziato che vi fosse necessità di applicare, rispetto a quell'atto, la normativa prevista all'art. 24, comma 1, D. Lgs. 272/1989. Ed infatti – seguiva l'imputato – la percezione che nella gestione di tale ordine vi potesse essere stata una problematica era in lui insorta solo quando la questione era stata sollevata dal garante regionale dei detenuti. A quel punto, egli aveva chiesto al Comandante [REDACTED] di ricostruire quanto accaduto, apprendendo dalla relazione di servizio dal medesimo redatta che, nell'Ufficio Matricola del carcere, era invalsa una prassi interpretativa secondo cui si riteneva che il trasferimento del giovane adulto presso un I.P.M. richiedesse, per il suo avvio, una richiesta in tal senso da parte del detenuto. Egli, al contrario, approfondendo *ex post* la materia, si era convinto che si trattasse di un trasferimento per motivi di giustizia che, in quanto tale, doveva essere attivato d'ufficio, tramite richiesta al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità di individuare l'I.P.M. di assegnazione del detenuto, assegnazione che ne avrebbe sostanzialmente il trasferimento, così rendendo possibile la successiva traduzione. A suo parere, peraltro – spiegava ancora l'imputato – nel caso di [REDACTED], avendo compiuto il ventunesimo anno, sarebbe stata necessaria la valutazione dell'Autorità Giudiziaria chiamata a pronunciarsi sulle ragioni di sicurezza che

avrebbero potuto ostare all'assegnazione del giovane ad un istituto minorile. *Ex post*, aveva inoltre verificato che, non solo egli non si era mai pronunciato in materia, ma che, sulla questione, non vi erano disposizioni di servizio nemmeno del suo predecessore, dott.ssa [REDACTED].

A domanda se fosse stato comunque a conoscenza della disciplina applicabile ai giovani adulti per l'espiazione della pena per reati commessi da minorenni, [REDACTED] rispondeva: *"(...) Ora la casistica dell'art. 24, che è una casistica per un ... Per ... forse proprio nelle circondariali pure magari, è una casistica un po' particolare o qualcuno che la rappresenta, ma altrimenti andare nel lavoro di analisi che un direttore può fare nei primi mesi (...) questo non è una materia diciamo ... o qualcuno te la sottopone e ti dice: guarda, cioè, rispetto all'art.24, se dovesse capitare ... allora uno su questo magari si (...) se qualcuno non ti solleva la questione"*.

All'ulteriore domanda se l'ordine di carcerazione relativo a [REDACTED] avesse attirato la sua attenzione, essendo relativo ad un giovane adulto, rispondeva invece: *"Se fosse stato un esame che andava a guardare la data di nascita, il ... insomma tutti i contenuti eccetera o magari anche Sì. Però, voglio dire, è evidente che se tu ti fermi, no, a quello che è diciamo la tipologia diciamo dell'atto per garantire un po' diciamo lo smistamento della ... verso l'ufficio competente, io non posso dire di averlo approfondito"* (cfr., verbale redatto da fonoregistrazione, udienza del 5/10/2023).

Il modo di operare di [REDACTED] nello smistamento della posta trova conferma anche nelle dichiarazioni rese al difensore dell'imputato da [REDACTED], all'epoca dei fatti addetto alla segreteria del Direttore, il quale ha riferito: *"Di regola, per quanto ricordi il Dr. [REDACTED] siglava la prima pagina di ogni documento in arrivo. Apponeva la propria sigla e la data di firma. In alcuni casi, si limitava ad indicare l'ufficio verso cui smistare la corrispondenza. Altre volte, impartiva anche disposizioni operative, quando ad esempio riteneva che quel documento, per le sue peculiarità, doveva essere gestito in modo non ordinario"* (cfr., verbale di assunzione di informazioni ex art. 391 bis c.p.p.).

Tanto premesso, si osserva quanto segue.

L'art. 328, comma 1, c.p. delinea una fattispecie penale volta ad assicurare il regolare funzionamento della pubblica amministrazione, imponendo ai pubblici funzionari di assolvere, con scrupolo e tempestività, i doveri inerenti alla loro attività funzionale, al fine di prevenire situazioni di pericolo in materia di giustizia o sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità. La sanzione riguarda, non già l'emissione di un atto urgente, bensì di un atto che, oltre ad essere dovuto, deve essere compiuto senza ritardo, ovvero in modo da conseguire gli effetti che gli sono propri in relazione al bene oggetto di tutela e agli effetti al medesimo concretamente ricollegabili. L'assenza di termini espliciti, pertanto, non esclude che l'atto rientri tra quelli previsti dalla norma. Ai fini della stessa, inoltre, deve intendersi per "atto di ufficio", qualsiasi attività che comporti un effetto positivamente apprezzabile del dovere di attivarsi per la realizzazione dei fini tutelati (non solo, dunque, l'atto cosiddetto esterno, ma anche l'atto interessante esclusivamente la pubblica amministrazione). L'avverbio "indebitamente", inserito

nel dettato legislativo, serve, a sua volta, a qualificare il rifiuto di atti d'ufficio come delitto ad antigiridicità c.d. espressa o speciale, così delimitando la rilevanza penale della condotta solamente a quelle forme di inerzia che non trovino alcuna plausibile giustificazione alla stregua delle norme che disciplinano il dovere di azione, senza che ciò implichi il fine specifico di violare i doveri imposti dal proprio ufficio. Pertanto, ai fini della configurabilità del reato *de quo*, è necessario e sufficiente che il pubblico ufficiale abbia chiara coscienza del suo contegno omissivo e del fatto che esso non trovi alcuna plausibile giustificazione. Si tratta, in definitiva, di un reato a dolo generico che comprende la consapevolezza di agire in violazione di doveri imposti (in questo senso rileva l'avverbio *indebitamente*), ma che non implica né presuppone il fine specifico di violare tali doveri, né, tantomeno, un atteggiamento recalcitrante del pubblico ufficiale (tra le altre, con riferimento ai vari aspetti esposti, Sez. 6, Sentenza n. 12376 del 2013; 33857/2014; Sez. 6, Sentenza n. 36529 del 2020).

Giova ancora aggiungere che trattasi di reato omissivo c.d. proprio o puro. Benché, infatti, dall'omissione possano conseguire effetti dannosi, ciò che si rimprovera all'omittente è soltanto di non aver posto in essere l'azione doverosa e non anche di non avere impedito il verificarsi degli eventuali risultati dannosi che dalla condotta omissiva possono derivare. Deve escludersi, dunque, che, rispetto ad esso, possa farsi riferimento alla clausola di equivalenza di cui all'art. 40 cpv. c.p., non a caso disciplinata nella parte del codice relativa al nesso di causalità ed applicabile, pertanto, soltanto ai reati omissivi impropri.

Vero è, comunque, che tale limite non opera quando un soggetto sia titolare dell'obbligo di impedire un reato altrui (anche omissivo proprio), come accade tipicamente nei rapporti di tipo gerarchico. In tal caso, peraltro, la posizione di garanzia che viene in evidenza non è quella di protezione nei confronti del titolare del bene tutelato dalla norma incriminatrice, bensì quella di controllo nei confronti dei sottoposti.

Tanto precisato, occorre, comunque, prendere atto che a nessuno dei tre imputati è contestato un concorso mediante omissione nel reato altrui. A tutti, infatti, è ascritto di avere personalmente omesso – ciascuno nella qualità indicata nel capo di imputazione – l'azione doverosa. Il riferimento all'art. 40 cpv c.p., evocato nelle discussioni, non appare, dunque, conferente.

Trattandosi di reato omissivo puro, è quindi necessario accertare, ai fini dell'eventuale affermazione di responsabilità, tre distinti elementi, ovvero il verificarsi della situazione tipica (quella, cioè, da cui scaturisce il dovere di azione); l'omissione, ovvero il non compiere l'azione possibile, che il soggetto ha il dovere di compiere e, da ultimo, sotto il profilo soggettivo, la conoscenza della situazione tipica e la volontaria e indebita inazione, la quale può consistere tanto in un consapevole e volontario non fare concomitante alla scadenza, quanto nel porsi, consapevolmente e volontariamente, già prima della scadenza, nella condizione di non adempiere. È proprio la consapevolezza della doverosità dell'agire che converte l'inerzia in omissione, assumendo rilievo, non l'atto "commissivo" del rifiuto formale, o comunque espresso – che la norma non prevede – ma il fatto "omissivo"

del mancato compimento dell'atto. Qualora, peraltro, l'omissione si limiti a contrastare con il dovere di diligenza, alla stregua di una valutazione fondata sull'agente modello, essa deve ritenersi colposa e, come tale, non riconducibile alla sfera di operatività dell'art. 328 c.p.; del pari, la condotta non è rimproverabile quando il soggetto non rimanga inerte, ma ponga in essere un serio sforzo per adempiere l'obbligo, e l'insuccesso sia dovuto a circostanze esterne.

Tanto premesso e partendo dalla posizione di [REDACTED] è processualmente accertato che egli ebbe conoscenza dell'ordine di carcerazione per cui si procede, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma l'11 aprile 2018, da lui personalmente vistato il successivo 17 aprile.

L'ordine, essendo relativo a soggetto condannato per reato commesso da minorenni, il quale, al momento della sua emissione, non aveva compiuto gli anni ventuno, prevedeva, conformemente all'art. 24, comma 1, D. Lgs. 272/1989, in esso richiamato (sebbene senza menzione della legge di conversione), che il condannato espiasse la pena in un Istituto Penale per Minorenni, dove si ordinava di accompagnarlo. Esso, dunque, per non frustrarne gli scopi, doveva essere eseguito senza ritardo, ovvero, non appena [REDACTED] avesse terminato di scontare la pena per reato commesso da maggiorenne. Tale condizione, come emerge dagli atti, si sarebbe peraltro realizzata a breve, posto che la scadenza dell'unica pena che [REDACTED] stava espiando presso la Casa Circondariale di [REDACTED], si sarebbe verificata il 9 maggio 2018.

L'attività doverosa da compiere, per ragioni di giustizia, al fine di dare esecuzione all'ordine, ovvero affinché [REDACTED], essendo detenuto, potesse essere accompagnato coattivamente (ovvero, tradotto) presso un Istituto Penale Minorile, consisteva nell'indirizzare una richiesta al Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità, affinché indicasse l'Istituto di assegnazione e ivi disponesse il - dovuto - trasferimento del giovane.

Per quanto sopra esposto, l'atto indirizzato al Dipartimento di Giustizia Minorile era un atto che doveva promanare dal Direttore dell'Istituto viterbese. Non si pone, in questo caso, nemmeno la questione della delega di firma, considerato che era stato lo stesso [REDACTED] a visionare l'atto che gli imponeva, previa verifica della posizione giuridica di [REDACTED], di attivarsi perché avvenisse il trasferimento. L'imputato, tuttavia, si è limitato ad apporre un visto sull'atto, trasmettendolo, senza altra indicazione - ed anzi unitamente alla nota della Questura di Roma, che si limitava a richiederne la notifica al detenuto - all'Ufficio Matricola.

Ora, un'interpretazione non meramente formalistica della norma di cui all'art. 328, comma 1, c.p., impone di ritenere - secondo un costante insegnamento applicato soprattutto in materia medica - che, ad assumere rilievo affinché possa escludersi il volontario inadempimento, ovvero affinché possa ritenersi sussistente una mera negligenza - non possa essere la mera circostanza che l'agente abbia compiuto, in presenza del dovere di attivarsi, una "attività purchessia". Spetta, infatti, al giudice valutare, alla luce degli elementi di fatto acquisiti, se l'esercizio del potere sia stato effettivo o - invece - meramente apparente e quindi se il pubblico ufficiale abbia o

meno sostanzialmente omesso di assolvere ai propri doveri funzionali.

Ebbene, nel caso di specie, per quanto emerso dalle dichiarazioni dello stesso  lo smistamento dell'atto all'Ufficio Matricola è avvenuto senza alcuna valutazione critica del suo contenuto.

Assume la difesa dell'imputato che, stante la mole di corrispondenza che giungeva al Direttore, sarebbe stato umanamente inesigibile, da parte dello stesso, procedere ad una valutazione più approfondita dei singoli atti. Come sottolineato, tuttavia, in più occasioni, dalla Suprema Corte, il principio della non esigibilità di una condotta diversa, sia che lo si voglia ricollegare alla "ratio" della colpevolezza – riferendolo ai casi in cui l'agente operi in condizioni soggettive tali da non potersi da lui "umanamente" pretendere un comportamento diverso – sia che lo si voglia correlare alla "ratio" dell'antigiuridicità – riferendolo a situazioni in cui non sembri coerente ravvisare un dovere giuridico dell'agente di uniformare la condotta al precetto penale – non può trovare collocazione e spazio al di fuori delle cause di giustificazione e delle cause di esclusione della colpevolezza espressamente codificate, in quanto le condizioni e i limiti di applicazione delle norme penali sono posti dalle norme stesse, senza che sia consentito al giudice di ricercare cause ultralegali di esclusione della punibilità. In ogni caso, anche a prescindere da ciò, occorre osservare che l'atto per cui si procede era sicuramente tale da dover indurre l'imputato – rispetto ad altri ordini di carcerazione – ad una sua più approfondita valutazione, posto che egli dirigeva un carcere per adulti e che l'ordine di carcerazione proveniva da una Procura della Repubblica presso un Tribunale per i Minorenni, così come immediatamente evincibile dall'intestazione dell'atto.

L'imputato, quindi – da cui certamente non si pretende che dovesse sapere a memoria tutti i nomi dei detenuti e le connesse posizioni giuridiche o che dovesse personalmente procedere all'aggiornamento di tali posizioni, a seguito del pervenire di ordini di carcerazione o scarcerazione – era, proprio in ragione della sua posizione di vertice all'interno dell'apparato amministrativo della casa circondariale e della sua preparazione professionale, in grado di rendersi conto che si trattava di un atto che poteva richiedere, per la sua esecuzione, un'attività che andava al di là sia della mera notifica – che era stata richiesta con la lettera di trasmissione della Questura di Roma (che accompagnava il provvedimento) – sia dell'aggiornamento della posizione giuridica nei registri matricolari. Questo anche a prescindere dalla conoscenza della specifica normativa in materia, la cui ignoranza, in ogni caso, ai sensi dell'art. 5 c.p., sarebbe del tutto irrilevante e non potrebbe essere invocata – come in effetti non lo è stata – a propria scusa, specie da parte di chi, avendo l'onere, per ragioni professionali, di rendersi diligente nella conoscenza delle disposizioni da applicare, avrebbe, a ciò adempiendo, realizzato quantomeno l'esistenza di un dubbio in ordine all'attività da compiere per eseguire l'ordine.

Peraltro, la circostanza che il c.d. "smistamento della posta" – a cui, evidentemente non a caso, provvedeva personalmente il direttore – non potesse consistere in una attività del tutto avulsa da qualsiasi lettura critica dell'atto, anche eventualmente

stimolata dalla sua intestazione, si desume dalle stesse disposizioni impartite con l'ordine di servizio della dott.ssa [REDACTED] - prodotto da [REDACTED] e da lui ritenuto vigente anche nel corso del suo incarico - con le quali si prevedeva che il delegato allo smistamento della posta in arrivo, in caso di assenza o impedimento del direttore, dovesse avere cura di selezionare la corrispondenza di particolare importanza da sottoporre, al suo rientro, all'attenzione del direttore medesimo. A maggior ragione, dunque, la stessa attenzione doveva essere prestata dal dirigente nel valutare gli atti, quando era lui stesso a smistarli, prendendone cognizione per primo.

Ora, l'ordine di carcerazione per cui si procede era sicuramente tale da poter essere definito un atto di particolare importanza, essendo attinente alla privazione della libertà personale e relativo a materia - esecuzione delle pene nei confronti di c.d. giovani adulti - che il medesimo imputato, nonostante la sua lunga esperienza e preparazione, ha affermato di non aver mai approfondito prima del settembre 2018 (perché, a suo dire, non si era mai verificato alcun caso particolare, che, al contrario, era alla sua attenzione proprio il 17 aprile 2018).

Non solo. Si assume, proprio da parte degli imputati, che presso la Casa Circondariale di [REDACTED] non fossero note nemmeno le circolari emanate in materia - acquisite nel corso delle indagini - né le indicazioni operative del D.A.P.. Il medesimo [REDACTED] infine, ha riferito di aver verificato, solo dopo la richiesta proveniente dal garante regionale dei detenuti, che, sull'argomento, oltre a non essersi pronunciato lui stesso, non vi erano nemmeno ordini di servizio emanati dal precedente direttore

Ed allora:

- con il pervenire, presso la Casa Circondariale di [REDACTED], dell'ordine di carcerazione emesso nei confronti di [REDACTED] nel quale si prevedeva che, per l'esecuzione della pena, egli fosse accompagnato presso un I.P.M., si è verificata la situazione tipica da cui scaturiva il dovere di agire, senza ritardo, per ragioni di giustizia, affinché, nel momento in cui fosse andata in esecuzione la menzionata pena, il giovane si trovasse assegnato presso un I.P.M.;
- trattandosi di soggetto detenuto, l'ordine doveva essere eseguito tramite richiesta al Dipartimento per la Giustizia Minorile di individuare l'Istituto di assegnazione, individuazione che avrebbe comportato anche l'ordine di trasferimento, da eseguire mediante traduzione;
- la richiesta era atto che doveva promanare dal Direttore, non dall'ufficio matricola o dal Comandante del Reparto di Polizia Penitenziaria, salvo, quanto a quest'ultimo, l'ipotesi in cui il direttore fosse stato assente o impedito; gli atti di stretta competenza matricolare - consegna dell'ordine di esecuzione al detenuto e annotazione nei registri matricolari - sono, del resto, stati compiuti;
- la circostanza che gli atti a firma del direttore, in materia di competenza matricolare, venissero predisposti dall'ufficio matricola, non impedisce la configurabilità del reato, in quanto l'interposizione della struttura, con

riferimento a tale aspetto – trattandosi, comunque, di atto a firma del direttore – non può ritenersi idonea ad operare una cesura tra la fonte dell'obbligo e il soggetto finale tenuto ad adempierlo;

- l'azione doverosa è stata omessa in quanto nessuna attività il direttore ha compiuto per adempiere effettivamente all'ordine, non potendo ritenersi che l'obbligo sia stato assolto puramente e semplicemente vistando l'atto e tramettendolo all'ufficio matricola, senza alcuna altra indicazione o, meglio, accompagnandolo con la sola lettera della Questura di Roma che lo aveva trasmesso per la "notifica" al detenuto; ed invero, si trattava di materia che lo stesso ██████████ non aveva mai approfondito, che non sapeva essere disciplinata da circolari dipartimentali e nella quale non esistevano direttive o ordini di servizio promananti dalla direzione di istituto; l'imputato, dunque, non poteva confidare sul fatto che gli addetti all'ufficio matricola – a cui è riconosciuta autonomia operativa, ma pur sempre nell'abito delle direttive promananti dal direttore – avrebbero operato correttamente;
- di tali circostanze egli si sarebbe reso conto se, preso atto che si trattava di un ordine proveniente da una Procura della Repubblica presso un Tribunale per Minorenni, ne avesse, quanto meno, letto la parte dispositiva; egli, al contrario, sottraendosi acriticamente all'obbligo minimale di preliminarmente verificare il contenuto dell'atto – che si ripete, sin dalla sua intestazione, poteva rivelarne la complessità – si è consapevolmente e volontariamente posto in una condizione di potenziale inadempienza, sicuramente apprezzabile agli effetti della sussistenza del dolo generico della fattispecie contestata;
- nel momento in cui è divenuta esecutiva la pena oggetto dell'ordine di esecuzione, l'inazione ha assunto rilevanza penale.

Il fatto di reato, dunque, può ritenersi integrato in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi.

Non può, infatti, affermarsi che l'ordine di dare esecuzione alla pena accompagnando il giovane detenuto in I.P.M. – ordine conforme alla disciplina legislativa allora vigente in materia, che sarebbe stata applicabile anche in assenza di disposizione del P.M. – fosse stato posto nel nulla dal successivo ordine di scarcerazione emesso dalla medesima Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, con il quale si comunicava che la pena in corso di espiazione presso la Casa Circondariale di ██████████ avrebbe avuto termine il 9 settembre 2018. L'ordine di scarcerazione, infatti, reca sempre l'indicazione del luogo ove il soggetto trovasi detenuto nel momento in cui viene emesso e non ha la funzione di indicare il luogo in cui esso debba espiaire la pena, seguendo il ristretto negli spostamenti. Peraltro, nel caso di specie, l'ordine di scarcerazione è stato emesso il 10 maggio 2018, ovvero, proprio nel primo giorno di decorrenza della pena per il reato che ██████████ aveva commesso da minore; il giovane, dunque, anche laddove la procedura per consentirne il trasferimento fosse stata avviata per tempo, poteva ancora legittimamente trovarsi nel carcere di ██████████ in attesa di essere tradotto, magari in quella stessa giornata, nell'I.P.M. di assegnazione; è da

escludere, pertanto, che l'ordine di scarcerazione valga come presa d'atto e approvazione, da parte del P.M. minorile, del luogo di espiazione della pena, con revoca di quanto contemplato nell'ordine di carcerazione.

Del pari è irrilevante la circostanza che il 28 aprile 2018 [REDACTED] avesse chiesto di essere trasferito presso altro Istituto per adulti ([REDACTED]); ed invero, al di là del fatto che non è provato se il giovane fosse, all'epoca, effettivamente consapevole della circostanza che dovesse essere trasferito in un I.P.M., si evidenzia che, anche a voler ritenere, come pure ammesso nella prima circolare del 23 dicembre 1989, che il detenuto potesse manifestare la volontà di espiaire la pena per reato commesso da minorenni in un carcere per adulti, sarebbe stato comunque necessario attivare la procedura volta a sottoporre la sua istanza all'Autorità Giudiziaria, attività che presupponeva, comunque, una lettura critica del provvedimento del P.M..

Ancora, del tutto irrilevante ai fini della sussistenza del reato è la circostanza che con il D. Lgs. n. 121/2018 – entrato in vigore il 10 novembre 2018 – la normativa in materia di giovani adulti sia stata modificata, prevedendo che, laddove il condannato per reati commessi da minorenni abbia fatto ingresso in un istituto per adulti in custodia cautelare o in espiazione di pena, per reati commessi dopo il compimento del diciottesimo anno di età, non si faccia luogo all'esecuzione secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni. Trattasi, infatti, di disciplina che non poteva indirizzare l'operato del pubblico ufficiale all'epoca dei fatti, proprio perché non ancora vigente. Del resto, la pena irrogata per reato commesso da minore al giovane [REDACTED] – tragicamente deceduto nelle more dell'esecuzione – sarebbe stata interamente espiaita ben prima dell'entrata in vigore di tale norma, ovvero, alla data del 9 settembre 2018.

La comprovata omissione, dunque, non trova, per [REDACTED], alcuna plausibile giustificazione alla stregua delle norme che disciplinavano il dovere di azione.

Passando ad analizzare la posizione degli imputati [REDACTED] e [REDACTED], occorre osservare – anche a prescindere da ogni altra eventuale considerazione sulla competenza – che non risulta provato che essi abbiano mai avuto conoscenza dell'ordine di esecuzione per cui si procede e, dunque, del verificarsi della situazione tipica che, alla stregua di quanto contestato, imponeva loro il dovere di azione.

Ed invero, nessun visto risulta da loro apposto sul provvedimento di “revoca di decreto di sospensione di ordine di esecuzione per la carcerazione e ripristino dell'ordine medesimo” emesso l'11 aprile 2018 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma e nessun degli atti successivi con cui sono stati compiuti parte degli adempimenti connessi all'esecuzione di tale ordine – notifica a [REDACTED] comunicazione dell'avvenuta notifica all'Autorità emittente, richiesta dell'indicazione della data di fine pena e riscontro della stessa – reca la loro sottoscrizione o risulta da loro predisposto. Ciò nonostante, non sono state assunte, in corso di indagini, informazioni presso l'ufficio matricola o presso quello di Comando per verificare se tale atto fosse stato mai sottoposto a [REDACTED] o a [REDACTED]. Neppure sono state effettuate indagini volte ad identificare i soggetti che, per la lavorazione dell'ordine, avevano fatto accesso ai sistemi informatici. [REDACTED], in più, ha prodotto documentazione da cui risulta che egli era assente dal servizio in alcune delle date in cui l'ordine è stato “lavorato” dall'ufficio matricola, ovvero: il 17 aprile 2018, quando [REDACTED] ha disposto la trasmissione dell'ordine presso il predetto ufficio; il 9 e il 10 maggio 2018, quando è stata rispettivamente predisposta e inviata la comunicazione di avvenuta “scarcerazione formale” di

██████████, indirizzandola alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma e all'Ufficio di Sorveglianza di Viterbo (il periodo di assenza era iniziato il 5 maggio 2018 e si sarebbe protratto sino al 12 maggio 2018); il 18 maggio 2018, quando è stata sottoscritta la comunicazione – protocollata il 21 maggio 2018 – di avvenuta ricezione del predetto ordine di scarcerazione, con conferma che la pena sarebbe stata interamente espiata al 9 settembre 2018. In ogni caso, la mera presenza in servizio non potrebbe ritenersi, all'evidenza, sufficiente per affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, l'avvenuta conoscenza dell'ordine e, dunque, del verificarsi della situazione tipica che imponeva il dovere di azione. Le dichiarazioni dei due imputati di non avere avuto conoscenza del provvedimento indicato nel capo di imputazione, si sommano, quindi, ad un quadro probatorio già carente. Non appare dirimente la circostanza che ██████████ o ██████████ possano avere avuto cognizione del precedente ordine di esecuzione, emesso, per la stessa pena, con contestuale decreto di sospensione o, ancora, della successiva ordinanza di rigetto della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da ██████████. Ed invero, finché l'ordine non era stato emesso, non poteva essere eseguito. Inoltre, un'eventuale incuria nel verificare se, a tali atti, fosse mai conseguita la revoca del decreto di sospensione con ripristino dell'ordine di carcerazione – mai pervenuta, ad esempio, con riferimento al contestuale procedimento di esecuzione pendente presso la Procura della Repubblica di Bolzano – configurerebbe un'ipotesi di mera negligenza.

Se è vero, del resto, che ██████████ e ██████████ in qualità, rispettivamente, di Comandante del Reparto di Polizia Penitenziaria e di coordinatore dell'Ufficio Matricola, avevano lo specifico compito di verificare l'andamento dell'ufficio, è altrettanto vero che, come sopra già esposto, a nessuno degli imputati è contestato di non avere impedito un'omissione altrui penalmente rilevante. In ogni caso, il concorso doloso mediante omissione, sottoforma di mancato impedimento di un reato da parte di un sottoposto, presuppone anch'esso, necessariamente, la conoscenza della situazione tipica che imponeva al sottoposto il dovere di attivarsi, di cui, tuttavia, come già esposto, difetta prova a carico dei due imputati ██████████ e ██████████. La violazione, invece, del generico dovere di vigilanza, non riferito allo specifico provvedimento per cui si procede, ma connesso ai doveri di servizio (art. 28 D.P.R. 82/1999, secondo cui: "*Il comandante del reparto ed i preposti ai servizi, nei limiti della rispettiva competenza, devono operare al fine di assicurare e controllare con assiduità il regolare svolgimento del servizio da parte del personale dipendente*") può eventualmente dar luogo ad un'ipotesi di colpa, conseguente a negligenza, che non può fondare una condanna per il reato doloso di rifiuto di atti di ufficio, dal quale, pertanto, i due imputati devono essere assolti per non aver commesso il fatto.

Reato di omicidio colposo di cui al capo A contestato a ██████████

Sul punto occorre innanzitutto chiarire, per definire il perimetro della motivazione, quali siano le condotte specificamente addebitate all'imputato ██████████ nel capo A.

In proposito emerge chiaramente dalla richiesta di rinvio a giudizio che al Direttore è contestato di avere, nella sua qualità e cooperando con gli altri soggetti menzionati nella richiesta, colposamente cagionato la morte del detenuto ██████████ ██████████, non assicurando la corretta gestione dell'istituto penitenziario da lui diretto e la puntuale e la completa attuazione delle disposizioni di legge e delle

direttive e indicazioni del D.A.P., specificamente:

- a) consentendo, in data 23 luglio 2018, la esecuzione, nei confronti del medesimo [REDACTED], del provvedimento disciplinare dell'esclusione dalle attività in comune, con collocazione in isolamento, in epoca in cui il giovane si trovava "impropriamente" detenuto presso la Casa Circondariale di [REDACTED], posto che, fin dal 9 maggio 2018 (*rectius* dal 10), egli, quale infraventicinquenne, doveva essere trasferito presso un istituto penale minorile, sulla base del noto ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, nel procedimento SIEP [REDACTED], che ne prevedeva l'accompagnamento in I.P.M. fino al compimento del venticinquesimo anno di età;
- b) non impartendo, per la esecuzione del provvedimento disciplinare, disposizioni idonee a tenere conto delle condizioni del detenuto, che evidenziavano la necessità di un attento monitoraggio dei suoi comportamenti per significativo e comunque non trascurabile rischio suicidario, il quale, per le condizioni collegate al regime di isolamento, sarebbe diventato concreto e imminente.

Sebbene, dunque, dopo gli esposti del garante, si siano sviluppate indagini in ordine a possibili violenze perpetrate dalla Polizia Penitenziaria sui soggetti ristretti nel carcere di [REDACTED], ivi compreso [REDACTED], tali indagini non hanno condotto ad alcuna contestazione al direttore, quale quella di aver provocato la morte del giovane omettendo i dovuti controlli su eventuali comportamenti violenti degli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria.

Ancora, non è stato contestato al Direttore di avere colposamente determinato la morte di [REDACTED] omettendo di valutare, prima dell'irrogazione della sanzione, la possibilità di applicare al giovane una sanzione disciplinare gradata, in ragione delle sue condizioni di salute e personali; il capo di imputazione, infatti, non contesta la legittimità della sanzione, ma pone la sua attenzione sul momento esecutivo.

Del pari, non è contestato al Direttore [REDACTED] di avere cagionato la morte di [REDACTED] non prevedendo, all'interno del carcere da lui diretto, apposite sezioni per i c.d. giovani adulti.

Tali aspetti – che si sono indicati, fra i molti, a titolo meramente esemplificativo – pur essendo stati fatti oggetto di argomentazione in talune delle discussioni, non necessitano di confutazione, non essendo stati oggetto di contestazione. Brevemente, comunque, ci si soffermerà, più avanti, sull'aspetto relativo alle violenze.

Tanto premesso, il primo rilievo effettivamente mosso a [REDACTED] e da cui occorre partire nella disamina della sua responsabilità – anche perché in qualche modo collegato al capo B – è quello di aver consentito che l'esecuzione della sanzione dell'esclusione dalle attività in comune avesse luogo nel mese di luglio 2018, ovvero quando [REDACTED] doveva già trovarsi in un I.P.M.

Con riferimento a tale specifico aspetto, le regole violate, sebbene non specificamente enunciate nel capo di imputazione, devono essere quindi individuate, oltre che nell'ordine di esecuzione emesso dal P.M. minorile l'11 aprile

2018, nella norma di legge in base alla quale tale provvedimento era stato emanato (art. 24 D. L.vo 272/1989) e nelle "direttive e indicazioni impartite dal D.A.P." nella materia dei c.d. "giovani adulti".

L'addebito appare, dunque, come un addebito per colpa specifica.

Prima di entrare nel merito della contestazione, appare allora utile rammentare che le regole, anche scritte, la cui violazione può assumere rilevanza per la qualificazione di una condotta come colposa, sono solo quelle che hanno natura cautelare, vale a dire quelle che prescrivono di tenere un determinato comportamento al fine di evitare il verificarsi di un determinato rischio o danno.

Non solo. La violazione di una regola scritta, anche di natura cautelare, implica una responsabilità a titolo di colpa, non già in relazione a qualsivoglia evento determinatosi, bensì solo per quegli eventi che, con la formulazione della medesima norma, si è inteso prevenire. In altre parole, affinché la violazione della regola cautelare di condotta – che si rimprovera al soggetto agente e che qualifica la condotta come colposa – possa essere considerata causa dell'evento lesivo verificatosi, è necessario che si verifichi la c.d. concretizzazione del rischio. La colpa è, invece, esclusa per gli eventi che, ancorché obiettivamente cagionati dalla condotta inosservante, risultino estranei alla funzione precauzionale della norma violata (cfr., tra le altre, Cass. Pen., Sez. 4, Sentenza n. 32216 del 2018; Sez. 4, n. 43645 del 11/10/2011). Il criterio della concretizzazione del rischio, in definitiva, consente di realizzare un collegamento tra colpa ed evento, al fine di affrancare la responsabilità colposa dal "*versari in re illicita*".

Il criterio della concretizzazione del rischio deve, peraltro, essere tenuto distinto dalla problematica relativa alla rilevanza del comportamento alternativo lecito (ossia rispettoso della regola cautelare trasgredita), problema che si pone solo quando sia stato già accertato che l'evento cagionato dalla condotta inosservante costituisca la realizzazione del rischio che la norma violata mirava ad evitare. Se, quindi, in applicazione di tale ultimo criterio, si accerta che l'evento, in sé, è già diverso da quello alla cui prevenzione la norma violata era diretta, la responsabilità colposa è, a monte, esclusa, anche se il comportamento lecito avrebbe evitato il verificarsi dell'evento.

Ebbene, si ritiene che le norme che, all'epoca dei fatti, prevedevano, senza eccezioni, che il soggetto infraventunenne espiasse in I.P.M. la pena per reato commesso da minorenni – anche a volerle qualificare come norme di natura cautelare – non siano specificamente finalizzate ad evitare il rischio suicidario o di attentati all'incolumità ed alla salute del detenuto, i quali devono essere scongiurati tanto negli Istituti Penali Minorili quanto in quelli per adulti (come previsto anche dai rispettivi Piani Nazionali per la prevenzione del rischio autolesivo e suicidario). La riduzione dei suicidi e dei tentativi di suicidio, attraverso l'individuazione dei fattori di rischio, è, del resto, anche tra gli obiettivi di salute e livelli essenziali di assistenza sia con riferimento agli istituti penitenziari per adulti, sia con riferimento a quelli per minori. Scopo dell'esecuzione minorile è piuttosto quella di esercitare la potestà punitiva senza compromettere, ma anzi agevolando, la positiva evoluzione della personalità del minore. A ciò si aggiunga che la sanzione della esclusione dalle attività in comune è prevista anche nell'ordinamento minorile; all'epoca dei fatti, peraltro, non essendo entrato in vigore il D. L.vo 121/2018, la materia non aveva autonoma disciplina rispetto a quella prevista dalla Legge 354/1975 e dal D.P.R. 230/2000. Anche il D. Lgs. 121/2018, inoltre, ha continuato a prevedere, tra le sanzioni applicabili ai minorenni, anche quella dell'esclusione dall'attività in comune (art. 23), sia pure

per una durata massima pari a dieci giorni, anziché a quindici. Peraltro, la stessa norma – comunque, si ripete, all'epoca non ancora in vigore – espressamente stabilisce che resta fermo, anche per i minori, quanto previsto dall'art. 77 D.P.R. 230/2000. Le infrazioni disciplinari a cui conseguono le singole sanzioni sono, dunque, anche nell'attualità, analoghe sia per gli adulti, che per i minorenni, ivi comprese le tipologie di infrazioni cui può conseguire la massima sanzione. Quest'ultima, dunque, anche all'epoca dei fatti, poteva essere irrogata, in presenza di determinate infrazioni disciplinari, tanto all'adulto – ivi compresi coloro che, a partire dai diciotto anni, si trovassero in un carcere per adulti, per reato commesso da maggiorenni – quanto agli infraventicinquenni, detenuti in Istituti per adulti e non trasferiti in I.P.M. per ragioni di sicurezza, così come ai minori, nonché agli infraventunenni e agli infraventicinquenni che si trovassero in I.P.M.. Le norme, in materia di espiazione della pena, applicabili a coloro che, nel corso dell'esecuzione, avessero compiuto gli anni diciotto ma non gli anni ventuno, non avevano – e non hanno – dunque, nemmeno la specifica finalità di evitare l'infrazione della massima sanzione disciplinare, con le conseguenze che ne possono derivare.

Quanto esposto consente, in primo luogo, di escludere che la responsabilità a titolo di colpa di [REDACTED] per il decesso di [REDACTED] possa farsi derivare esclusivamente – vale a dire a prescindere dalla circostanza che fosse altrimenti prevedibile il tragico gesto – dal fatto che egli:

a) non abbia ottemperato all'obbligo di adottare i provvedimenti necessari affinché il giovane detenuto, dal momento in cui era in esecuzione la pena per reato commesso da minore, fosse trasferito in un I.P.M.;

b) abbia consentito che, nel periodo di "impropria" detenzione a [REDACTED] fosse eseguita nei suoi confronti la sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività in comune, mediante collocazione in isolamento.

Poiché, infatti, l'evento suicidario non costituisce concretizzazione dello specifico rischio che le norme violate miravano ad evitare, la responsabilità colposa è, a monte, esclusa, anche se il comportamento alternativo lecito avrebbe evitato il verificarsi dell'evento.

Chiaramente laddove fosse stato prevedibile, per [REDACTED], il rischio suicidario, la sua responsabilità colposa per il collocamento in isolamento del giovane detenuto sussisterebbe, indipendentemente dal fatto che [REDACTED] fosse legittimamente o "impropriamente" detenuto a [REDACTED], stante la posizione di garanzia da lui rivestita.

Anche la seconda contestazione mossa a [REDACTED] – ovvero, di non avere impartito, per la esecuzione del provvedimento disciplinare, disposizioni idonee a tenere conto delle condizioni del detenuto – presuppone che l'evento suicidario fosse da lui prevedibile (oltre che evitabile con un comportamento alternativo lecito).

Ed invero, la titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell'evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto, non solo della sussistenza della violazione di una regola cautelare (generica o specifica), ma anche la prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (così, tra le molte, Sez. 4, n. 32216 del 20/06/2018 ud. - dep. 13/07/2018, Rv. 273568 — 01).

Ebbene, ritiene questo giudice che, sulla base del materiale disponibile, non sia possibile affermare che il verificarsi dell'evento suicidario, a seguito dell'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune, fosse prevedibile da parte

di [REDACTED].

A prescindere, infatti, dalla circostanza che nessuna segnalazione era pervenuta ad opera del personale medico – come invece avvenuto a [REDACTED] – ovvero dalla polizia penitenziaria o dagli educatori, gli elementi che l'imputato avrebbe potuto valutare, consultando la cartella clinica di [REDACTED] o compiendo altri approfondimenti, erano i seguenti:

- nel carcere di [REDACTED], già sottoposto a regimi di grandissima e grande sorveglianza, anche a seguito di gesti autolesionistici che dichiarava di aver compiuto per ottenere uno spostamento di sezione, veniva sottoposto a maggio 2017 (oltre un anno prima del gesto suicidario), a due visite psichiatriche – 10 e 15 maggio 2017 – a seguito delle quali si attestava che egli era vigile orientato, con tono dell'umore caratterizzato da oscillazioni, senza che vi fossero alterazioni della senso-percezione; in particolare, il 15 maggio veniva proposta la revoca – poi intervenuta – del regime di grande sorveglianza, evidenziando che trattavasi di soggetto tossicodipendente, senza una vera comorbilità psichiatrica;
- a seguito delle visite psichiatriche del 7 e del 30 giugno 2017, si attestava: *“Nulla di pertinenza psichiatrica disgiunto dalla tossicodipendenza”* (7/6/2017) e *“Non presenta nulla di psichiatrico”* (30/6/2017); anche dopo un'ulteriore visita psichiatrica del 17 luglio 2017, veniva attestato che vi era, da parte del detenuto, solo richiesta incongrua di Seroquel (cfr., diario clinico Casa Circondariale [REDACTED]);
- all'atto del trasferimento a [REDACTED], nulla fu segnalato, da parte del carcere di [REDACTED] circa la necessità che il detenuto dovesse essere sottoposto a particolari regimi di sorveglianza;
- al momento della visita di ingresso presso la Casa Circondariale di [REDACTED] venivano rilevate *“condizioni cliniche buone”* e segnalata l'attuale assenza di rischi tossicologici e infettivi; da notare, anche, che, come riferito, tra l'altro, dal dott. [REDACTED] nel corso del suo interrogatorio, al momento dell'ingresso il medico che visitava il paziente *“compila(va) il diario clinico (...) all'interno del quale esiste(va) una sezione per la valutazione del rischio suicidario e prende(va) alcune decisioni in merito, come ad esempio l'osservazione a vista o richiede visite specialistiche”*;
- nessun rischio suicidario fu segnalato e nessuna richiesta di regimi di sorveglianza speciale fu avanzata; il dott. [REDACTED] Ivano che ha eseguito tale visita ha anzi dichiarato in corso di indagini: *“(…) Confermo quello che ho redatto in cartella e il detenuto era lucido, orientato e presente a se stesso e che dall'esame del diario clinico non si evidenziavano provvedimenti in atto di grande sorveglianza. In quella circostanza, non ho redatto altri certificati e ho confermato la terapia in atto. Nel caso in esame, non vi erano turbe psichiatriche che facessero intendere una visita psichiatrica urgente o differibile”*;
- occorre, peraltro, rammentare che, ai sensi dell'art. 23 D.P.R. 230/2000, al momento dell'ingresso in Istituto, un esperto dell'osservazione e

trattamento deve effettuare un colloquio con il detenuto per verificare se, ed eventualmente con quali cautele, egli possa affrontare adeguatamente lo stato di restrizione, comunicando il risultato di tali accertamenti agli operatori incaricati per gli interventi opportuni e al gruppo degli operatori dell'osservazione e trattamento di cui all'articolo 29, oltre che agli organi giudiziari; inoltre, ai sensi della medesima norma, il nuovo giunto deve svolgere un colloquio anche con il direttore dell'istituto (che, all'epoca dell'ingresso di [REDACTED] a [REDACTED], era persona diversa da [REDACTED]), o un operatore penitenziario da lui designato, nel corso del quale, specifica l'art. 23 cit., il soggetto è invitato a segnalare eventuali problemi personali e familiari che richiedano interventi immediati, di cui la direzione informa il centro di servizio sociale; non risulta, tuttavia, dagli atti, che siano state segnalate particolari criticità relative a [REDACTED]; anzi, [REDACTED], funzionario giuridico pedagogico che si è occupata del giovane detenuto dal momento del suo ingresso nel carcere di [REDACTED], ha riferito: *"Nel corso dei colloqui con la sottoscritta, il detenuto [REDACTED] non ha mai esternato problematiche di convivenza interna alla popolazione carceraria né problematiche connesse con il personale della polizia penitenziaria (...) L'atteggiamento assunto da [REDACTED] nel corso dei colloqui avuti con la sottoscritta sono sempre stati improntati alla spavalderia, rimanendo sempre asettico. Mai ha evidenziato sintomi depressivi che potessero essere alla base del gesto da lui compiuto in data 23/7/2018"*; nessuna situazione critica era stata infatti portata all'attenzione dell'allora coordinatrice dell'Area Educativa [REDACTED], che, sentita dal difensore di [REDACTED], ai sensi dell'art. 391 bis c.p.p., ha dichiarato: *"(...) ricordo distintamente che la collega [REDACTED] quando ebbe a chiamarlo per il colloquio, ricordo che mi riferì che il detenuto si presentava come un ragazzo tranquillo che non parlava molto di sé; le aveva raccontato della sua famiglia ed in particolare che la madre era in Egitto mentre il padre in Italia ma non aveva rapporti con quest'ultimo. Non ha mai presentato atteggiamenti aggressivi ma sempre educato e corretto accettando di buon grado le spiegazione che gli venivano fornite alle sue richieste. Non ha mai presentato stati ansiosi o depressivi. Non ha mai riferito di problemi che lo angosciassero tipo problemi con operatori della POLPEN o altri detenuti. Questi colloqui sono stati una conseguenza della iniziativa della collega in quanto si trattava di un c.d. giovane adulto ma anche su richiesta dello stesso"* (cfr., verbale in atti);

- l'8 settembre 2017, [REDACTED] veniva nuovamente sottoposto a visita e si disponeva solo il cambio di terapia psichiatrica;
- il 6 ottobre 2017, veniva fatta richiesta di visita psichiatrica, per modulazione di terapia;
- il 21 dicembre 2017 veniva eseguita visita infettivologica, nel corso della quale [REDACTED] riferiva dell'abuso di varie sostanze stupefacenti dall'età

- di 16 anni, sino all'ingresso in carcere avvenuto il 30 gennaio 2017; veniva, pertanto, prescritta visita medica presso il SERD;
- la visita veniva eseguita il 4 gennaio 2018 e, nel corso di essa, non venivano rilevati segni obiettivi di sintomatologia astinenziale da sostanze psicotrope; il detenuto, inoltre, risultava negativo per l'assunzione delle medesime sostanze, per cui non veniva ritenuta necessaria terapia sostitutiva;
 - il dott. [REDACTED] il 21 marzo 2018, giorno successivo alla perquisizione che porterà all'irrogazione della sanzione, visitava [REDACTED] e attestava la presenza di *"escoriazioni dietro all'orecchio sinistro di possibile natura autolesiva e dietro la coscia destra di natura abrasiva di probabile natura traumatica non compatibile con azione offensiva"*;
 - il 23 marzo 2018, a seguito di una successiva visita ad opera del dott. [REDACTED], le lesioni dietro l'orecchio non venivano rilevate; si attestava, invece, la presenza di abrasioni ad entrambe le cosce, di circa 5 cm, e di lievi abrasioni al dorso; nel medesimo certificato si dava atto che [REDACTED] aveva riferito di aver subito percosse da personale della Polizia Penitenziaria e si attestava che le menzionate lesioni erano compatibili con trauma diretto, anche se non univocamente correlabili alla dinamica riferita dal detenuto;
 - il 23 maggio 2018 – dopo l'irrogazione della sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività in comune, ma prima che essa venisse eseguita – veniva prescritta visita psichiatrica per eventuale cambio di terapia;
 - il 1° giugno 2018 – sempre prima dell'esecuzione della sanzione – veniva eseguita la visita psichiatrica, rilevando condizioni psicopatologiche stabili; veniva, al contempo, consigliato un controllo ad opera del SERD, avendo [REDACTED] riferito dolori muscolo-tendinei che attribuiva alla mancanza di droghe; lo psichiatra che aveva eseguito la visita, dott. [REDACTED], sentito in corso di indagini, dichiarava al riguardo: *"Posso riferire di averlo sottoposto a visita solamente in data 01.06.2018. In tale occasione non rilevai acuzie psichiatriche (...) Nel corso del colloquio con il sottoscritto, il detenuto [REDACTED] non ha mai esternato problematiche di convivenza interna alla popolazione carceraria né problematiche connesse con il personale della Polizia Penitenziaria, limitandosi a parlare solo del suo trascorso di dipendenza dalle droghe. Nessun tipo di ideazioni suicidarie venne rilevata o esternata in quella sede, apparendo disinvolto nella relazione con il sottoscritto (...)"*. Dopo aver nuovamente visionato la cartella clinica del giovane, aggiungeva: *"Confermo l'idea che mi ero fatto all'epoca ossia che il ragazzo, entrato in carcere a Roma in giovanissima e con problemi di tossicodipendenza, a [REDACTED] potrebbe aver manifestato una maggiore sofferenza, poi attenuatesi nel tempo, tant'è che nella visita psichiatrica del 30 giugno 2017, il collega psichiatra attesta "non presenta nulla di psichiatrico",*

segnalando la necessità di essere seguito da SERT. Nella mia visita di 1° giugno 2018, come già detto, non ravvisavo nulla di acuto sul piano psichiatrico, non presentando sintomi". [REDACTED] precisava anche le ragioni per cui [REDACTED] assumeva Seoquel: *"(...) il detenuto assumeva un neurolettico atipico a basso dosaggio (Seroquel 100mg), indicato per una riduzione dei momenti di ansia legati alla storia di tossicodipendenza e suggerivo l'osservazione da parte del SERT";* concludeva, quindi, affermando: *"Il ragazzo, nella circostanza, era tranquillo e mi sembrava ben inserito nel contesto carcerario, così come da lui stesso riferitomi, in definitiva non aveva sintomi psichiatrici".*

- il 16 luglio 2018, veniva richiesta visita psichiatrica per sospendere gli psicofarmaci;
- il 23 luglio 2018, [REDACTED] veniva visitato dal medico che eseguiva la visita per verificare se egli potesse sopportare la sanzione dell'esclusione dalle attività in comune; nell'occasione, il sanitario (dott.ssa [REDACTED] [REDACTED] ne certificava l'idoneità all'isolamento.

Alla stregua di quanto esposto, si può affermare che – sebbene [REDACTED] fosse stato sottoposto a regimi di sorveglianza speciale, anche per gesti autolesionistici, fino a oltre un anno prima dell'esecuzione della sanzione e sebbene egli avesse avuto un trascorso di tossicodipendenza e assumesse Seroquel – il direttore [REDACTED] non aveva elementi per ritenere sussistente, nell'attualità, un rischio suicidario, tanto meno "significativo e non trascurabile"; questo, sia prima di irrogare (peraltro, unitamente ad un medico e ad un funzionario pedagogico, che con lui componevano il consiglio di disciplina) la sanzione dell'esclusione dalle attività in comune, sia prima di "consentire" che essa fosse eseguita; nessun rischio, infatti, era stato rilevato e, pertanto, a lui segnalato.

A diverse conclusioni non potrebbe giungersi nemmeno ipotizzando che egli dovesse prendere personalmente cognizione dell'intero diario clinico del giovane; il direttore, infatti, non avendo competenze in materia di trattamento delle dipendenze, né, tantomeno, competenze mediche o psichiatriche, non poteva che limitarsi a prendere atto delle conclusioni cui erano giunti gli esperti in materia, che non evidenziavano, non solo alcuna acuzie, ma addirittura alcuna patologia psichiatrica, né, del pari, alcuna condizione di sofferenza personale del giovane, né, ancora, attuali problemi collegati al pregresso stato di tossicodipendenza (al di là di dolori muscolari conseguenti ad una prolungata astinenza; era anzi emerso che egli accumulasse farmaci per uso non personale). A ciò si aggiunga che, anche laddove, per ulteriore scrupolo, [REDACTED] avesse deciso di approfondire quanto annotato nel diario clinico – chiedendo informazioni allo psichiatra che aveva visitato [REDACTED] – ovvero, ancora, avesse deciso di confrontarsi con lo specifico funzionario pedagogico che si era occupato del giovane – al fine di verificare come questi stesse affrontando lo stato di detenzione – egli non avrebbe comunque ottenuto alcuna segnalazione di rischio, come chiaramente emerso dalle indagini svolte dal P.M. e dalle investigazioni difensive (dichiarazioni rese da [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]).

Quanto esposto non può essere revocato in dubbio sulla base delle conclusioni cui sono giunti i consulenti nominati dal P.M., i quali, leggendo gli atti, hanno ritenuto che [REDACTED] presentasse un quadro psicopatologico inquadrabile, da DSM5, come

Disturbo di Personalità del Cluster B di tipo Borderline con tratti Antisociali, complicato dalla politossicodipendenza e da una verosimile disabilità intellettiva. Trattasi, invero, di diagnosi che, prima del decesso, mai era stata formulata dagli psichiatri che avevano visitato [REDACTED] - sia a [REDACTED] che a [REDACTED] - i quali, anzi, avevano escluso problematiche di carattere psichiatrico.

Laddove, del resto, si volessero condividere le conclusioni dei menzionati consulenti, appare addirittura superfluo osservare che l'eventuale addebito per non aver colto la sussistenza di un disturbo psichiatrico - che avrebbe potuto portare ad una diversa valutazione del rischio suicidario - andrebbe mosso a carico degli psichiatri che hanno visitato il giovane e non certo all'odierno imputato, che, privo di qualsiasi preparazione in materia, mai avrebbe potuto giungere, anche leggendo il diario clinico, alla conclusione alla quale sono arrivati gli esperti nominati dal P.M.; questo anche in ragione del fatto che le manifestazioni morbose a carico della psiche sono meno evidenti e afferrabili delle malattie fisiche e che la loro diagnosi comporta, di norma, maggiori incertezze di quelle che si manifestano nell'ambito della generica attività medica. Gli stessi consulenti del P.M., peraltro, concludono affermando: "Va anche considerato che il signore non è stato valutato adeguatamente sotto il profilo della salute mentale durante la detenzione presso la CC di [REDACTED] sia dal punto di vista psichiatrico che, specialmente, psicologico, e anche questo aspetto appare aver contribuito ad una sottovalutazione del rischio suicidario presente nell'[REDACTED]". Anche i due esperti, pertanto, concordano sul fatto che le valutazioni compiute dai medici e dagli esperti in psicologia che ebbero ad occuparsi del detenuto abbiano reso non immediatamente percepibile la sussistenza di un rischio suicidario (la cui valutazione a posteriori, del resto, è operazione ben diversa da quella che può essere compiuta prima che il rischio si avveri). Trattasi, dunque, di conclusioni che avvalorano la non prevedibilità, da parte dell'imputato [REDACTED] - anche laddove avesse preso visione della cartella clinica del detenuto - di un tale rischio. Quanto alle lesioni riscontrate dietro l'orecchio di [REDACTED] nella certificazione del 21 marzo 2018, occorre rilevare che lo stesso medico che le aveva osservate non ne attestava con sicurezza la natura autolesiva. Esse, inoltre, non solo non erano state oggetto di alcuna segnalazione da parte del medesimo medico, ma non risultavano più nemmeno rilevate nel successivo certificato del dott. [REDACTED] che, anzi, rappresentava l'assenza di alcunché di obiettivabile al padiglione auricolare sinistro. Non si può ritenere, dunque, che la loro dubbia rilevazione, in presenza di un quadro quale quello illustrato, abbia costituito evento significativo ai fini della valutazione di un concreto rischio suicidario.

All'imputato, pertanto, non può essere mosso alcun addebito a titolo di colpa per non avere impartito disposizioni volte ad evidenziare la necessità - nel corso dell'esecuzione della sanzione dell'isolamento disciplinare a carico di [REDACTED] - di un attento monitoraggio del giovane, posto che egli non aveva elementi per ritenere che il giovane fosse a rischio suicidario. Questo anche in considerazione del fatto che le norme in materia (art. 73 D.P.R. 230/2000) già prevedono che la situazione di isolamento dei detenuti e degli internati debba essere oggetto di particolare attenzione, con vigilanza continuativa ed adeguata da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria e con adeguati controlli giornalieri nel luogo di isolamento, da parte sia di un medico, sia di un componente del gruppo di osservazione e trattamento. Del resto, se fosse stato rilevato un rischio suicidario significativo e non trascurabile, la sanzione avrebbe, dovuto, piuttosto essere sospesa.

Come già evidenziato, inoltre, il decesso di [REDACTED] non è colposamente addebitabile al direttore nemmeno per il fatto che, all'epoca dell'esecuzione della sanzione, [REDACTED] dovesse trovarsi in I.P.M., posto che le norme che imponevano al direttore di attivarsi in tal senso non avevano natura cautelare rispetto al rischio concretizzatosi con il gesto suicidario e che il medesimo rischio non era nemmeno altrimenti prevedibile. Del resto, nessuna prova vi è del fatto che il giovane vivesse come ingiusta la prosecuzione della sua carcerazione in un Istituto per adulti, non avendo egli mai esternato alcunché in proposito. Trattasi, dunque, di elemento che non può essere valutato come evento stressante di carattere predittivo. Certamente egli, a quanto emerso, soffriva la carcerazione a Viterbo, avendolo rivelato alla madre e al garante regionale dei detenuti, ma trattasi di elemento che non era a conoscenza dell'imputato.

A questo punto, giova soffermarsi brevemente su un altro aspetto – tra i molti non contestati, ma più volte evocati nel processo – in ordine al fatto che [REDACTED] potesse essere stato vittima di sistematiche violenze ad opera della Polizia Penitenziaria, considerato che trattasi di elemento che poteva influire sulla valutazione del rischio suicidario.

Ebbene, come già evidenziato, nonostante siano state svolte indagini dopo gli esposti del Garante Regionale dei detenuti, nessun addebito specifico è stato formulato in tal senso, nel presente processo, non solo a carico di specifici soggetti, ma neanche con riferimento all'eventuale omesso impedimento di condotte violente da parte del direttore, ovvero, alla loro conoscenza o conoscibilità, da parte dell'imputato, ai fini della valutazione del rischio di condotte autosoppressive.

Tanto premesso, si osserva che, sino al 21 marzo 2018, non risulta che il giovane [REDACTED] avesse mai lamentato di essere stato vittima di violenze da parte della polizia penitenziaria. Ed invero, solo a quella data egli – a fronte di una diversa narrazione da parte dei soggetti che lo avevano perquisito e che esponevano di avere dovuto ricorrere alla forza coercitiva, a fini di contenimento, a fronte della sua energica resistenza – lamentava di essere stato malmenato dai poliziotti e, dopo essere stato informato della possibilità di sporgere denuncia, veniva condotto in infermeria.

Anche con il garante dei detenuti, in data 21 marzo, egli lamentava, a suo carico, solo l'episodio di violenza del giorno precedente, mostrando i segni sul corpo. Ed infatti, solo in relazione a tale episodio, [REDACTED] è citato negli esposti del Garante. 'Delle percosse asseritamente subite in tale occasione,' il giovane riferiva anche al dott. [REDACTED], il 23 marzo 2018.

Il compagno di cella [REDACTED] – anch'egli coinvolto nel procedimento disciplinare conseguente alla medesima perquisizione – sentito in corso di indagini, affermava che [REDACTED] non aveva mai subito minacce ad opera della polizia penitenziaria, ma che, talora, vi erano state offese verbali seguite da percosse, citando, nello specifico, solo l'episodio di marzo 2018 e affermando che il giovane "ebbe a lamentarsi di essere stato aggredito dagli operanti"; nel corso della verbalizzazione, peraltro, appositamente interpellato in proposito, [REDACTED] affermava di non aver comunque mai colto alcun segnale che potesse far presagire che [REDACTED] potesse compiere gesti estremi.

Altri soggetti ascoltati parlano, in relazione alla vicenda relativa a [REDACTED] solo per sentito dire.

Dopo tale episodio, non risultano essere state denunciate dal giovane detenuto altre violenze. Ed infatti, in un articolo a firma del Garante Regionale dei detenuti presente in atti e datato 31 luglio 2018 (giorno successivo al decesso di [REDACTED])

si legge: *“Nelle settimane e nei mesi seguenti Hassan e il suo compagno di stanza ci avevano in altre occasioni informato di stare bene e che non avevano più subito aggressioni”*.

Dagli atti, dunque, non emerge che il ragazzo fosse stato vittima di sistematiche violenze.

Non solo. Non può, infatti, nemmeno ritenersi provato o dare per scontato che le lesioni da lui subite in occasione della perquisizione che ha dato l'avvio al procedimento disciplinare, fossero state provocate da una volontaria aggressione a suo danno ad opera della polizia penitenziaria, piuttosto che conseguenza della forza da questa usata nei suoi confronti a scopo contenitivo, a fronte dell'energica resistenza da lui opposta al momento della perquisizione personale.

Ed invero: nel certificato redatto dal dott. [REDACTED] si attesta la presenza di abrasioni *“dietro la coscia destra di natura abrasiva di probabile natura traumatica non compatibile con azione offensiva”*. Nel certificato redatto dal dott. [REDACTED] il 21 marzo 2023, si legge: *“Le lesioni obiettivabili, anche se valutate a distanza di due giorni, sono compatibili con trauma diretto anche se non univocamente correlabili alla dinamica riferita”*. Il consulente nominato in corso di indagini dal P.M. per accertare la causa del decesso di SHARAF e chiamato a valutare anche tali lesioni, pur esprimendosi con tutte le riserve conseguenti alla mancata osservazione diretta tali reperti - non più visibili al momento dell'esame necroscopico - affermava che, stante la natura escoriativa, esse erano state prodotte da una forza abrasiva tangenziale rispetto ai piani cutanei, per cui potevano essere ascrivibili tanto ad una possibile genesi etero-indotta, come riferito dal detenuto, quanto ad una genesi auto-indotta, ad esempio a seguito di una caduta accidentale.

Il procedimento a carico di [REDACTED] per resistenza a pubblico ufficiale scaturito dalla perquisizione, si concludeva con l'archiviazione, la quale veniva disposta, non perché fosse escluso che il detenuto avesse opposto resistenza, ma perché si riteneva che il suo comportamento non fosse sorretto dall'elemento soggettivo, essendo piuttosto riconducibile ad una ingiustificata ed incivile forma di protesta nei confronti dei pubblici ufficiali, e non già inequivocabilmente diretto ad interferire nel legittimo e doveroso operato dei medesimi ovvero ad offenderli.

Nella motivazione del P.M. - richiamata dal GIP - si fa riferimento, per escludere l'elemento soggettivo, *“alle condizioni materiali e psichiche”* in cui erano maturati i fatti. Tale motivazione, tuttavia, in assenza, nel relativo procedimento (i cui atti sono stati acquisiti dal P.M. in copia), di qualsiasi documentazione sanitaria diversa dai certificati di [REDACTED] e [REDACTED], nonché di qualsiasi altro tipo di approfondimento medico, non può che far riferimento ad una situazione di stress del momento, piuttosto che a problematiche psichiatriche o psicologiche di [REDACTED] che, secondo quanto argomentato dalla difesa di taluna delle parti civili, in quanto colte dal P.M., avrebbero potuto essere colte anche dal direttore [REDACTED] al fine di valutare il rischio suicidario.

Nel corso del consiglio di disciplina, del resto, [REDACTED] nemmeno aveva riferito di essere stato vittima di violenze da parte della Polizia Penitenziaria in occasione della perquisizione. In ogni caso, una tale circostanza, che pure emergeva dagli atti, non pare possa essere ritenuta come evento stressante, predittivo di rischio suicidario, essendo non infrequente che, a fronte di contestazioni disciplinari di resistenza a pubblico ufficiale, venga opposta, dai presunti autori, una versione contraria.

A tanto si aggiunga che, prima che [REDACTED] compisse il gesto suicidario, [REDACTED] non fu informato del comportamento da lui tenuto dopo essere stato condotto nella

sezione R.O.T.; del pari, non consta che egli sia venuto a conoscenza delle iniziative assunte dalla Polizia Penitenziaria a fronte di una situazione che, effettivamente, in quel momento, poteva far presagire un gesto estremo; considerato, dunque, anche il breve intervallo temporale in cui gli eventi sono precipitati, nessun addebito colposo può essere mosso all'imputato per non aver adottato, in tale fase, misure volte a scongiurare l'evento.

Nessuna norma, del resto, tantomeno avente carattere cautelare, prevede che la polizia penitenziaria informi il direttore al momento dell'esecuzione della sanzione, né alcuna norma cautelare impone che l'esecuzione della sanzione avvenga entro determinati tempi dalla sua irrogazione.

Ed invero, la normativa che regola l'esecuzione della sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività in comune prevede, sotto il profilo della tutela della salute del detenuto – che investe anche il rischio suicidario – due sole ma precise regole cautelari, contenute nell'art. 39 della Legge 354/1975, che si concretano:

- la prima, nel rilascio da parte del sanitario di una certificazione scritta attestante che la persona può sopportare tale sanzione;
- la seconda, nella sottoposizione del detenuto, in corso di esecuzione della sanzione, a "costante controllo sanitario";

Se il sanitario certifica che il detenuto può sopportare la sanzione, non sono ovviamente previsti altri controlli sulla veridicità di una tale valutazione da parte di personale non medico. La regola cautelare, infatti, impone l'obbligo esclusivamente a carico del sanitario. Qualora, invece, sempre il medico certifichi che le condizioni di salute del soggetto non gli permettono di sopportare la sanzione della esclusione dalle attività in comune, questa è sospesa – senza necessità che intervengano altri soggetti – andando poi in esecuzione al cessare della causa che ha determinato la sospensione, con attestazione che, ovviamente, potrà essere fatta solo dal sanitario (cfr., art. 80 D.P.R. 230/2000).

Ed allora, in base alla normativa:

- la sopportabilità dell'isolamento, ai fini della concreta esecuzione della sanzione, non va valutata quando la sanzione viene irrogata dal Consiglio di disciplina, ma al momento della sua esecuzione;
- la valutazione deve essere effettuata da un sanitario;
- se il sanitario attesta la sopportabilità della sanzione, non è previsto un successivo controllo da parte dell'organo che ha irrogato la sanzione;
- se il sanitario accerta che il detenuto non può sopportare la sanzione, essa è sospesa, senza che l'organo che ha irrogato la sanzione, o anche il solo direttore, possano darle corso.

Nel caso di specie:

- il Consiglio di disciplina presieduto da [REDACTED] ha legittimamente irrogato la sanzione (trattasi, invero, di aspetto neppure in contestazione);
- il sanitario che ha eseguito la visita immediatamente prima dell'esecuzione della sanzione, ha rilasciato un certificato di idoneità all'isolamento.

Non si ravvisa, dunque, anche sotto questo profilo, da parte dell'imputato, nella qualità all'epoca rivestita, alcuna violazione di regole cautelari causalmente connessa al decesso di [REDACTED].

Quanto infine alle disposizioni che vigevano sulle modalità con cui i medici dovevano eseguire le visite dei soggetti nei cui confronti doveva essere eseguita la sanzione dell'esclusione dall'attività in comune, nonché con riferimento ai controlli

sull'operato dei medici stessi, si ritiene che nessun addebito colposo possa essere mosso a [REDACTED]. Come ampiamente spiegato in altra parte del presente provvedimento, infatti, l'art. 11 Legge 354/1975, che disciplina il sistema sanitario penitenziario, prevede che, ad operare negli istituti penali, sia per adulti che per minorenni, sia il servizio sanitario nazionale, nel rispetto della disciplina sul riordino della medicina penitenziaria.

Con la Legge 230/1999 si è sancita, infatti, la separazione delle competenze, assegnando al Sistema Sanitario Nazionale quella in materia di salute, anche in ambito penitenziario, e mantenendo nell'ambito del Ministero della Giustizia quella relativa alla sicurezza. Una seconda fase di trasferimento delle funzioni sanitarie al SSN/SSR è stata poi avviata con il D.P.C.M del 1° aprile 2008, emanato in attuazione all'art. 2, comma 283, della Legge 24 dicembre 2007 n.244.

Conseguentemente, sempre a norma dell'art. 11 Legge 354/1975, è il Direttore Generale dell'azienda unità sanitaria locale che effettua le visite negli istituti per verificare le condizioni di profilassi contro le malattie infettive e le condizioni igieniche e sanitarie, adottando gli eventuali conseguenti provvedimenti e riferendo al Ministero della Salute e a quello della Giustizia.

Il servizio sanitario penitenziario opera, inoltre, all'interno di ogni istituto, sotto la responsabilità di un medico che coordina gli interventi delle professionalità sanitarie coinvolte, ivi incluse quelle specialistiche, ospedaliere delle sezioni specializzate o dedicate e quelle dei servizi territoriali per la presa in carico del disagio psichico o delle patologie da dipendenza. Il medico responsabile/referente definisce inoltre i generali bisogni assistenziali dei detenuti.

Non poteva, dunque, essere [REDACTED], anche perché non munito di specifiche competenze, ad impartire le disposizioni che il personale medico era tenuto ad osservare in materia di sopportabilità dell'isolamento, né a sindacarle o a vigilare sulla loro osservanza. Nessuna norma, infatti, gli imponeva tali obblighi, né, dopo la riforma della medicina penitenziaria, essi potevano farsi derivare dalla sua posizione di vertice all'interno della struttura – come argomentato da talune delle difese delle parti civili – stante la normativamente prevista separazione delle competenze.

Un'eventuale responsabilità in proposito andrebbe, dunque, attribuita esclusivamente al dott. [REDACTED], all'epoca responsabile, nel carcere di [REDACTED] dell'U.O.S. Medicina Penitenziaria – come peraltro indicato nel capo di imputazione. Ed invero, solo a seguito dei tragici eventi, in data 31 luglio 2018, egli ha emanato una disposizione con cui prevedeva che *"(...)all'atto della compilazione del certificato di idoneità psico fisica al regime di isolamento disciplinate il medico certificatore accerta scrupolosamente delle condizioni psico fisiche del detenuto tramite una accurata raccolta dell'anamnesi, una valutazione attenta del diario clinico ed un esame fisico completo. In particolare va presa in considerazione la valutazione recente (entro massimo 2 settimane" del detenuto da parte dello psichiatra o del psicologo ed il relativo giudizio. In assenza di recente valutazione psichiatrica/psicologica va richiesto videat psichiatrico al primo ingresso e momentaneamente negata l'idoneità all'isolamento fino al giudizio diverso dello specialista"*, avendo, in precedenza, solo disposto: *"Il medico è invece tenuto a*

visitare il paziente detenuto isolato e a segnalare condizioni che ne controindicano l'isolamento". Peraltro è evidente che, anche rispetto ad eventuali condotte omissive di [REDACTED], deve compiersi, ai fini dell'affermazione di responsabilità, il giudizio sulla prevedibilità ed evitabilità dell'evento e sulla sussistenza del nesso causale.

Deriva da tutto quanto sopra esposto che [REDACTED] deve essere assolto dal reato a lui ascritto al capo A della rubrica per assenza dell'elemento soggettivo della colpa e, dunque, perché il fatto non costituisce reato.

Il trattamento sanzionatorio da applicare a [REDACTED] per il reato di cui al capo B

Avuto riguardo ai parametri di commisurazione di cui all'art. 133 c.p.p., appare congrua la pena di mesi due e giorni venti di reclusione, così determinata: pena base mesi sei di reclusione, diminuita, per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi quattro di reclusione, diminuita, per la scelta del rito, alla pena finale sopra indicata.

La pena è stata parametrata nel minimo edittale.

Ed invero, [REDACTED] è soggetto incensurato e che ha normali condizioni di vita. Come risulta, inoltre, dalla ricostruzione dei fatti, il dolo, pur sussistente, appare certamente non intenso. Nemmeno il tragico evento verificatosi mentre [REDACTED] era ancora detenuto a Viterbo può influire, in senso negativo, sulla determinazione del trattamento sanzionatorio, considerato che il decesso del giovane non è in alcun modo soggettivamente ricollegabile alla condotta di [REDACTED]. Si ritiene, altresì, di poter riconoscere all'imputato le circostanze attenuanti generiche, stante il suo encomiabile comportamento processuale. Egli, infatti, si è sottoposto, per ore, alle domande a lui rivolte dalle parti, nell'ambito di un contraddittorio pieno che, talora, ha assunto toni aspri, manifestando un atteggiamento ampiamente collaborativo, senza sottacere elementi che potevano essere valutati a suo sfavore. Al riconoscimento della responsabilità penale, segue, per legge, ai sensi dell'art. 535 c.p.p., la condanna al pagamento delle spese processuali.

Inserendosi la presente condanna in un quadro di incensuratezza che caratterizza il trascorso dell'imputato e tenuto conto dei parametri di legge, si può ragionevolmente effettuare una prognosi positiva sulla sua futura condotta; possono, pertanto, essere riconosciuti i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

Sulle domande di risarcimento del danno avanzate dalle costituite parti civili.

Le ragioni che sostengono la conferma dell'ipotesi accusatoria in relazione al reato di cui al capo B consentono di accogliere la domanda risarcitoria introdotta dalle costituite parti civili, potendo ritenersi provato che la condotta consistita nell'omessa attivazione delle procedure per il trasferimento del giovane [REDACTED] in un Istituto Minorile possa aver cagionato un danno, quantomeno in termini di

sofferenza morale, ai congiunti del giovane costituiti parti civili (madre, sorella e cugino), una volta appreso che [REDACTED] – soggetto privato della libertà personale – aveva ricevuto, nell'esecuzione della sanzione penale, un trattamento diverso da quello che, per legge, doveva essergli applicato, rimanendo inoltre, in un Istituto in cui aveva manifestato alla madre di non voler permanere; trattasi di danno che appare direttamente ricollegabile, oggettivamente e soggettivamente, all'omissione di cui è stato ritenuto responsabile l'imputato [REDACTED] Pierpaolo.

In particolare, lo stretto rapporto parentale induce senz'altro a ritenere sussistente il legame affettivo e, dunque, un pregiudizio quantomeno morale in capo alla madre del detenuto [REDACTED] – con cui [REDACTED], come risulta dagli atti, manteneva costanti contatti telefonici – e alla sorella del ragazzo, [REDACTED] sul conto della quale [REDACTED] si informava nel corso delle telefonate con la madre (cfr., verbali di trascrizione delle telefonate).

Tanto può affermarsi anche per quanto riguarda il cugino [REDACTED] emerge, infatti, dalla trascrizione delle telefonate tra [REDACTED] e la madre che, sebbene nell'ultimo periodo il giovane si sentisse abbandonato dal menzionato congiunto, vi erano stati tra i due stretti legami, tanto che, proprio la madre, comunicava a [REDACTED] che il ragazzo era rimasto bloccato in Egitto e che non lo aveva affatto abbandonato. Lo stesso [REDACTED] chiedeva alla donna di contattarlo per verificare se egli potesse offrirgli ospitalità. A conferma dello stretto legame tra i due cugini, vi sono anche le iniziative poste in essere dall'odierna parte civile, proprio a seguito del decesso del congiunto.

Esigenze di approfondimento istruttorio rispetto alla individuazione e quantificazione delle voci di danno impongono comunque di rimettere interamente le parti, per la sua liquidazione, davanti al giudice civile, posto che, anche con riferimento ad un'eventuale provvisionale, nei relativi atti di costituzione, sono stati forniti elementi volti a quantificare pressoché esclusivamente il danno derivante dal decesso del giovane, che, tuttavia, è causalmente ricollegabile al reato di cui all'art. 589 c.p., da cui [REDACTED] è stato assolto.

Quanto all'Associazione Antigone, essa ha, tra le sue finalità statutarie, come risulta dagli atti, l'attività di monitoraggio a livello nazionale ed internazionale dei luoghi privativi della libertà, nonché quella di promuovere iniziative specifiche di tutela delle persone in esecuzione della pena o comunque private della libertà, oltre che quella di avanzare proposte di provvedimenti legislativi o di linee emendative di provvedimenti in corso di discussione, che siano primariamente ispirati ad elevare i livelli di garanzia nel sistema penale e penitenziario e attorno a cui ottenere, per il conseguente iter legislativo, il più ampio consenso parlamentare possibile e, ancora, quella di sollecitare tutti i soggetti istituzionali, nazionali e internazionali, affinché promuovano iniziative volte a rafforzare le garanzie nel sistema penale. Nel caso di specie, l'Associazione si è occupata attivamente della vicenda – come dimostrano, tra l'altro, gli articoli di stampa allegati all'atto di costituzione di parte civile – anche stimolando il dibattito sulla circostanza che [REDACTED] al momento del decesso, dovesse trovarsi in Istituto Penale per Minori. Ora, è noto che la Corte di Cassazione ha da tempo chiarito che anche le

associazioni possono subire, per effetto del reato, un danno, consistente nell'offesa all'interesse che, in base alle previsioni statutarie, costituisce ragione istituzionale della propria esistenza. Ebbene, nel caso di specie, si può ritenere provato che la menzionata Associazione – che era attiva anche nel carcere di Viterbo – possa aver subito un danno di immagine anche dal reato di rifiuto di atti d'ufficio, che ha comportato che il giovane ██████████ espresse in un Istituto Penitenziario per adulti una pena che, invece, avrebbe dovuto scontare in un I.P.M., così apparendo, agli occhi dell'opinione pubblica, che l'associazione avesse fallito nei suoi fini di tutela dei diritti dei detenuti. Nel caso di specie, peraltro, il danno può essere interamente liquidato, essendo stato indicato dalla parte nella somma simbolica di 1 euro, somma entro la quale il danno all'immagine, nel senso sopra indicato, può ritenersi equitativamente provato.

Alla condanna, anche generica, al risarcimento dei danni, segue, ai sensi dell'art. 541 c.p.p., quella alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle costituite parti civili, che si ritiene di liquidare, quanto alla Associazione Antigone Onlus, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in euro 2.710,00, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da pagarsi, ai sensi dell'art. 110, comma 3, D.P.R. a favore dello Stato (euro 851,00 per la fase di studio, euro 756,00 per la fase introduttiva, euro 1.040,00 per la fase istruttoria ed euro 1.418,00 per la fase decisionale, per un totale di euro 4.065,00, ridotti di un terzo, sino alla somma di euro 2.710,00, ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002); quanto alle costituite parti civili ██████████ e ██████████ in euro 5.248,00, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge (euro 851,00 per la fase di studio, euro 756,00 per la fase introduttiva, euro 1.040,00 per la fase istruttoria ed euro 1.418,00 per la fase decisionale, per un totale di euro 4.065,00, aumentati entro il 30% ai sensi dell'art. 12 D.M. 55/2014 e succ. mod., fino ad euro 5248,00); quanto alla costituita parte civile ██████████ ██████████ in euro 4.065,00, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA, come per legge (euro 851,00 per la fase di studio, euro 756,00 per la fase introduttiva, euro 1.040,00 per la fase istruttoria ed euro 1.418,00 per la fase decisionale, per un totale di euro 4.065,00). La liquidazione è stata fatta nei limiti dei valori medi tenendo conto, da un lato, della complessità della controversia e, dall'altro, della circostanza che il procedimento è stato definito con rito abbreviato e in un numero limitato di udienze.

Deve essere mantenuto il vincolo sui beni in sequestro, essendo ancora in corso il procedimento penale nei confronti di altri coimputati.

In ragione della molteplicità e complessità delle questioni da trattare, si indica, ai sensi dell'art. 545 c.p.p., in giorni novanta il termine per il deposito dei motivi.

P.Q.M.

Visti gli artt. 438 e ss., 533 e 535 c.p.p.,

dichiara

██████████ responsabile del reato a lui ascritto al capo B) della rubrica e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, con la diminuzione per la scelta del rito, lo condanna, alla pena mesi due e giorni venti di reclusione, oltre al pagamento

delle spese processuali.

Visti gli artt. 163 e 175 c.p., ordina la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale

Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p., condanna [REDACTED] al risarcimento del danno in favore delle costituita parte civile ANTIGONE Onlus, da liquidarsi, nella somma complessiva ed onnicomprensiva di euro 1,00, come da richiesta. Condanna, altresì, l'imputato al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] da liquidarsi in separato giudizio.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della costituita parte civile Antigone Onlus, che liquida in complessivi euro 2.710,00, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA, come per legge, da pagarsi, ai sensi dell'art. 110, comma 3, DPR 115/2002 in favore dello Stato. Lo condanna, altresì, al pagamento delle spese processuali in favore delle costituite parti civili [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], che liquida in complessivi euro 5.248,00, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, nonché al pagamento delle spese processuali in favore della costituita parte civile [REDACTED], che liquida in complessivi euro 4.065,00, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.

Visto l'art. 530 c.p.p.,

assolve

[REDACTED] dal reato a lui ascritto al capo A) della rubrica perché il fatto non costituisce reato;


assolve

[REDACTED] e [REDACTED] dal reato loro ascritto al capo B) della rubrica per non aver commesso il fatto.

Dispone mantenersi il vincolo sui quanto in sequestro, essendo in corso il procedimento penale nei confronti di altri imputati.

Visto l'art. 544, comma 3, c.p.p., indica in giorni novanta il termine per il deposito dei motivi.

Viterbo, 27 marzo 2024

Il giudice
Savina Poli


Depositato in Cancelleria
IL 24/06/24.
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Massimo Flavio Nervall
